

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2193 del 22/12/2025

Seduta Num. 54

**Questo** lunedì 22 **del mese di** Dicembre  
**dell' anno** 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - modalità mista  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Colla Vincenzo	Vicepresidente
2) Allegni Gessica	Assessore
3) Baruffi Davide	Assessore
4) Conti Isabella	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Frisoni Roberta	Assessore
7) Mazzoni Elena	Assessore
8) Paglia Giovanni	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore

**Funge da Segretario:** Fabi Massimo

**Proposta:** GPG/2025/2107 del 20/11/2025

**Struttura proponente:** SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E  
SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE A AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA,  
RAPPORTI CON LA UE

**Oggetto:** REG. (UE) N. 2021/2115 - COPSR 2023-2027 - INTERVENTI AGRO-CLIMA-  
AMBIENTALI -APPROVAZIONE NORME DI CUMULABILITA' FRA SRA E  
ECOSCHEMI. APPROVAZIONE DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI  
INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE AMBIENTE APPLICABILI ALLE  
DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL 2026 E IN PROSECUZIONE DA  
PROGRAMMAZIONI PRECEDENTI. APPROVAZIONE BANDI SRA03, SRA04,  
SRA10, SRA14, SRA26 E SRA29 CON DECORRENZA IMPEGNI DAL 1°  
GENNAIO 2026.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Giampaolo Sarno

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al

2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023, che rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell'ambito della politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

Visti:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027), nella versione 6.1 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025, che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini

del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

Dato atto che, con la richiamata decisione della Commissione, sono state approvate alcune modifiche al Piano Strategico italiano della PAC 2023-2027 con riguardo agli interventi attuati a norma dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, prevedendo in particolare, per gli interventi SRA con adesione al 1° gennaio 2026, la riduzione del periodo di impegno a tre anni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2383 del 23 dicembre 2024, con la quale, tra l'altro, è stata disposta l'approvazione:

- delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2025", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, come modificato con successiva deliberazione n. 260 del 24 febbraio 2025;
- della scheda "Analisi cumulabilità - Interventi SRA/Ecoschemi", riportata nell'Allegato 10 parte integrante della medesima deliberazione, contenente la valutazione di cumulabilità degli impegni previsti da ciascun intervento a superficie/capo/alveare (SRA o Ecoschema);

Dato atto che:

- l'analisi di cumulabilità riportata nell'indicata scheda fa riferimento alla metodologia adottata dal CREA, illustrata nel documento "Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" in conformità al Decreto ministeriale n. 550630 del 6 ottobre 2023, che approva le linee guida di gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;
- nel citato documento del CREA è sancita, in particolare, la cumulabilità dei livelli 1 e 2 dell'Ecoschema 1 con l'intervento SRA29 in quanto non sussiste il rischio del doppio finanziamento, poiché nell'ambito dell'intervento SRA29 gli impegni sovrapponibili non sono valutati ai fini del calcolo dell'aiuto;

Atteso che, a seguito della rivalutazione degli aspetti

economici di giustificazione degli aiuti dopo la prima fase di applicazione degli interventi, si rende necessario apportare alcune modifiche all'indicata scheda "Analisi cumulabilità - Interventi SRA/Ecoschemi", disponendo la cumulabilità integrale fra SRA29 ed Ecoschema 1 con riguardo non solo al livello 2 ma altresì al livello 1 di tale Ecoschema;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo documento "Analisi cumulabilità - Interventi SRA/Ecoschemi", come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso, altresì, che i referenti degli interventi di che trattasi hanno elaborato modifiche alle citate "Disposizioni comuni", che, nello specifico:

- modificano il paragrafo 3 "Gestione finanziaria" specificando le annualità per le quali sono garantite le disponibilità finanziarie indicate nei bandi unici regionali, anche in relazione alla sopracitata proposta di modifica della durata del periodo di impegno per gli interventi agro-climatico-ambientali del PSP 2023-2027;
- integrano la Tabella 3 "Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi" di cui al paragrafo 4.2. "Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)", inserendo alcune specifiche per la cumulabilità tra l'intervento SRA04 e Ecoschema 5.2 in esito ai primi anni di attuazione, nonché recependo le sopra indicate modifiche alle determinazioni di cumulabilità tra Ecoschema 1 - livello 1 e SRA29;
- forniscono alcune precisazioni, all'interno del paragrafo 4 "Domande di sostegno e domande di pagamento" in merito alla disciplina comunitaria relativa al rispetto dei vincoli derivanti da norme e discipline cogenti;
- integrano in un unico testo le "Disposizioni comuni" con le modifiche apportate dalla citata deliberazione n. 260/2025;
- adeguano le disposizioni riferite agli impegni ancora in corso delle Misure di precedenti programmazioni nei sottoparagrafi 4.6.1 "Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari" e 4.6.3 "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno", in relazione al venir meno della vigenza dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 807/2014 successivamente al 31 dicembre 2025;

Ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione di

cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, le nuove "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026" che definiscono alcune prescrizioni trasversali agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027, alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2022, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni;

Considerato che il PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027 prevedono l'attivazione, nel corso della programmazione 2023-2027, dei seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- SRA29 - ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;

Considerato altresì che detti interventi contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

- SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici;

Rilevato che gli interventi di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo intervento;

Dato atto che:

- all'attuazione degli interventi di che trattasi sono destinate le risorse individuate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1796 del 3 novembre 2025 "Adozione dei calendari di bandi e avvisi a valere sul PR FSE+ 2021-2027, sul PR FESR 2021-2027, sul CoPSR Emilia-Romagna 2023-2027. Periodo novembre-dicembre 2025", riportate nella tabella sottostante:

INTERVENTO SRA	RISORSE (euro)
SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)	2.000.000
SRA04 - ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli	1.500.000
SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche	915.746
SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità	631.420
SRA26 - ACA26 - Ritiro seminativi dalla produzione	520.800
SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	14.000.000

- le dotazioni sopra indicate garantiscono la copertura degli impegni, afferenti ai relativi interventi SRA del PSP 2023-2027, aventi decorrenza 1° gennaio 2026, esclusivamente fino all'annualità 2028 compresa;
- il CoPSR 2023-2027 prevede l'applicazione di processi selettivi per gli interventi di sviluppo rurale ambiente

e che i criteri impiegati sono stati esaminati dal Comitato di Monitoraggio:

- nella seduta del 6 dicembre 2022 per gli interventi SRA14 e SRA26;
- nella seduta del 27 novembre 2023 per l'intervento SRA10;
- attraverso consultazione scritta avviata in data 12 dicembre 2024 (Prot. 12/12/2024.1359267.U) per gli interventi SRA03, SRA04 e SRA29;

Ritenuto pertanto di approvare i bandi unici regionali, per impegni con decorrenza 1° gennaio 2026, relativi ai sopra citati interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, rispettivamente nella formulazione di cui agli Allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato, inoltre, che:

- nell'ambito dell'allocazione finanziaria complessivamente prevista dal CoPSR 2023-2027 per l'obiettivo generale 2 - Ambiente e clima (di seguito OG2), le risorse messe a bando per alcuni interventi e non utilizzate possono essere riallocate ad integrazione delle risorse di altri interventi attivati per il medesimo OG2;
- pertanto, nel caso in cui per i suddetti interventi SRA il fabbisogno finanziario per il sostegno alle domande pervenute e ritenute ammissibili risulti inferiore alle risorse allocate per i medesimi interventi della tabella soprariportata, generando delle economie, si ritiene opportuno riallocare le economie prioritariamente su interventi applicabili alle superfici già impegnate con le precedenti programmazioni ed a quelli che presentano impegni in scadenza nel 2025;

Ritenuto, dunque, di disporre che le eventuali economie derivanti dagli interventi SRA con decorrenza impegni 1° gennaio 2026 siano impiegate ad esaurimento del fabbisogno degli altri interventi i cui bandi sono oggetto di approvazione con il presente atto, secondo la sequenza di priorità di seguito riportata:

- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;

- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT);
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA29 - ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;

Ritenuto di prevedere che l'individuazione dei responsabili di procedimento sia disposta dal Responsabile della Struttura competente alla gestione delle istruttorie previste dai bandi;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1440 dell'8 settembre 2025 "PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 'Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027'", con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027);

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025" la quale ha, tra l'altro, accorpato nel suo allegato 2 la disciplina relativa al sistema dei controlli interni;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare il nuovo documento "Analisi cumulabilità - Interventi SRA/Ecoschemi", come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, inoltre, le "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026" che definiscono alcune prescrizioni trasversali agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027, alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2022, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni, nella formulazione di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare, altresì, nella formulazione di cui rispettivamente agli Allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8 quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i bandi unici regionali, per impegni con decorrenza 1° gennaio

2026, relativi agli interventi di sviluppo rurale ambiente di seguito indicati con le relative dotazioni che garantiscono la copertura degli impegni esclusivamente fino all'annualità 2028 compresa:

INTERVENTO SRA	RISORSE (euro)
SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)	2.000.000
SRA04 - ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli	1.500.000
SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche	915.746
SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità	631.420
SRA26 - ACA26 - Ritiro seminativi dalla produzione	520.800
SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	14.000.000

- 4) di disporre che le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del CoPSR 2023-2027 degli interventi indicati al precedente punto 3) siano impiegate ad esaurimento del fabbisogno degli altri interventi i cui bandi sono oggetto di approvazione con il presente atto, secondo la sequenza di priorità di seguito riportata:
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
  - SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
  - SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
  - SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT);
  - SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
  - SRA29 - ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- 5) di prevedere che l'individuazione dei responsabili di procedimento sia disposta dal Responsabile della Struttura competente alla gestione delle istruttorie

previste dai bandi;

- 6) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e delle disposizioni regionali di attuazione;
- 7) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - -



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Emilia-Romagna

# ANALISI CUMULABILITÀ

## INTERVENTI SRA/ECOSCHEMI

## Introduzione

Il presente documento contiene una valutazione della cumulabilità tra gli interventi del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 di cui all'art.70 del Reg. (UE) 2021/2115 (impegni in materia di ambiente e clima e altri impegni di gestione, di seguito SRA) e all'art. 31 del medesimo regolamento (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, di seguito Ecoschemi), al fine di garantire l'assenza di doppio finanziamento in caso di adesione cumulata a più interventi sulla stessa superficie.

## Metodologia

Per tale valutazione si è fatto riferimento alla matrice degli impegni messa a disposizione dal MASAF (con mail del 31 maggio 2023) e dal Decreto della Autorità di Gestione del PSN n. 550630 del 6 ottobre 2023 (Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all'articolo 12, comma 6 del DM 0410739 del 4 agosto 2023) e dalla Regione Veneto come Coordinamento Commissione Politiche Agricole (mail del 10 dicembre 2024), dalle quali è possibile evincere gli impegni comuni a diversi interventi, che potrebbero pertanto dare origine al rischio di doppio finanziamento.

Si è proceduto, sulla base della suddetta matrice, analizzando per ogni intervento (SRA o ecoschema) gli impegni sovrapponibili con ciascun altro intervento a superficie/capo.

Da tali analisi sono emerse le seguenti casistiche:

### **1 - Interventi senza impegni in comune**

Qualora tra due interventi non si riscontrino impegni coincidenti, gli stessi sono tra loro pienamente cumulabili e non esiste il rischio di doppio pagamento.

### **2 - Interventi, con o senza impegni in comune, non applicabili sulle stesse superfici**

Nel caso di due interventi che non possono avere come oggetto di impegno la stessa superficie, tali interventi sono tra loro non pertinenti (N.P.) e si esclude il rischio di doppio pagamento.

### **3 – Interventi con impegni in comune e applicabili sulle stesse superfici**

Laddove si riscontri la presenza dello stesso impegno in due diversi interventi applicabili sulla stessa superficie, è stata effettuata la verifica dell'importo dell'aiuto giustificato dal CREA nel documento "Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel Piano strategico della PAC 2023- 2027" del PSP vigente, per controllare se l'impegno in questione fosse preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto per entrambi gli interventi.

In caso negativo, si è escluso il rischio di doppio finanziamento e si dichiara la cumulabilità totale tra i due interventi in oggetto; in caso positivo, vista la sussistenza del rischio di doppio pagamento, si è proceduto al confronto tra l'importo dell'aiuto giustificato dal CREA nel sopracitato documento e l'importo stabilito a livello regionale.

Nel caso in cui i due importi coincidano, si è resa necessaria una decurtazione dell'aiuto, per uno dei due interventi, pari al valore calcolato dal CREA per l'impegno sovrapposto; se invece il valore dell'aiuto stabilito dalla Regione è inferiore a quello giustificato dal CREA, si è proceduto alle considerazioni di seguito esposte:

- se la differenza tra il massimale giustificato e l'importo stabilito a livello regionale è superiore al valore calcolato dal CREA per l'impegno comune ai due interventi, non sussiste il rischio di doppio pagamento e gli interventi sono pienamente cumulabili tra loro;
- se tale differenza è inferiore al valore dell'impegno sovrapposto, si è calcolata la riduzione del premio necessaria per rientrare nei limiti massimi assicurando il non doppio finanziamento, e si è determinato di conseguenza l'importo del premio applicabile in caso di adesione cumulata sulle stesse superfici ai due interventi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In caso di sovrapposizione di impegni tra un intervento SRA e un ecoschema, la decurtazione dell'aiuto si applica all'intervento SRA, mantenendo intatto il valore dell'ecoschema.

Di seguito si riporta l'analisi puntuale della cumulabilità per ogni intervento.

## Analisi per intervento

### SRA01 - ACA1 produzione integrata

#### *SRA01-SRA03 Azione 3.1 "Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)"*

Gli impegni sovrapponibili tra i due interventi sono:

- Divieto di utilizzo di fanghi
- Nessuna lavorazione del terreno
- Rotazione delle colture (divieto di ristoppio)

Seguono le considerazioni specifiche per ciascun impegno.

#### Divieto di utilizzo di fanghi

Nel documento di Giustificazione del CREA tale divieto non è remunerato.

#### Nessuna lavorazione del terreno

- Per terreni con pendenza inferiore al 10% gli interventi sono tra loro pienamente cumulabili, in quanto i Disciplinari di produzione integrata (DPI) non prevedono limitazioni alla lavorazione;
- Per pendenza media  $\geq$  al 10% ed inferiore al 30%, i DPI consentono le lavorazioni fino ad una profondità massima di 30 cm; quindi, si ritiene che anche per tali pendenze gli interventi siano pienamente cumulabili;
- Per pendenze superiori al 30% i DPI prevedono che non si possano eseguire lavorazioni, comportando una sovrapposizione dell'impegno con SRA03 e la conseguente non cumulabilità.

#### Rotazione delle colture

L'impegno di rotazione delle colture non è preso in considerazione, nel documento di Giustificazione del CREA, per il calcolo dell'aiuto di SRA01, eliminando quindi il rischio di doppio finanziamento.

Per quanto sopra esposto, i due interventi sono **completamente cumulabili in terreni con pendenza media inferiore al 30%**, come indicato nel PSP.

#### *SRA01-SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli*

Gli impegni sovrapponibili tra i due interventi sono:

- Divieto di utilizzo di fanghi
- Tenuta dei registri di fertilizzazione

Nel documento di Giustificazione del CREA il divieto di utilizzo di fanghi non è remunerato; pertanto, non può comportare rischio di doppio pagamento.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri, i relativi costi sono considerati all'interno dei costi di transazione, che in SRA04 sono calcolati per un valore di 83 euro/ettaro.

Il massimale giustificato dal CREA per SRA04 è pari a 468 euro/ettaro, mentre la Regione Emilia-Romagna ha stabilito un importo dell'aiuto pari a 180 euro/ettaro.

Ne deriva che la differenza tra il premio giustificato dal CREA e quello fissato dalla Regione è ampiamente superiore al valore dell'impegno sovrapposto, escludendo il rischio di doppio finanziamento. In SRA01 inoltre non esiste obbligo di impiego di ammendanti.

Per quanto sopra esposto i due interventi sono tra loro **completamente cumulabili**.

#### *SRA01-SRA07 Conversione dei seminativi a prati e pascoli*

I due interventi **non sono cumulabili** per scelta regionale, in quanto in SRA07 vi è il divieto di utilizzo di

diserbanti e prodotti fitosanitari.

#### *SRA01-SRA08 Azione 8.1 Mantenimento dei prati permanenti*

I due interventi **non sono cumulabili** per scelta regionale, in quanto in SRA08 vi è il divieto di utilizzo di diserbanti e prodotti fitosanitari.

#### *SRA01-SRA10 Sostegno alla gestione di infrastrutture ecologiche*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA01-SRA12 Azione 12.2 Corridoi ecologici*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA01-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

Gli impegni sovrapponibili tra i due interventi sono:

- Divieto di utilizzo di fanghi
- Tenuta dei registri di fertilizzazione

Nel documento di Giustificazione del CREA il divieto di utilizzo di fanghi non è remunerato; pertanto, non può comportare rischio di doppio pagamento.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri, i relativi costi sono considerati all'interno dei costi di transazione, che in SRA13 - Azione 13.1 sono calcolati per un valore di 83 euro/ettaro.

Il massimale giustificato dal CREA per SRA13 Azione 13.1 è pari a 260,7 euro/ettaro, mentre la Regione Emilia-Romagna ha stabilito un importo dell'aiuto pari a 100 euro/ettaro.

Ne deriva che la differenza tra il premio giustificato dal CREA e quello fissato dalla Regione è ampiamente superiore al valore dell'impegno sovrapposto, escludendo il rischio di doppio finanziamento. Per quanto sopra esposto i due interventi sono tra loro **completamente cumulabili**.

#### *SRA01-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA01 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

#### *SRA01-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

L'unico impegno potenzialmente sovrapponibile tra i due interventi è quello della registrazione delle operazioni, previsto come specificità regionali per SRA15.

Il calcolo dei costi di transazione elaborato dal CREA per SRA15 non comprende tuttavia i costi per le registrazioni; quindi, non esiste rischio di doppio finanziamento.

Per quanto sopra esposto i due interventi sono tra loro **completamente cumulabili**.

#### *SRA01-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA01 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

#### *SRA01-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

##### **Azione 1:**

L'unico impegno sovrapponibile tra l'intervento SRA01 e l'azione SRA19.1 è quello relativo alla regolazione delle irroratrici, la quale non è stata considerata dal CREA nel calcolo dell'aiuto per SRA01. Si esclude pertanto il

rischio di doppio finanziamento e si attribuisce **piena cumulabilità** alle due azioni.

#### **Azione 2:**

L'intervento SRA01 **non è cumulabile** con l'azione 2 dell'intervento SRA19, come indicato nel PSP.

#### **Azione3:**

SRA19 compensa solo impegni aggiuntivi rispetto a SRA01, quindi non sussiste il rischio di doppio finanziamento, l'intervento e l'azione sono pertanto **pienamente cumulabili**.

#### *SRA01-SRA22 Impegni specifici risaie*

Le azioni 1 e 2.1 di SRA22 sono **cumulabili** con l'intervento SRA01 in quanto non vi sono impegni tra essi sovrapponibili.

#### *SRA01-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

L'intervento e l'azione sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA01 non prevede pagamenti per i castagneti.

#### *SRA01-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA01-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA01-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

Gli interventi sono tra loro **non cumulabili** per la presenza di impegni in gran parte comuni.

#### *SRA01-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA01 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

### SRA03 – ACA3 Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

#### *SRA03-SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili**, come indicato nel PSP.

#### *SRA03-SRA07 Conversione seminativi a prati e pascoli*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA03-SRA08 Azione 8.1 Mantenimento dei prati permanenti*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA03-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA03-SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA03-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

Gli impegni sovrapponibili tra i due interventi sono:

- divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione;
- divieto di utilizzo dei rifiuti.

Tali divieti non sono considerati nel calcolo dell'aiuto elaborato dal CREA.

Per quanto sopra esposto i due interventi sono tra loro **completamente cumulabili**.

#### *SRA03-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA03 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

#### *SRA03-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili**.

#### *SRA03-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA03 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

#### *SRA03-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto non vi è sovrapposizione di impegni.

#### *SRA03-SRA22 Impegni specifici risaie*

L'azione 1 di SRA22 **non è cumulabile** con SRA03.

L'azione 2 è invece **non pertinente** con SRA03, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA03-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere, dal momento che SRA03 paga solo i seminativi.

#### *SRA03-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA03-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

L'unico impegno sovrapponibile tra i due interventi è quello relativo alla rotazione delle colture.

Nei calcoli dell'aiuto per SRA29 non è conteggiato il costo della rotazione, considerata baseline; pertanto, si esclude il rischio di doppio finanziamento e si considerano i due interventi **pienamente cumulabili**.

#### *SRA03-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA03 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

### **SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli**

#### *SRA04-SRA07 Conversione dei seminativi a prati e pascoli*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA04-SRA08 Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA04-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA04-SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA04-SRA13 Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

Gli impegni sovrapponibili tra i due interventi sono:

- Divieto di utilizzo di fanghi
- Divieto di utilizzo dei rifiuti
- Tenuta dei registri di fertilizzazione

Nel documento di Giustificazione del CREA i divieti di utilizzo di fanghi e dei rifiuti non sono remunerati; pertanto, non possono comportare rischio di doppio pagamento.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri, i relativi costi sono considerati all'interno dei costi di transazione, che in SRA13 Azione 13.1 sono calcolati per un valore di 83 euro/ettaro.

Il massimale giustificato dal CREA per SRA04 è pari a 468 euro/ettaro, mentre la Regione Emilia-Romagna ha stabilito un importo dell'aiuto pari a 180 euro/ettaro.

Ne deriva che la differenza tra il premio giustificato dal CREA e quello fissato dalla Regione è ampiamente superiore al valore dell'impegno sovrapposto, escludendo il rischio di doppio finanziamento.

Per quanto sopra esposto i due interventi sono tra loro **completamente cumulabili**.

*SRA04-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA04 prevede un aiuto per ettaro disuperficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

*SRA04-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

*SRA04-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA04 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

*SRA04-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto non vi è sovrapposizione di impegni.

*SRA04-SRA22 Impegni specifici risaie*

L'azione 1 di SRA22 **non è cumulabile** con SRA04 per scelta regionale.

L'azione 2 di SRA22 è invece **non pertinente** con SRA04, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA04-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA04-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA04-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA04-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

Gli interventi sono tra loro **non cumulabili**, in quanto l'unico apporto ammissibile in agricoltura biologica è quello di sostanza organica, per cui in caso di cumulo si configurerebbe il rischio di doppio finanziamento.

*SRA04-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA04 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

*SRA07 Conversione dei seminativi a prati e pascoli*

*SRA07-SRA08 Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

Gli interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

*SRA07-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA07 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

*SRA07-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA07 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

*SRA07-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA22 Impegni specifici risaie*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA29 Pagamento ai fini di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*SRA07-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA07 prevede un pagamento per ettaro di superficie,

mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

## SRA08 Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti

### *SRA08-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA12 Azione 2 Corridoi e fasce ecologiche*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

Gli interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

### *SRA08-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA08 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

### *SRA08-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA08 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

### *SRA08-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA22 Impegni specifici risaie*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

### *SRA08-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

Gli interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

### *SRA08-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA08 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

## SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche

L'intervento SRA10, per la natura dell'intervento stesso, risulta **non pertinente** con tutti gli altri interventi presi in esame dal presente documento, in quanto le superfici oggetto di impegno per SRA10 non possono essere

oggetto di impegno di altri interventi.

#### SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche

L'intervento SRA12, Azione 12.2, per la natura dell'azione stessa, risulta **non pertinente con tutti gli altri interventi** presi in esame dal presente documento, in quanto le superfici oggetto di impegno per SRA12 non possono essere oggetto di impegno di altri interventi.

#### SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale

##### *SRA13-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA13 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

##### *SRA13-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

##### *SRA13-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA13 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

##### *SRA13-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto non vi è sovrapposizione di impegni.

##### *SRA13-SRA22 Impegni specifici risaie*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

##### *SRA13-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

##### *SRA13-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

##### *SRA13-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

##### *SRA13-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto non vi sono impegni sovrapponibili.

##### *SRA13-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA13 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

#### SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

L'intervento, che prevede un pagamento per UBA soggetta a impegno, risulta **non pertinente** con tutti gli interventi che prevedono un pagamento per ettaro di superficie (SRA01, SRA03, SRA04, SRA07, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA15, SRA19, SRA22, SRA25, SRA26) e con l'intervento SRA18, che prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

##### *SRA14-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

Vi è cumulabilità esclusivamente sulle medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto per foraggiere e colture destinate a alimentazione animale.

#### *SRA14-SRA30 Benessere animale*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili** in quanto non vi sono impegni tra loro sovrapposti.

#### *SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

##### *SRA15-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA15 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

##### *SRA15-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili** in quanto non vi sono impegni tra loro sovrapposti.

##### *SRA15-SRA22 Impegni specifici risaie*

Azione 1 e 2.1 di SRA22: per il momento l'intervento e l'azione sono tra loro **non pertinenti**, ma vi potrebbe essere una cumulabilità nel caso in cui comparissero in Regione varietà di riso a rischio di erosione genetica.

##### *SRA15-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

Vi è **piena cumulabilità** in quanto gli impegni dei due interventi non si sovrappongono.

##### *SRA15-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

##### *SRA15-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

##### *SRA15-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto non si ravvisano impegni sovrapposti.

##### *SRA15-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA15 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

#### *SRA18 Impegni per l'apicoltura*

L'intervento, per la sua stessa natura, **non è pertinente con gli altri interventi** presi in esame dal documento, in quanto esso è l'unico che prevede un pagamento per beneficiario sulla base del range di alveari sotto impegno, mentre gli altri interventi hanno come unità di pagamento l'ettaro o l'UBA.

#### *SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

Le azioni di SRA19 sono **cumulabili** tra di loro, come indicato nel PSP, in quanto non prevedono impegni in comune.

##### *SRA19-SRA22 Impegni specifici risaie*

I due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto gli impegni non coincidono.

##### *SRA19-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili**, in quanto dato il numero ridottissimo di interventi fitosanitari

previsto su castagno SRA19-1 e SRA19-2 non giustificano il premio, inoltre le superfici oggetto di impegno non possono coincidere con SRA19-3 poiché non è applicabile il Disciplinare di produzione integrata per il castagno in ambito misure SRA.

#### *SRA19-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA19- SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA19-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

Per SRA19.1 i due interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto non si ravvisano impegni sovrapposti, viceversa per SRA19.2 e SRA19.3 la presenza di impegni del tutto comuni impedisce la cumulabilità degli aiuti.

#### *SRA19-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA19 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

### SRA22 Impegni specifici risaie

L'azione 1 dell'intervento è **cumulabile** con l'azione 2 – Sottoazione 2.1 in quanto non vi sono impegni in comune..L'Azione 1 e l'Azione 2 - Sottoazione 2.1 sono abbinabili a tutti gli impegni aggiuntivi. Gli impegni aggiuntivi IA.1 e IA.2 non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie come da scheda di intervento del PSP.

#### *SRA22-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA22-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

L'azione 1 e 2.1 dell'intervento SRA22 **non sono pertinenti** con l'intervento SRA26 in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA22- SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA22-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

Le azioni 1 e 2.1 dell'intervento SRA22 sono **cumulabili** con l'intervento SRA29 in quanto non vi sono impegni tra essi sovrapponibili.

#### *SRA22-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA22 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

### SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto

#### *SRA25-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA25-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA25-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro in quanto non ci sono impegni in comune.

#### *SRA25-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA25 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

#### *SRA26 Ritiro dei seminativi*

Le azioni 1 e 2 dell'intervento sono tra **loro non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

L'intervento SRA26, per la natura dell'intervento stesso, risulta **non pertinente** con tutti gli altri interventi presi in esame dal presente documento, in quanto le superfici oggetto di impegno per SRA26 non possono essere oggetto di impegno di altri interventi.

#### *SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

#### *SRA28-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *SRA28-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto SRA28 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

#### *SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

*SRA29-SRA30 Benessere animale* Gli interventi solo tra loro parzialmente cumulabili perché solo per alcune categorie di animali si verifica la completa sovrapposizione degli impegni. Pertanto, la cumulabilità di impegni sulle stesse UBA è ammessa nei seguenti casi:

- se in SRA 30 si attiva il PACCHETTO di impegni n.1 «Sostenibilità ambientale», poichè presenta impegni non sovrapponibili con SRA 29, per qualunque tipologia di animali allevata, e
- se in SRA30 si attiva il PACCHETTO di impegni n.2 «Benessere animale», limitatamente agli allevamenti bovini da latte, bovini da carne, suini ingrasso e scrofe, poiché gli impegni principali del pacchetto sono sovrapponibili solo per alcune categorie di animali allevati e non per l'intera mandria che è interamente sottoimpegno; mentre non è cumulabile per ovaiole e polli da carne perchè presenta impegni completamente sovrapponibili con SRA29.

#### *Ecoschema 1*

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 185145 del 30 marzo 2023 di modifica del DM 660087 del 23 dicembre 2022 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti." stabilisce che non è possibile la cumulabilità tra i due livelli dell'ecoschema per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

L'ecoschema 1 **non è pertinente con gli interventi a superficie**, in quanto esso prevede un pagamento per UBA.

#### *Eco1-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

Gli interventi sono tra loro **pienamente cumulabili**, in quanto non vi è sovrapposizione di impegni.

#### *Eco1-SRA18 Impegno per l'apicoltura*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto tra le specie ammissibili a Eco1 non ci sono le api.

#### *Eco1-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

SRA29 prevede una maggiorazione del premio per ettaro per le colture destinate all'alimentazione animale per le aziende con allevamenti biologici calcolata sulla base del rapporto tra le superfici e le UBA allevate.

È pertanto necessario verificare la cumulabilità prendendo in considerazione la sovrapposizione degli impegni e i relativi aiuti poiché SRA29 prevede la compensazione dei maggiori costi per l'allevamento biologico.

#### **Eco1 Livello 1 SRA29**

L'impegno *IM101 mantenimento impiego antimicrobici entro valori DDD* è comune ai due interventi, ma in SRA29 non è contabilizzato per la giustificazione dell'aiuto. Pertanto l'esito della verifica è la CUMULABILITA' degli interventi.

#### **Eco1 livello 2 SRA29**

L'impegno *4.5 - Accesso al pascolo, gestione del pascolo* è parzialmente sovrapposto tra i due interventi, ma in SRA29 non è contabilizzato per la giustificazione dell'aiuto. Pertanto l'esito della verifica è la CUMULABILITA' degli interventi.

#### *Eco1-SRA30 Benessere animale*

I due interventi sono tra loro **cumulabili**, per le motivazioni seguenti:

- con Ecoschema 1 – "Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici - livello 1 Riduzione dell'antimicrobico resistenza" che prevede che le aziende riducano l'impiego di farmaci antimicrobici, sulla base di valori medi nazionali di riferimento e non ci sono sovrapposizioni di impegni con SRA 30 azione A.

-con Ecoschema 1 – "Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici - livello 2 Adesione al sistema SQNBA con pascolamento" che prevede un sostegno per l'adesione al Sistema di certificazione SQNBA e per il pascolamento, mentre l'Impegno 4.1 attivato di SRA 30 azione A prevede il contributo per l'accesso all'aperto e non è stato attivato l'Impegno 4.5, che è indirizzato alla gestione dei capi al pascolamento.

## **Ecoschema 2**

#### *Eco2-Eco3*

I due ecoschemi sono tra loro **cumulabili**, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco2-Eco4*

I due ecoschemi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-Eco5*

I due ecoschemi sono **non cumulabili** tra loro, come previsto dal PSP.

#### *Eco2-SRA01 Produzione integrata*

L'impegno potenzialmente sovrapposto tra i due interventi è quello di gestione meccanica della copertura erbacea.

Nel documento di giustificazione economica degli aiuti, elaborato dal CREA, il costo per tale impegno in SRA01 è riferito alla voce Gestione infestanti, ed è pari a 74 euro per la vite e 5 euro per i fruttiferi.

Il costo riferito alle operazioni di sfalcio e trinciatura in Eco2 è invece pari a pari a 110 euro (costo sfalcio: 55, costo trinciatura: 55).

Per la vite non sussiste il problema del doppio pagamento, perché il margine tra il livello di aiuto giustificato dal CREA (988 euro/ha) e quello pagato dalla Regione Emilia-Romagna (450 euro/ha) è maggiore del costo attribuito all'impegno in Eco2.

Per i fruttiferi, invece, il valore dell'aiuto giustificato dal CREA coincide con quello stabilito a livello regionale (509 euro/ettaro).

Tuttavia, si riscontra un margine all'interno dell'Ecoschema 2, dove il valore giustificato dal CREA (340 euro/ha) supera l'importo unitario medio stabilito per l'ecoschema nel PSP (144 euro/ha in zone Natura 2000 e ZVN; 120 euro/ettaro in altre zone) di una cifra superiore al costo attribuito all'impegno nell'intervento SRA01 per i fruttiferi, escludendo così il rischio di doppio finanziamento.

Si fa riferimento all'importo unitario medio di 144 euro sia se che l'aiuto erogato sia inferiore all'aiuto medio, sia che sia superiore, almeno in prima applicazione. Dopo i primi due anni di applicazione sarà effettuata una revisione dei calcoli sulla base dell'importo effettivamente corrisposto.

#### *Eco2-SRA03 Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili**.

#### *Eco2-SRA07 Conversione dei seminativi a prati e pascoli*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-SRA08 Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

Azioni 10.1, 10.2, 10.3: **non cumulabili** con Eco2 per scelta regionale.

Azione 10.8: **non pertinente** con Eco2, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

I due interventi sono **cumulabili** solo relativamente all'impegno 1.01 lettera b di SRA13, in quanto quest'ultimo è l'unico compatibile con Eco2. Per gli altri impegni le tecniche sono in contrasto con quelle previste da Eco2.

#### *Eco2-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco2 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

#### *Eco2-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco2-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco2 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre

SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

#### *Eco2-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco2-SRA22 Impegni specifici risaie*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi **non sono cumulabili** tra loro per le seguenti motivazioni. Il castagneto da frutto tradizionale pur qualificabile coltura permanente si caratterizza per il fatto di rimanere a tutti gli effetti “terreno saldo”; gli interventi di lavorazione per semina sarebbero sempre soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 7 del RDL 3267/1923 e i pagamenti SRA25 sarebbero da subordinare al controllo dell’autorizzazione idrogeologica. In Emilia-Romagna, i castagneti tradizionali non vengono ordinariamente lavorati, non presentano interfile, e di norma non presentano una copertura esclusivamente erbacea continua. L’impegno 2 di ECO2 si sovrappone a un impegno specifico di SRA25 di divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti (I03/SRA25), come in parte anche l’impegno 4 di ECO2 (almeno un intervento annuale di ripulitura, vedi I01/SRA25).

#### *Eco2- SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco2-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti. Non ci sono obblighi di inerbimento nel biologico.

#### *Eco2-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco2 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

### Ecoschema 3

#### *Eco3-Eco4*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco3-Eco5*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco3-SRA01 Produzione integrata*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco3-SRA03 Azione 3.1 “Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)”*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco3-SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco3-SRA07 Conversione di seminativi a prati e pascoli*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco3-SRA08 Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco3-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

Azione 10.1: l'azione **non è cumulabile** con l'ecoschema, per scelta regionale. L'unica eccezione è l'infrastruttura ecologica 10.1.1. "fasce tampone", che invece non è pertinente, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

Azioni 10.2, 10.3 e 10.8: **non pertinenti** con l'ecoschema, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco3-SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco3-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

I due interventi sono **cumulabili solo relativamente all'impegno 1.01 lettera b di SRA13**, in quanto quest'ultimo è l'unico compatibile con Eco3. Per gli altri impegni le tecniche sono in contrasto con quelle previste da Eco3.

*Eco3-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco3 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

*Eco3-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono cumulabili tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

*Eco3-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco3 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

*Eco3-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

*Eco3-SRA22 Impegni specifici risaie*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco3-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco3-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco3-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

*Eco3-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco3 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

## Ecoschema 4

### Eco4-Eco5

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

### Eco4-SRA01 Produzione integrata

Gli impegni sovrapponibili tra i due interventi sono:

- Divieto di diserbo chimico
- Difesa integrata
- Rotazione delle colture

#### Divieto di diserbo chimico

Nel documento di Giustificazione del CREA tale divieto non è remunerato.

#### Rotazione delle colture

L'impegno di rotazione delle colture non è preso in considerazione nel documento di Giustificazione del CREA per il calcolo dell'aiuto di SRA01, eliminando quindi il rischio di doppio finanziamento.

#### Difesa integrata

Il documento di giustificazione degli aiuti predisposto dal CREA individua per Eco4 le seguenti voci di costo relative all'impegno difesa integrata:

	Gruppo 1/Gruppo 2	Gruppo 1/Gruppo 2 con impegni
riduzione dei costi per l'acquisto di diserbanti voce "Prodotti e mezzi di difesa"	€ 22	€ 45
aumento dei costi per la manodopera necessaria per il diserbo meccanico "Altri costi"	€ 17	€ 125
<b>Totale</b>	<b>€ 39</b>	<b>€170</b>

Il differenziale per ettaro relativo agli impegni di difesa integrata risulta pertanto:

$$€ 170 - € 39 = € 131$$

I costi sono suddivisi per 2, in quanto si tratta di rotazione biennale Gruppo 1 / gruppo 2, dove l'impegno relativo a difesa integrata è previsto solo per le colture del Gruppo 2:

$$€ 131 / 2 = 65,5 €$$

Questo valore è relativo al valore giustificato dal CREA di 149 euro, ma siccome è previsto un pagamento medio di 110 euro, si è proceduto a riproporzionare la quota di 65,5 euro sul valore medio:

$$€ 110/149*65,5 = 48,3 €$$

Tale valore di 48,3 euro è stato detratto dal valore massimo giustificato per l'intervento SRA01 per ciascuno dei quattro gruppi colturali che possono essere interessati da entrambi gli interventi, ottenendo il valore massimo erogabile tramite SRA01 per i terreni su cui sono richiesti entrambi gli aiuti.

Nella tabella seguente sono evidenziati in rosso i premi di SRA01 che subiscono una variazione in seguito al cumulo con Eco 4.

Cumulo ECO4/SRA1 ettaro/anno	€ SEMINATIVI	€ INDUSTRIALI	€ FORAGGERE	€ ORTICOLE
GIUST MAX - SRA 01	142	208	137	725
AIUTO RER SRA01 INTRODUZIONE senza cumulo ECO 4	120	208	90	310
AIUTO RER SRA 01 MANTENIMENTO senza cumulo ECO4	80	170	60	215
AIUTO MAX SRA01 INTRODUZIONE- quota difesa ECO4 di 48,3€	93,7	159,7	88,7	676,7
AIUTO MAX SRA01 MANTENIMENTO - quota difesa ECO4 di 48,3€	93,7	159,7	88,7	676,7
<b>AIUTO RER SRA01 INTRODUZIONE con cumulo ECO 4 (arrotondato)</b>	<b>94</b>	<b>160</b>	<b>90</b>	<b>310</b>

AIUTO RER SRA01 MANTENIMENTO con cumulo ECO (4 arrotondato)	80	160	60	215
---	----	-----	----	-----

Nel caso di ECO4 e SRA 01, con i valori di premio definiti dalla Regione Emilia-Romagna, **la cumulabilità è totale su FORAGGERE E ORTICOLE**, mentre risultano **ridotti gli aiuti di SRA 01 per i seminativi in introduzione** da 120 euro a 94 euro e **per l'introduzione e il mantenimento nel gruppo delle colture industriali**, rispettivamente da 208 euro a 160 euro e da 170 euro a 160 euro.

Si considera in ogni caso la cumulabilità fissa con il valore di 48,3 euro calcolata sul valore medio, che resta valido sia che l'aiuto erogato sull'Eco4 sia maggiore di 110 euro (valore medio) sia se che l'aiuto erogato sia inferiore all'aiuto medio, almeno in prima applicazione. Dopo i primi due anni di applicazione sarà effettuata una revisione dei calcoli sulla base dell'importo effettivamente corrisposto.

#### *Eco4-SRA03 Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)*

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti." ed in particolare l'articolo 20 "Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento", paragrafo 1, lettera c) prevede l'impegno aggiuntivo di interrimento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche, specificando che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono *ipso facto* i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui.

Tale specifica rende possibile l'applicazione congiunta di Eco4 e SRA03 Azione 3.1 anche per le aziende non zootecniche.

Inoltre, si sovrappone tra i due interventi l'impegno del divieto di ristoppio.

Considerando che il valore dell'aiuto giustificato dal CREA per SRA03 Azione 3.1 è pari a 1.068 euro/ha, mentre l'aiuto determinato dalla Regione Emilia-Romagna è di 350 euro/ha, e che l'aiuto complessivo giustificato dal CREA per Eco4 è 149 euro/ha, ne deriva che il margine per la Regione su SRA03 Azione 3.1 supera nettamente il valore attribuito al divieto di ristoppio in Eco4, escludendo il rischio di doppio finanziamento dell'impegno stesso.

Per tali ragioni i due interventi si ritengono **pienamente cumulabili**.

#### *Eco4-SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco4-SRA07 Conversione dei seminativi a prati e pascoli*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

#### *Eco4-SRA08 Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco4-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco4-SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale.

#### *Eco4-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

#### *Eco4-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco4 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

*Eco4-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

*Eco4-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco4 prevede un aiuto per ettaro di superficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per beneficiario sulla base di range di alveari sotto impegno.

*Eco4-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro, in quanto non vi sono impegni sovrapposti.

*Eco4-SRA22 Impegni specifici risaie*

L'ecoschema è cumulabile con l'intervento solo per il primo o ultimo anno di ciclo colturale, in quanto per l'Ecoschema 4 deve essere garantita la rotazione annuale.

*Eco4-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco4-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco4- SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco4-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

In SRA 29, è prevista la compensazione dell'impegno relativo alla rotazione delle colture e gli impegni di difesa biologica, che sono comuni a Eco4.

Al fine di evitare doppio finanziamento, si considera pertanto cumulabile solo la quota relativa alla transazione.

La quota di costi di transazione per Eco 4 è pari a 37 euro. Tale quota è riferita al valore massimo giustificato di 149 euro. Essendo il pagamento medio di 110 euro/ha, si è riproporzionata tale quota sul valore medio:

$$110/149*37=27,3 \text{ €}$$

Questo valore di 27,3 euro si è detratto dal valore medio di 110 euro, ottenendo la quota (non cumulabile) restante del premio dell'ecoschema, pari a 82,7 euro.

Si è quindi proceduto a sottrarre tale quota dal valore massimo giustificato per l'intervento SRA29 per ciascuno dei 4 gruppi colturali che possono essere oggetto dei due gli interventi, ottenendo il valore massimo erogabile tramite SRA29 per i terreni su cui sono richiesti entrambi gli aiuti.

<i>Cumulo ECO4/SRA29</i>	€ SEMINATIVI	€ INDUSTRIALI	€ FORAGGERE	€ ORTICOLE
GIUST MAX - SRA 29	324	670	246	2.603
AIUTO RER SRA29 CONVERSIONE senza cumulo ECO 4	187	381	150	463
AIUTO RER SRA29 MANTENIMENTO senza cumulo ECO4	140	321	90	391
AIUTO MAX SRA29 CONVERSIONE- quota difesa ECO4 di 82,7€	241,3	587,3	163,3	2.520,3
AIUTO MAX SRA29 MANTENIMENTO - quota difesa ECO4 di 82,7€	241,3	587,3	163,3	2.520,3
<b>AIUTO SRA29 CONVERSIONE con cumulo ECO 4 (arrotondato)</b>	<b>187</b>	<b>381</b>	<b>150</b>	<b>463</b>
<b>AIUTO SRA29 MANT con cumulo ECO 4 (arrotondato)</b>	<b>140</b>	<b>321</b>	<b>90</b>	<b>391</b>

Come si evince dalla tabella, con i valori di premio definiti dalla Regione Emilia-Romagna **la cumulabilità è totale** su tutti i 4 gruppi colturali sia in conversione che mantenimento.

Si considera in ogni caso la cumulabilità fissa con il valore di 27,3 euro calcolata sul valore medio, che resta valido sia che l'aiuto erogato sull'Eco4 sia maggiore di 110 euro (valore medio) sia se che l'aiuto erogato sia inferiore all'aiuto medio, almeno in prima applicazione. Dopo i primi due anni di applicazione sarà effettuata una revisione dei calcoli sulla base dell'importo effettivamente corrisposto.

#### *Eco4-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti**, in quanto Eco4 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.

### **Ecoschema 5**

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, come modificato dal DM n. 0289235 del 28 giugno 2024 recante "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024." stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'ecoschema 5 "Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori" sia costituito da due livelli di attuazione:

- Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di ecoschema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

#### *Eco5-SRA01 Produzione integrata*

I due interventi **non** risultano **cumulabili** per il livello 1 di Eco5, ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI non soggetta ad aiuto in SRA01. Per quanto concerne il livello 2 di Eco5 gli interventi sono tra loro **cumulabili** solo sulle colture arboree, in quanto per i seminativi gli impegni sono in netta prevalenza affini tra i due interventi. Vi è quindi una cumulabilità degli impegni, ma non dei pagamenti, ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI non soggetta ad aiuto in SRA01.

#### *Eco5-SRA03 Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro per quanto concerne il livello 2 di Eco5, in quanto non vi sono impegni sovrapposti, mentre risultano **non pertinenti** per il livello 1 di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco5-SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro per quanto concerne il livello 2 di Eco5, in quanto non vi sono impegni sovrapposti, mentre risultano **non pertinenti** per il livello 1 di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

#### *Eco5-SRA07 Conversione di seminativi a prati e pascoli*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per entrambi i livelli di Eco5.

#### *Eco5-SRA08 Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco5-SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco5-SRA12 Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco5-SRA13 Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro per quanto concerne il livello 2 di Eco5, in quanto non vi sono impegni sovrapposti, mentre risultano **non pertinenti** per il livello 1 di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco5-SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto Eco5 prevede un aiuto per ettaro disuperficie, mentre SRA14 prevede un pagamento per UBA.

*Eco5-SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità*

I due interventi sono **cumulabili** tra loro **parzialmente** per quanto concerne il livello 2 di Eco5, in quanto non vi sono impegni sovrapposti, solo per le colture arboree, escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare, in quanto per i seminativi gli impegni sono in netta prevalenza affini tra i due interventi. Vi è quindi una cumulabilità degli impegni, ma non dei pagamenti. I due interventi **non** risultano invece **pertinenti** per il livello 1 di Eco5.

*Eco5-SRA18 Impegni per l'apicoltura*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto Eco5 prevede un aiuto per ettaro disuperficie, mentre SRA18 prevede un pagamento per range di alveari.

*Eco5-SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci*

I due interventi non risultano pertinenti per il livello 1 di Eco5. I due interventi sono invece **cumulabili parzialmente** per quanto concerne il livello 2 di Eco5, in quanto non vi sono impegni sovrapposti, limitatamente alle colture arboree (non è invece cumulabile sui seminativi).

*Eco5-SRA22 Impegni specifici risaie*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco5-SRA25 Azione 3 Castagneti da frutto*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per entrambi i livelli di Eco5 per scelta regionale.

*Eco5-SRA26 Ritiro dei seminativi dalla produzione*

I due interventi sono tra loro **non cumulabili** per scelta regionale per entrambi i livelli dell'Eco 5.

*Eco5-SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali*

I due interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto le superfici oggetto di impegno non possono coincidere.

*Eco5-SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica*

I due interventi non risultano cumulabili per il livello 1 di Eco5, ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI non soggetta ad aiuto in SRA29. Per quanto concerne il livello 2 di Eco5 i due interventi sono tra loro **cumulabili** solo per le colture arboree, in quanto per i seminativi gli impegni sono in netta prevalenza affini tra i due interventi. Per i seminativi è quindi ammessa la cumulabilità degli impegni, ma non dei pagamenti le superfici Di Eco 5 livello 2 possono essere considerate SOI non soggetta ad aiuto in SRA29.

#### *Eco5-SRA30 Benessere animale*

Gli interventi sono tra loro **non pertinenti** per entrambi i livelli di Eco5, in quanto Eco5 prevede un pagamento per ettaro di superficie, mentre SRA30 prevede un pagamento per UBA.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO  
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-  
2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI  
INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE  
AMBIENTE DEL CoPSR 2023-2027 E DELLE  
PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI IN  
PROSECUZIONE, APPLICABILI ALLE  
DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL  
2026

## **Indice**

1. Campo di applicazione
2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027
3. Gestione finanziaria
4. Domande di sostegno e domande di pagamento
5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115
6. Osservanza della condizionalità rafforzata e dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) a partire dal 2026
7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
8. Controlli e sanzioni

## 1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, per i nuovi impegni decorrenti a partire dal 1° gennaio 2026 del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di pagamento 2026 e annualità successive presentate a seguito delle concessioni approvate in applicazione:

- dei bandi 2023, 2024 e 2025, approvati con Deliberazioni della Giunta regionale n. 2375/2022, n. 2133/2023, n. 2170/2023, n. 2246/2023, n. 2337/2023, n. 2383/2024, n. 2384/2024 e n. 2385/2025 e loro modifiche ed integrazioni, tranne nei casi in cui sia esplicitamente indicata l'esclusione;
- dei bandi relativi alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali e per il settore biologico) ancora in corso, attivate con precedenti programmazioni.

Per impegni in proseguimento SRA28 (nuovi impegni e premi per imboschimenti realizzati in precedenti periodi di programmazione ancora da corrispondere) si rimanda al contenuto dei bandi, con riguardo a disposizioni specifiche relative ai beneficiari, alla modifica delle domande di sostegno in corso di impegno e ai subentri. Per le domande relative agli interventi SRA18 e SRA30, oltre a quanto previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda al contenuto dei relativi bandi.

### 1.1. Beneficiari

Gli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo (Agricoltore singolo o associato):** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci. Gli agricoltori singoli o associati devono essere in possesso di Partita IVA agricola o combinata.
- **Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati):** soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale

titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Qualora il pagamento riguardi i capi allevati e gli alveari, i richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA o gli alveari detenuti, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio di ciascuna annualità) oppure secondo quanto previsto nei singoli bandi SRA. La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

I beneficiari, inoltre, hanno l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applicano le riduzioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 e ss.mm.ii., in applicazione del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e del Decreto ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 e loro ss.mm.ii..

## **2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027**

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027.

### **2.1. Definizioni**

- **Zonizzazione:** delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- **Ente gestore della cartografia:** Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione degli Interventi SRA oggetto delle presenti disposizioni.
- **Sistema informativo (GIS) di AGREA:** sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 2022/1172.
- **Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG):** sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

### **2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle**

Le zone individuate dal CoPSR sono attribuite alle parcelle mediante intersezione informatizzata con i tematismi cartografici. Per ciascun tematismo esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi. I criteri di attribuzione sono precisati al punto 2.4 delle presenti disposizioni.

### **2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del CoPSR 2023-2027**

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle", riguarda unicamente la cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

I bandi relativi ai singoli Interventi del CoPSR 2023-2027 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascuno specifico Intervento, se rilevante ai fini delle ammissibilità e delle priorità in fase di selezione.

Per quanto concerne le attribuzioni delle priorità o delle ammissibilità legate alle UBA, si rimanda ai singoli bandi per le modalità applicative.

## **2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati**

A seconda della disponibilità delle informazioni (anche storiche) e degli applicativi, possono essere utilizzate sia intersezioni grafiche fra le parcelle e i poligoni delle zonizzazioni, sia confronti alfanumerici derivati dall'intersezione fra le particelle catastali ed i tematismi delle diverse zonizzazioni tramite l'allineamento GIS nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

### **2.4.1 Attribuzione a zonizzazioni per confronto alfanumerico**

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal CoPSR, in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende agricole.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella catastale interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione: le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle catastali che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle catastali che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella catastale, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA deve importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni.

Il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle parcelle/particelle aziendali alle delimitazioni geografiche dei vari tematismi.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati messi a disposizione dal Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

### **2.4.2 Attribuzione a zonizzazioni per intersezione grafica**

L'appartenenza delle parcelle aziendali a una zonizzazione può essere determinata attraverso la sovrapposizione grafica col tematismo sul sistema grafico dell'applicativo SIAG per la presentazione delle domande di sostegno. Il risultato della sovrapposizione, ossia l'intersezione tra i due strati, definisce la geometria della parcella che ricade nella zona.

## **2.5. Aggiornamento della cartografia**

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare

costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

## **2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione degli interventi del CoPSR 2023-2027**

Per perseguire gli obiettivi specifici degli Interventi SRA, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni, classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con deliberazione regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna, sono riportate nella seguente Tabella 1, a cui sono state aggiunte le zone svantaggiate soggette a vincoli naturali.

Le indicazioni di uso ai fini della selezione e/o della ammissibilità delle singole delimitazioni sono riportate all'interno dei singoli bandi degli interventi SRA nel paragrafo "Aree di applicazione prioritarie" oppure all'interno del Paragrafo "Condizioni di ammissibilità". I singoli bandi potranno riportare anche eventuali ulteriori zonizzazioni utilizzate e relative fonti normative o altri riferimenti analoghi.

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

<b>Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</b>			
<b>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>			
	<b>N.</b>	<b>TEMATISMO</b>	<b>Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)</b>
Aree a prevalente tutela naturalistica	<b>1</b>	Zone di tutela naturalistica	art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	<b>2</b>	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	<b>3</b>	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
	<b>4</b>	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
	<b>5</b>	Reti ecologiche	Art. 7 della L.R. 6/2005 e Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243/2009 per la rete ecologica di rango regionale Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) per il dettaglio a livello provinciale
	<b>6</b>	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
	<b>7</b>	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 Art. 41
	<b>8</b>	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 Art. 19
	<b>9</b>	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 Art. 43
	<b>10</b>	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	Non è oggetto di specifica delimitazione regionale. Le aree a HVN vengono considerate corrispondenti all'insieme delle aree di cui ai punti da 1 a 9
Aree a prevalente tutela paesaggistica	<b>11</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	<b>11bis</b>	Paesaggi rurali di interesse storico	Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui all'art. 4 del DM n. 17070/2012
	<b>11 ter</b>	Aree di notevole interesse pubblico	Art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 (vincolo paesaggistico)

## Aree caratterizzate da criticità ambientali

	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della DG Ambiente n. 1192 del 2014 che identifica i comuni con carico di N < 127 kg/ha
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	Direttiva 91/676/CEE Deliberazione della Giunta regionale n. 309 dell'8 marzo 2021
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Artt. 17 e 34 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali Provinciali di Coordinamento (PTCP)
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Art. 28 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) Deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 "Aggiornamento del registro delle aree protette" – paragrafo 4: "Zone di protezione delle acque sotterranee"
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) Deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 "Aggiornamento del registro delle aree protette" – paragrafo 4: "Zone di protezione delle acque sotterranee"
	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	Deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 "Aggiornamento del registro delle aree protette" – paragrafo 9: Aree sensibili
	19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto	Deliberazione della Giunta regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"
	20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci	Deliberazione della Giunta regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"
	21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e Piani Urbanistici Generali (PUG) comunali
	22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF	Non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20

### Aree caratterizzate da criticità ambientali

	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	“PAIR 2020” - approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 e successive modifiche e integrazioni
Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	Cartografia trasmessa con nota Prot. 15/12/2022.1232152.I dalla DG “Cura del territorio e dell'ambiente” (sono considerate aree a rischio di erosione quelle con perdita stimata > 5 t/ha/anno)

### Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province

	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Fasce altimetriche	25	Pianura	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Montagna	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
Aree Montane e Interne	26	Aree eleggibili per le Strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI)	Previste dal Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 44/2021) e definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 04/04/2022
Regimi di Qualità	27	Prodotti Dop e Igp – Marrone di Castel del Rio IGP	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1468 della Commissione UE del 6 settembre 2021 (trasposizione della zona geografica approvata in formato grafico realizzata da DG Agricoltura Caccia e Pesca)
Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	28a	Zone montane - art. 32, par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013	Reg. (UE) 1305/2013 artt. 31-32, Reg (UE) 2017/2393, Reg. (UE) 2021/2115 art. 71, DM 8 giugno 2020, n. 6277 e ss.mm.ii., Allegato 22 al PSR 2014-2022 della Regione Emilia-Romagna.
	28b	Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane - art. 32, par. 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 – includono le ex zone svantaggiate collinari	

## **2.7 Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento**

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi per le SRA è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dei bandi, come previsto al punto 2.5.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell'annualità o del periodo di impegno, ai fini dell'ammissibilità rimane valida l'attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle/particelle catastali così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l'annualità o il periodo di impegno. Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **3. Gestione finanziaria**

A seguito della decisione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 di approvazione della proposta di modifica del Piano Strategico italiano della PAC 2023-2027, il periodo di impegno per interventi attuati a norma dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/211 con adesione al 1° gennaio 2026 è fissato in tre anni. Pertanto, la ripartizione finanziaria attribuita ai bandi unici regionali con decorrenza impegni 1° gennaio 2026 garantisce la copertura degli impegni del PSP 2023-2027, afferenti alle relative SRA, esclusivamente fino all'annualità 2028 compresa.

Per quanto concerne i bandi unici regionali con decorrenza impegni 1° gennaio 2023, 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, si specifica che la dotazione finanziaria attribuita garantisce la copertura degli impegni del PSP 2023-2027, afferenti alle relative SRA, esclusivamente fino all'annualità 2027 compresa.

## **4. Domande di sostegno e domande di pagamento**

### **Vincoli derivanti da norme e discipline cogenti**

Secondo quanto previsto dall'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, in coerenza con la regolamentazione comunitaria delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale, il sostegno relativo agli interventi agro-clima-ambientali è concesso in ragione dell'effettivo costo aggiuntivo o della perdita di reddito conseguente agli impegni di gestione volontariamente assunti dal beneficiario. Pertanto, le domande di sostegno e di pagamento per tali interventi sono ammissibili solo qualora gli impegni assunti oltrepassino quanto già imposto da norme e discipline cogenti. Il mancato rispetto di tale condizione comporta per le superfici interessate la non ammissibilità e non finanziabilità del sostegno e la decadenza parziale o totale dalle concessioni già disposte, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste.

### **4.1. Domande di sostegno**

La domanda di sostegno è unica per tutte le parcelle agricole e forestali (esclusivamente per SRA28) oggetto degli impegni ricadenti sul territorio regionale. All'interno di ciascun intervento SRA i bandi indicano l'eventuale esigenza di presentare una domanda per ciascuna Azione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla "Procedura operativa generale

per la presentazione delle domande” e sue modifiche ed integrazioni. AGREA può dettagliare, in accordo con la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area o del Settore competente.

Sono ammissibili domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sui bandi del CoPSR 2023-2027 solo su superfici/UBA/alveari che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, fatte salve le possibili cumulabilità indicate nei bandi di ciascun intervento SRA o Tipo di operazione in prosecuzione dalle precedenti programmazioni, come riportato al paragrafo 6.1 delle presenti disposizioni comuni.

#### **4.2. Cumulabilità fra Interventi SRA e tra SRA ed Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)**

Nella seguente tabella sono riportate le cumulabilità consentite sulle medesime superfici/UBA/alveari tra interventi SRA oggetto dei bandi con inizio impegno 01/01/2026 o in prosecuzione da impegni in corso. Sono inoltre indicate le cumulabilità totali o parziali con i Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2115/2021 (di seguito definiti Ecoschemi o abbreviati in “ECO” o “ES”). Sia per gli interventi SRA sia per gli Ecoschemi si fa riferimento a quanto specificato all'Allegato 10 alla deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun intervento SRA. Siccome gli Ecoschemi possono essere oggetto annualmente di modifiche a livello nazionale in merito agli impegni, la cumulabilità fra interventi SRA ed Ecoschemi dovrà essere verificata anch'essa annualmente sui relativi documenti di indirizzo.

In caso di cumulo fra interventi SRA soggetti ad un massimale è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati. La riduzione si applica alla SRA con aiuto/ha maggiore. Le decurtazioni applicate rimangono in essere sulle annualità precedenti anche in caso di rinunce, revoche o recuperi che possono intervenire nelle annualità successive.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene per via informatica in base ai dati contenuti in domanda, fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Nella Tabella 2 che segue sono indicate con “x” le possibili sovrapposizioni fra i diversi interventi *SRA e gli Ecoschemi*.

Tabella 2 – Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi.

	ECO 1 liv. 1*	ECO 1 liv. 2*	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5 liv 1°	ECO 5 liv 2°	SRA 01	SRA 03 az. 1	SRA 04	SRA 07	SRA 08 az. 1	SRA 10	SRA 12 az. 12.2	SRA 13 az. 1	SRA 14	SRA 15	SRA 18	SRA 19 az. 1	SRA 19 az. 2	SRA 19 az. 3	SRA 22 az.1 e az. 2.1	SRA 25 az. 3	SRA 26	SRA28 az. 28.6 e 28.7	SRA 29	SRA30
ECO-1liv.1*																X										X	X
ECO-1liv.2*																X										X	X
ECO-2				X				X							X (5)		X (7)		X	X	X					X	
ECO-3			X				X	X		X					X (6)		X (8)		X	X	X					X	
ECO-4							X	X (1)	X	X					X		X		X	X	X	X (15)				X	
ECO-5 liv 1°							X	(3)																		(3)	
ECO-5 liv.2°				X	X	X		X (2)	X	X (17)					X		X (9)		X (10)	X (11)	X (12)					X (13)	
SRA01			X	X	X (1)	(3)	X (2)		X (4)	X					X		X		X		X	X					
SRA03 az. 1					X		X	X (4)							X				X	X	X					X	
SRA04				X	X		X (17)	X							X				X	X	X						
SRA07																											
SRA08 az. 1																											
SRA 10 az.10.1, 10.3 e 10.8																											
SRA 12 az. 12.2																											
SRA13 az. 1			X (5)	X (6)	X		X	X	X	X									X	X	X					X	
SRA14	X	X																								X (14)	X
SRA15			X (7)	X (8)	X		X (9)	X											X	X	X		X			X	
SRA18																											
SRA19 az. 1			X	X	X		X (10)	X	X	X					X		X				X	X	X			X	
SRA19 az. 2			X	X	X		X (11)		X	X					X		X		X		X	X					
SRA19 az. 3			X	X	X		X (12)	X	X	X					X		X		X	X		X					
SRA 22 az. 1 e az. 2.1					X (15)			X											X	X	X					X	
SRA 25 az. 3																	X									X	
SRA 26																											
SRA28 az. 28.6 e 28.7																											
SRA29	X	X	X	X	X	(3)	X (13)		X						X	X (14)	X		X			X	X				X (16)
SRA30	X	X														X										X (16)	

\*Il livello 1 e il livello 2 di ECO 1 non sono cumulabili tra loro.

- (1) SRA01 cumulabile con ECO 4 su tutte le colture integralmente ad eccezione di cumulabilità parziale nei seminativi (solo introduzione) e colture industriali (introduzione e mantenimento) sulle quali si applica un aiuto ridotto
- (2) SRA01 cumulabile con ECO 5.2 solo su colture arboree
- (3) SRA01 e SRA29 non sono cumulabili con ES 5.1 ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI non soggetta ad aiuto
- (4) SRA03 cumulabile con SRA01 solo per terreni con pendenza < 30%
- (5) SRA13 cumulabile con ECO 2 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (6) SRA13 cumulabile con ECO 3 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (7) SRA15 cumulabile con ECO 2 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (8) SRA15 cumulabile con ECO 3 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (9) SRA15 cumulabile con ECO 5.2 solo su colture arboree escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (10) SRA19.az1 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (11) SRA19.az2 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (12) SRA19.az3 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (13) SRA29 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (14) SRA29 cumulabile con SRA14 sulle medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto per foraggiere e colture destinate a alimentazione animale
- (15) SRA22 az1 e az2.1 cumulabile solo per il primo o ultimo anno di ciclo colturale, in quanto per l'ECO4 deve essere garantita la rotazione annuale
- (16) SRA29 cumulabile con SRA30 parziale: se si attiva il PACCHETTO 1 «Sostenibilità ambientale», per qualunque tipologia di animali allevata, e/o se si attiva il PACCHETTO 2 «Benessere animale», per gli allevamenti bovini da latte, bovini da carne, suini ingrasso e scrofe. In caso di richiesta sulle stesse UBA degli interventi non cumulabili di SRA29 e SRA30 la priorità verrà data a SRA29.
- (17) ECO 5.2 è potenzialmente cumulabile con SRA04 in quanto gli impegni non si sovrappongono, ma attualmente le colture previste con l'adesione a ECO 5.2 non sono ammissibili a sostegno con l'intervento SRA04 perché non in possesso di disciplinare di produzione integrata.

Le superfici/UBA/alveari oggetto di interventi SRA o di impegni in corso di validità delle passate programmazioni, su cui siano stati richiesti anche Ecoschemi per i quali non è prevista cumulabilità come da Tabella 2:

- non potranno essere ammesse, qualora la richiesta di adesione agli Ecoschemi sia accertata in fase di istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno di interventi SRA;
- qualora la richiesta di adesione agli Ecoschemi sia accertata in fase di istruttoria delle domande di pagamento degli interventi SRA o delle domande di pagamento per impegni in corso di validità delle passate programmazioni:
  - non potranno essere oggetto di pagamento dei sostegni finanziari dello sviluppo rurale;
  - potranno essere oggetto delle esclusioni e delle riduzioni dei pagamenti dei sostegni finanziari dello sviluppo rurale, previste dalle normative regionali e/o nazionali, qualora l'adesione all'Ecoschema determini il mancato rispetto degli impegni degli interventi SRA (fatta salva l'individuazione delle superfici come SOI non soggetta ad aiuto) o degli impegni in corso di validità delle passate programmazioni.

### 4.3. Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla Tabella 3. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Tabella 3 – Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di SRA

	<b>appezzamenti fissi</b>	<b>appezzamenti variabili</b>
SRA01 - produzione integrata	x	
SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli	x	
SRA04 - apporto sostanza organica suoli		x
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli	x	
SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti	x	
SRA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche	x	
SRA12 - Azione 12.2 - colture a perdere, corridoi ecologici e fasce ecologiche	x	
SRA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici		x
SRA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità*	n.a.	n.a.
SRA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	x (arboree)	x (erbacee)
SRA18 - impegni per l'apicoltura	n.a.	n.a.
SRA19 - riduzione impiego fitofarmaci		x
SRA22 - impegni specifici risaie		x
SRA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	x	
SRA26 - ritiro seminativi dalla produzione	x	
SRA28 - sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	x	
SRA29 - produzione biologica	x	
SRA30 - benessere animale*	n.a.	n.a.
* pagamento a UBA		

#### 4.4. Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella 4 – conversione dei capi di bestiame in UBA

Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

#### 4.5. Domande di pagamento

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta domanda di pagamento nelle modalità stabilite da AGREA.

Per gli interventi SRA afferenti alle misure a superficie/UBA/alveari, le domande di pagamento devono essere presentate per ogni annualità entro i termini fissati a livello nazionale dal D.M. n. 147385/2023 e successive modifiche e integrazioni, in base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2021/540.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale “Domanda di pagamento” i beneficiari di sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi agli Interventi SRA, relativi:

- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 – Reg. (CE) 2005/1698;
- alle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 del Reg. (UE) n. 2013/1305.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale domanda di pagamento anche i beneficiari di premi ancora dovuti per imboschimenti analoghi agli attuali interventi SRD05 e SRD10 realizzati in precedenti periodi di programmazione (sottomisura 8.1 PSR 2014-2022 e corrispondenti imboschimenti di precedenti programmazioni).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina, altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte della Struttura preposta, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno, l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.7.

#### **4.6. Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dall'annualità di pagamento 2026, indipendentemente dalla data di decorrenza iniziale dell'impegno e pertanto anche alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali e agricoltura biologica) ancora in corso, attivate con precedenti programmazioni, in quanto i Reg. (UE) n. 1305/2013 e n. 807/2014 trovano applicazione all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore solo fino al 31 dicembre 2025.

##### **4.6.1 Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari**

Il periodo di impegno per il sostegno degli interventi a superficie o a capo/UBA/alveare è riferito agli anni solari (dall'1/1 al 31/12), fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi. Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
  - le superfici (o i capi/UBA/alveari) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
  - le superfici (o i capi/UBA/alveari) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### **4.6.2 Subentro negli impegni e nella conduzione**

Secondo quanto definito al punto 5 del paragrafo 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” del PSP 2023-2027, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi con le conseguenze dettagliate ai paragrafi 4.6.1 e 4.6.3 in base alla casistica di perdita di conduzione.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In relazione al subentro si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario (di seguito cedente) trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve inoltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, entro 60 giorni dall'effettivo cambio di conduzione sulla base dei contratti caricati in Anagrafe regionale e secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. Tale procedura dovrà essere espletata attraverso il Sistema informativo SIAG per le domande presentate in SIAG, mentre per le domande presentate in SOP si procederà con la comunicazione cartacea.

A seguito della verifica dei requisiti del subentrante, la Struttura competente adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono reperibili anche sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Il numero massimo di subentri per l'intero periodo di impegno è di due per ogni CUAA e per ciascuna concessione riferita ad una domanda di sostegno iniziale, ad esclusione degli interventi SRA28, per i quali si rimanda al contenuto dei relativi bandi, nonché degli altri interventi di durata decennale o ventennale, degli interventi SRA10 e SRA26 e degli interventi a capo e ad alveari.

Il numero di subentri viene calcolato a carico del solo subentrante titolare di ciascuna domanda di subentro. Ai fini del computo, si considerano le domande di subentro presentate nell'intero periodo di impegno ed ammesse dalla Struttura competente. Sono esclusi dal computo i casi di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o di decesso del titolare dell'impresa individuale.

Eventuali subentri relativi a cambi di conduzione avvenuti nel corso delle annualità precedenti al 2025 non verranno conteggiati.

Inoltre, non verranno conteggiati a carico dei beneficiari subentranti i subentri relativi a cambi di conduzione successivi al 1° gennaio 2025, qualora avvenga la riacquisizione della conduzione di superfici cedute nel corso del 2023 e 2024.

Per la determinazione dell'annualità in cui vi è l'effettivo cambio di conduzione si fa riferimento esclusivamente alla data indicata nei contratti registrati in Anagrafe delle Aziende agricole.

A seguito di subentro parziale, il calcolo della tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% della SOI (o capi/UBA/alveari) di cui al punto 4.6.1. si riferisce alle nuove SOI (o capi/UBA/alveari) risultanti dal subentro, rimaste rispettivamente in carico al cedente e a quelle concesse al cessionario (subentrante).

### **4.6.3 Perdita di conduzione durante il periodo di impegno**

Per gli Interventi pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 le superfici/UBA/alveari devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI., come precedentemente stabilito al punto 4.6.1 "Variazione delle superfici o di numero di capi/UBA/alveari".

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la proprietà della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

La perdita di conduzione di superfici oggetto di impegno deve essere comunicata alla Struttura competente secondo le modalità definite nella Procedura di presentazione delle domande AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

#### **4.6.4 Ritiro volontario delle domande da parte del beneficiario**

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Tale possibilità non è consentita qualora il beneficiario sia stato già informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o che sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Le rettifiche delle domande/dichiarazioni sopracitate riguardano la riduzione dell'importo richiesto a premio per l'anno, ma non modificano la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA/alveari.

Le rinunce totali/parziali agli impegni presenti in domanda modificano permanentemente la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA/alveari. Pertanto, nel caso di rinunce volontarie totali o parziali dell'impegno, il beneficiario è in ogni caso tenuto ad effettuare tempestivamente una comunicazione di rinuncia all'impegno alla Struttura competente e secondo le modalità stabilite nelle procedure di AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

Per le superfici/UBA/alveari oggetto di impegni pluriennali – fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno entro i limiti stabiliti al paragrafo 4.6.1. Tali ritiri, pertanto, possono determinare l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

#### **4.6.5 Revoca delle domande di aiuto/sostegno**

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto/sostegno determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi ed è determinata secondo quanto previsto dal D.M. n. 93348/2024 e dalle deliberazioni regionali attuative.

#### **4.7 Forza maggiore e circostanze eccezionali**

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116, nonché all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 per le tempistiche dei conseguenti adempimenti, e alla Comunicazione COM(2024)225 del 30/05/2024 della Commissione al Consiglio sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della clausola di forza maggiore e di circostanze eccezionali sulla base di una zona anziché di una valutazione caso per caso.

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause

di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni o per i periodi durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Per gli interventi oggetto di queste disposizioni non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Per le procedure da seguire per il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali si rimanda alle specifiche disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA.

## **5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi del richiamato articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## **6. Osservanza della condizionalità rafforzata e dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) a partire dal 2026**

Con atto n. 4136 del 28/02/2025 l'Autorità di Gestione del CoPSR 2023-2027 ha definito il quadro di riferimento delle risorse finanziarie da utilizzare per i pagamenti degli aiuti riferiti ad impegni agro-clima-ambientali in corso attivati nei precedenti periodi di programmazione, disponendo per essi l'esclusivo utilizzo delle risorse previste per la programmazione 2023-2027 a partire dai pagamenti degli impegni riferiti all'annualità 2025 e per le annualità residue dell'attuale programmazione.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art 12 del Reg. (UE) n. 2022/1172 e dal Reg. (UE) n. 2024/1468 le aziende, i cui impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 siano ancora in corso, devono rispettare, per tutta la durata residua degli impegni, le norme di condizionalità rafforzata ed ogni altro requisito di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, di seguito riportati:

1. requisiti di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 come modificato dal Reg. (UE) n. 2024/1468 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
2. condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;

4. altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Nella tabella seguente sono riportati gli impegni che proseguono la loro durata oltre il 2025 e la relativa corrispondenza con i nuovi interventi del PSP 2023-2027.

*Tabella 5 – Equivalenza degli impegni fra Tipi di Operazione PSR 2014-2022 e Interventi PSP 2023-2027*

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	Intervento PSP 2023-2027
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 1 Conversione a pratiche e metodi biologici

## 6.1 Cumulabilità con interventi della programmazione 2023-2027

Verificato che per gli interventi agro-clima-ambientali incluso l'agricoltura biologica, sono stati confermati gli stessi impegni previsti all'interno dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 della programmazione 2014-2022 e, a seguito di una verifica puntuale del livello degli aiuti e degli impegni previsti per le superfici aderenti a tali impegni e gli interventi agro-clima-ambientali previsti dall'art. 70 del Reg. n. 2021/2115, nonché agli Ecoschemi, è ammessa la possibilità di cumulare totalmente o parzialmente gli aiuti secondo lo schema sotto riportato:

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA ed Ecoschemi cumulabili
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	-
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	-
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ES1 Liv.1 e Liv.2 ES2; ES3; ES4; ES5.2 (cumulabile solo su arboree)

### Casi di cumulabilità parziale fra Tipi di operazione PSR 2014-2022 ed Ecoschemi:

I soli casi di cumulabilità parziale sono di seguito riportati:

- TO 11.1.01 con ES5.2: il finanziamento dell'ES5.2 è interamente ammesso solo sulle colture arboree.

Nei casi di cumulabilità parziale le aziende hanno diritto di recedere anticipatamente dagli impegni senza incorrere in penalizzazione per gli importi già erogati nelle precedenti annualità.

## 7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno

Premesso che resta valido in ogni caso il divieto di doppio finanziamento degli stessi interventi SRA e di eventuali interventi analoghi finanziati con i programmi operativi degli interventi settoriali, i bandi dei singoli Interventi SRA riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

## 8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante "Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023";
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1888 del 30 settembre 2024, recante "Disposizioni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni assunti per l'intervento SRA-ACA 18 "Impegni per l'apicoltura", ai sensi del Regolamento (UE) n.2021/2115";
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025 recante "Approvazione del quadro sanzionatorio per gli interventi SRA22 e SRA26 del CoPSR 2023-2027 e modifiche alle deliberazioni n. 830/2024 e n. 2383/2024";
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2025 recante "Disposizioni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni assunti per l'intervento SRA-ACA 30 "Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115";

- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici/UBA/alveari oggetto di pagamento.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
2023-27

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70****

**INTERVENTO SRA03 - ACA3 - tecniche di lavorazione ridotta dei suoli**

**Azione 03.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA03 - ACA3 - tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (di seguito indicato come SRA03) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica.

In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO<sub>2</sub> che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a tre anni e un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare continuativamente le tecniche di agricoltura conservativa, in particolare attraverso l'eliminazione delle lavorazioni, l'introduzione della semina diretta, il mantenimento della copertura del terreno e l'adozione di un adeguato avvicendamento colturale.

Come stabilito al paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento. Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti" della scheda di intervento SRA03 del PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, la Regione Emilia-Romagna attiva con il presente bando solo l'Azione 03.1: Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA03 – Azione 03.1, gli imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati, compresi enti pubblici gestori di aziende agricole), come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026”, di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate “Disposizioni comuni”).

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA03 – Azione 03.1 è applicabile su tutte le superfici agricole a seminativo del territorio regionale.

Sono ammissibili all'aiuto le domande riferite a superfici non inferiori ai 4 ettari, su cui sia adottata la non lavorazione, cioè la semina diretta delle sole colture annuali nonché dei prati avvicendati con durata massima di 3 anni.

## 4. Impegni

L'intervento SRA03 – Azione 03.1 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti relativi all'intervento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

**II.01** Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.

**II.02** Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.

**II.03** Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di paglia, stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*).

**II.04** Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso.

**II.05** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1009.

È previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi).

In Allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA03 – Azione 03.1, nonché l'elenco non esaustivo delle principali operazioni colturali da annotare. I beneficiari dell'intervento SRA03 – Azione 03.1 sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

#### **4.1. Specifiche agli impegni**

In ciascun anno d'impegno, la semina deve essere realizzata secondo le modalità di seguito specificate; unica eccezione è rappresentata dai prati avvicendati, seminati su sodo con durata massima di 3 anni. Nel corso del terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione dei prati poliennali, dovrà essere effettuata la semina su sodo di altra coltura ammissibile (es.: cereale autunno vernino). Sulle superfici oggetto di impegno, nell'anno di avvio (nel primo anno dei tre previsti), può essere presente un prato poliennale, purché nello stesso anno venga effettuata la semina diretta di altra coltura ammissibile.

Le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, di distributori che posizionino opportunamente il seme ed eventuali altri prodotti nel solco di semina, e organi che richiudano il solco, senza rivoltamento del terreno. Il beneficiario è tenuto ad attestare l'impiego di seminatrici da sodo mediante titolo di possesso ovvero documento rilasciato dal prestatore di servizi (contoterzista).

Nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verifichino condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). In preparazione della semina, con seminatrici da sodo, delle colture primaverili-estive a file, è consentito in alternativa al decompattamento l'uso di attrezzi per la cosiddetta lavorazione delle stoppie o *vertical tillage*. Tali attrezzi, non azionati dalla presa di potenza del trattore, sono costituiti da batterie di dischi piatti folli che sminuzzano i residui colturali, mescolandoli con i primissimi strati del terreno.

In entrambi i casi il beneficiario deve giustificare gli interventi di decompattamento o di lavorazione delle stoppie e richiedere autorizzazione preventiva alla Struttura competente. La richiesta deve riportare l'esatta individuazione della superficie e la motivazione che determina la condizione di necessità dell'intervento. La Struttura competente autorizza l'intervento di decompattamento o di lavorazione delle stoppie, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, previa verifica delle condizioni e dell'adeguatezza delle attrezzature, secondo quanto precedentemente specificato. Decorso il termine indicato, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa.

Relativamente all'impegno I1.03 "Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui", sono ammissibili eventuali deroghe esclusivamente per motivi di sicurezza fitosanitaria, in esito a specifici provvedimenti del competente Settore regionale.

#### **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA03 sono indicate nella tabella seguente:

<b>Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province</b>			
	N.	Tematismo	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Fasce altimetriche	25	Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)

In aggiunta, saranno impiegate le delimitazioni approvate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Decreto 12 settembre 2023, "Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023.") su proposta della Regione, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1430/2023 e 1466/2023, che individuano i territori interessati dall'evento riconosciuto eccezionale con D.L. del 1° giugno 2023, n. 61 convertito con Legge 23 luglio 2023, n. 100.

## **6. Entità degli aiuti**

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 350 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del documento "Disposizioni comuni".

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA1 – produzione integrata limitatamente ai terreni con pendenza inferiore al 30%;
- SRA13 - ACA13 – impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA19 - ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci – Azioni 1, 2 e 3;
- SRA29 – pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e Tipo di Operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2022.

Le domande di sostegno possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Ecoschemi:

- ECO 04 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ECO 05.2 Misure specifiche per gli impollinatori.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA03 – Azione 3.1 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.1 delle “Disposizioni comuni”.

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 2.000.000 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 666.667 euro.

## **9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Le domande di sostegno verranno valutate utilizzando i seguenti principi di selezione, come definiti nella scheda di intervento SRA03 del PSP 2023-2027 per l'Azione 3.1 – Adozione di tecniche di semina su sodo / no tillage (NT):

- A. Collocazione delle superfici aziendali in zona di collina;
- B. Terreni ricadenti nelle aree colpite dagli eventi catastrofici di maggio 2023;
- C. Maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.

### Criteri e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come di seguito riportato.

Nella successiva tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio di selezione		Punteggio max
<b>A</b>	Collocazione delle superfici aziendali in zona di collina <sup>1</sup>	<b>50 punti</b>
<b>B</b>	Terreni ricadenti nelle aree colpite dagli eventi catastrofali di maggio 2023	<b>35 punti</b>
<b>C</b>	Maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale	<b>15 punti</b>
<b>Punteggio massimo totale</b>		<b>100 punti</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione assegnabile alle priorità A e B, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità A e B indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Per l'attribuzione finale del punteggio del principio di selezione assegnabile alla priorità C, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno) / (SAU complessiva aziendale).

Tabella B – attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di principi di selezione

Principio/criterio di selezione (da tab. A)	Punteggio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio di priorità per principio di selezione c= b x a
A.	<b>50</b>	ha SOI di collina/ ha SOI aziendale	<b>A</b>
B.	<b>35</b>	ha SOI in aree colpite dagli eventi catastrofali di maggio 2023/ ha SOI aziendale	<b>B</b>
C.	<b>15</b>	ha SOI / ha SAU complessiva aziendale	<b>C</b>

**Totale punteggio domanda=A+B+C**

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

#### Differenziazione delle posizioni ex aequo

Qualora sussistano posizioni in ex aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base del maggior vantaggio ambientale determinato come segue:

1. maggior SOI ricadente in zona di collina;
2. maggior SOI ricadente in aree colpite dagli eventi catastrofali di maggio 2023;
3. maggior SOI aziendale.

<sup>1</sup> come classificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

## **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume, entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è la Dott.ssa Laura Biolchini dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA03 – Azione 03.1 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno.**

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse a impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie

ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici sono ammesse esclusivamente secondo quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali dall’art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall’art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle “Disposizioni comuni”.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

L'intervento SRA 03 – Azione 3.1 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA03 – Azione 3.1 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

#### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

#### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda

di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA03 – Azione 03.1 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca,  
rapporti con la UE

## “COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA03 – ACA03 – tecniche di lavorazione ridotta dei suoli  
**Azione 03.1: Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)**

### ALLEGATO I

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01/01/\_\_\_\_**

**Sede aziendale di tenuta delle schede:**

<b>Via</b>		<b>n.</b>	
------------	--	-----------	--

<b>Provincia</b>		<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	
<b>Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.</b>					

**ANNO:** \_\_\_\_\_

**AZIENDA:** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**RESP.AZIENDALE:** \_\_\_\_\_ **CUAA:** I I I I I I I I I I I I I I I I

**VIA/PIAZZA** \_\_\_\_\_ **N.** \_\_\_\_\_ **località** \_\_\_\_\_

**COMUNE:** \_\_\_\_\_ **CAP:** I I I I I \_\_\_\_\_ **PROV.:** I I I

**SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1 – ELENCO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI (da replicare per ciascun appezzamento/coltura)**

**IDENTIFICAZIONE APPEZZAMENTO/COLTURA**

(appezzamento/coltura: unità omogenea di gestione)

RIF. CATASTALI					Superficie oggetto di impegno	COLTURA	IDENTIFICATIVO APPEZZAMENTO  N.		
Provincia	Comune	Foglio	Particella	Sub.					
SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO COMPLESSIVA									

**SCHEDA DI CAMPO - ELENCO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI APPEZZAMENTO N.**

PROG.	Data di effettuazione	Operazione	Descrizione	Superficie oggetto di impegno
1				
2				
3				
4				
5				

## NOTE DI COMPILAZIONE

La corretta compilazione delle schede di campo che riportano l'elenco cronologico delle operazioni colturali effettuate in ciascun appezzamento/coltura è condizione necessaria per l'adempimento degli impegni dell'intervento SRA 03 e ne consente la verifica documentale.

Di seguito l'elenco delle operazioni colturali da annotare sulla scheda:

- semina (con individuazione di marca e modello della macchina seminatrice);
- diserbo chimico o meccanico (con specifica del principio attivo o dell'attrezzo utilizzato);
- raccolta;
- decompattamento, previa autorizzazione (con individuazione di marca e modello dell'attrezzo utilizzato);
- .....

## Esempio di registrazioni

PROG.	Data di effettuazione	Operazione	Descrizione	Superficie oggetto di impegno
1	31/10/202X	Semina frumento	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
2	15/03/202Y	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 5.0.0
3	10/07/202Y	Raccolta frumento		ha 6.0.0
4	11/07/202Y	Raccolta frumento		ha 4.0.0
5	01/08/202Y	Decompattamento	Coltivatore a denti dritti marca ACME mod. xz – fattura terzista n. xx (autorizzazione n. yy del 10/01/20XZ)	ha 10.0.0
6	15/08/202Y	Semina miscuglio copertura	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
7	15/02/202Z	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 10.0.0
8	01/03/202Z	Semina erba medica	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
9	01/07/202Z	Raccolta		ha 10.0.0
10	01/10/202Z	Raccolta		ha 10.0.0
.....				



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
2023-27

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70****

### **INTERVENTO SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## **1. Obiettivi**

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli (di seguito indicato come SRA04) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.

L'apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, in sostituzione di altri fertilizzanti nei terreni a basso contenuto di sostanza organica, migliora la struttura del suolo e le sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, con conseguenti benefici ambientali: riduzione dei fenomeni erosivi superficiali, aumento della ritenzione idrica dei suoli e riduzione delle perdite per lisciviazione e percolazione, contribuendo pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, per la protezione del suolo.

Il miglioramento della struttura e della fertilità nel suolo aumenta inoltre sia la resistenza al ruscellamento superficiale delle acque sia la capacità di ritenzione idrica e cessione graduale di acqua e nutrienti per le colture, riducendo così i processi di erosione e inaridimento dei terreni agricoli indotti dagli eventi meteorologici estremi (soprattutto brevi piogge intense e lunghi periodi di siccità), che rappresentano una delle principali minacce per l'agricoltura italiana. In tal modo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di adattamento ai cambiamenti climatici.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di mitigazione, migliorando il sequestro del carbonio organico nella sostanza organica stabile presente nel suolo sotto forma di composti umici.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA04 che prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA04, gli imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati, compresi enti pubblici gestori di aziende agricole), come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026", di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate "Disposizioni comuni").

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Inoltre:

- non sono ammissibili le aziende zootecniche; possono pertanto usufruire dell'aiuto le imprese agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento;
- non sono ammesse le aziende che gestiscano impianti di digestione anaerobica;
- non possono usufruire dell'aiuto i terreni in possesso di imprese con indirizzo vegetale che sono dati in concessione a terzi per lo spandimento di reflui d'allevamento o di digestato.

### **3. Condizioni di ammissibilità**

L'intervento SRA04 si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali per cui è disponibile un Disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna o un disciplinare nazionale equivalente, esclusi i prati permanenti, i pascoli e le foraggere poliennali leguminose.

#### ***Altri criteri di ammissibilità***

L'intervento può essere applicato dalle imprese con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione integrata. Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali occorre fare riferimento ai dati riportati nel catalogo dei tipi di suolo della Regione Emilia-Romagna espressi con una griglia di 100 per 100 m. Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.

#### **3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità**

Tutti i requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti facendo riferimento alla data di inizio degli impegni (1° gennaio 2026).

Le condizioni che l'impresa agricola abbia un indirizzo produttivo vegetale e che l'aiuto non riguardi terreni dati in concessione a terzi verranno verificate in prima istanza consultando la banca dati del software "Gestione effluenti" e l'Anagrafe delle Aziende agricole. Qualora il software "Gestione effluenti" non sia stato correttamente aggiornato da parte dell'allevatore, il beneficiario dovrà attivarsi per l'aggiornamento entro la data di presentazione della domanda di sostegno e dovrà allegare una dichiarazione di non effettuazione di spandimenti dalla data del 1° gennaio 2026. In ogni caso, qualora l'allevatore non proceda all'aggiornamento della comunicazione o vi provveda oltre il termine di presentazione della domanda di sostegno, il requisito non è ritenuto soddisfatto per le superfici di pertinenza dell'allevatore stesso e tali superfici non sono ritenute ammissibili a sostegno.

Si precisa che tali condizioni devono essere mantenute in sede di presentazione della domanda di pagamento riferita alla prima annualità di impegno, nonché nel corso delle annualità successive a far data dal 1° gennaio di ciascuna annualità.

Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.

Le imprese che ritengono di avere una dotazione differente rispetto a quella indicata dal catalogo oppure che presentano appezzamenti ricompresi tra due classi di dotazione, possono avvalersi di riscontri analitici.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga di riscontri analitici, questi dovranno essere stati effettuati e datati prima della presentazione della domanda di sostegno; è inoltre possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni. Per quanto riguarda le modalità di campionamento e le metodologie di analisi si fa riferimento alle norme generali dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna.

Si specifica infine che, in merito alle tipologie colturali, non sono ammissibili anche i prati polifiti da foraggio non permanenti.

#### **4. Impegni**

L'intervento SRA04 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni, di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

**I01** Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi:

- letame e assimilati palabili (come definiti dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- letame (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75);
- ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale;
- ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.

**I02** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

**I03 Criteri per distribuire e incorporare la sostanza organica delle classi di cui all'impegno I01.**

Nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del D.M. n. 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, la quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno (periodo considerato ai fini del controllo: dal 01/01 al 31/12) deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi stabiliti dai Disciplinari di produzione integrata.

**I04 Modalità di registrazione delle operazioni di apporto sostanza organica sulla SOI.** Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. È quindi richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Piano d'Azione Nitrati regionale. Inoltre, è obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei fertilizzanti.

**I05** Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno: le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste).

Per letame e assimilati palabili i contenuti di azoto al campo sono definiti nell'allegato I del D.M. n. 5046/2016 e per gli ammendanti di cui al D.Lgs. n. 75/2010 i contenuti di azoto totale e di sostanza organica sono riportati nell'etichetta.

I terreni ad impegno possono variare negli anni successivi al primo in funzione della rotazione colturale come previsto al paragrafo 12 del presente bando.

In Allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA04. I beneficiari dell'intervento SRA04 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

#### **4.1. Specifiche agli impegni**

Le norme tecniche da seguire per l'adempimento dell'impegno I03 per quanto concerne i limiti quantitativi massimi da rispettare e nelle singole distribuzioni e dell'impegno I04 con riferimento ai metodi di calcolo del fabbisogno in elementi nutritivi delle colture sono riportate nei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna consultabili nel sito internet <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/agricoltura-sostenibile/agricoltura-integrata/Collezione-dpi> o in un disciplinare nazionale equivalente.

Si precisa che il "Piano di fertilizzazione analitico", così come previsto dai Disciplinari di produzione integrata, deve essere redatto annualmente per tutte le distinte colture praticate sulle superfici impegnate.

Con riferimento all'impegno I01, si precisa che, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2024, la frazione palabile del digestato è assimilata al letame.

Gli appezzamenti devono sempre essere individuati anche graficamente e i relativi confini devono essere riportati su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000). In alternativa è possibile procedere con l'individuazione delle particelle catastali e degli appezzamenti mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'Anagrafe delle Aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano.

A titolo esemplificativo in Allegato II al presente bando sono riportati: un piano di fertilizzazione analitico ed ulteriori informazioni utili, la griglia di valutazione del contenuto di sostanza organica nei terreni, la tabella con i limiti massimi di apporto di sostanza organica, e l'immagine tratta dal Catalogo dei suoli con le classi di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna.

Si specifica inoltre che la distribuzione di letami e assimilati palabili, così come definiti dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046 e dal Regolamento regionale n. 2/2024 devono comunque essere effettuate nel rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso Regolamento regionale n. 2/2024.

## 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l’assegnazione dei punteggi di priorità previste dall’intervento SRA04 sono indicate nella tabella seguente:

<b>Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</b>			
<b>Aree caratterizzate da criticità ambientali</b>			
	<b>N.</b>	<b>Tematismo</b>	<b>Normativa quadro e atto di approvazione o attuazione della delimitazione (quando pertinente)</b>
Aree a prevalente tutela idrologica	<b>12</b>	Comuni a basso carico di azoto	Determinazione della DG Ambiente n. 1192 del 2014 che identifica i comuni con carico di N < 127 kg/ha
<b>Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province</b>			
Fasce altimetriche	<b>25</b>	Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)

In aggiunta, saranno impiegate le delimitazioni approvate con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 12 settembre 2023 recante “Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023”, su proposta della Regione, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1430/2023 e 1466/2023, che individuano i territori interessati dall’evento riconosciuto eccezionale con D.L. del 1° giugno 2023, n. 61 convertito con Legge 23 luglio 2023, n. 100.

## 6. Entità degli aiuti

L’entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è pari a € 180 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell’art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni

La competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall’organismo pagatore AGREA in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande”.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell’apertura del Piano Culturale Grafico per l’annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA1 - produzione integrata;
- SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci – Azioni 1, 2 e 3.

Le domande di sostegno possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Ecoschemi:

- ECO 03 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;
- ECO 04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.
- ECO 05.2 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Si precisa che ECO 05.2 è potenzialmente cumulabile con SRA04 in quanto gli impegni non si sovrappongono, ma attualmente le colture previste con l'adesione a ECO 05.2 non sono ammissibili a sostegno con l'intervento SRA04 perché non in possesso del disciplinare di produzione integrata.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA04 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Ecoschemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni".

### **7.1 Demarcazione con interventi settoriali**

Le superfici oggetto di aiuto in SRA04 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale corrispondente all'interno dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori.

Nel caso dell'Impiego di ammendanti compostati finanziato con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con la SRA04 dello sviluppo rurale.

### **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 1.500.000 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 500.000 euro.

### **9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Le domande di sostegno verranno valutate utilizzando i seguenti principi di selezione, come definiti nella scheda di intervento SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli del PSP 2023-2027:

- A. Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014;
- B. Terreni ricadenti nelle aree colpite dagli eventi catastrofici di maggio 2023;
- C. Terreni ricadenti in collina;
- D. Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali assimilabili (aziende oggetto di concessione con tali interventi);
- E. Maggiore superficie aziendale impegnata.

#### Criteri e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come di seguito riportato.

Nella successiva tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

*Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione*

<b>Principio/criterio di selezione</b>		<b>Punteggio max</b>
<b>A</b>	Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014.	<b>40 punti</b>
<b>B</b>	Terreni ricadenti nelle aree colpite dagli eventi catastrofici di maggio 2023.	<b>30 punti</b>
<b>C</b>	Terreni ricadenti in collina <sup>1</sup> .	<b>25 punti</b>
<b>D</b>	Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali assimilabili.	<b>5 punti</b>
<b>Punteggio massimo totale</b>		<b>100 punti</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione assegnabile alle priorità A, B e C, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

$$(\text{punteggio di priorità}) \times (\text{ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità}) / (\text{ettari di superficie aziendale oggetto di impegno}).$$

<sup>1</sup> come classificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

*Tabella B – attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di principi di selezione*

Principio/criterio di selezione (da tab. A)	Punteggio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio di priorità per principio di selezione c = b x a
A	<b>40</b>	ha SOI in Comuni a basso carico di azoto zootecnico / ha SOI aziendale	<b>A</b>
B	<b>30</b>	ha SOI in aree colpite dagli eventi catastrofici di maggio 2023 / ha SOI aziendale	<b>B</b>
C	<b>25</b>	ha SOI di collina / ha SOI aziendale	<b>C</b>

**Totale punteggio domanda=A+B+C**

Nell'applicazione del principio del punto D., relativo all'abbinabilità di diversi interventi, è richiesto che l'azienda abbia in essere un atto di concessione in corso di validità per gli interventi abbinabili.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio del principio di selezione D., indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

#### Differenziazione delle posizioni ex aequo

Qualora sussistano posizioni ex aequo, l'ultima priorità a dover essere applicata è quella relativa alla maggior superficie impegnata di cui al punto E. In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai principi di selezione previsti ai punti A., B. e C. come segue:

1. maggior SOI dei terreni ubicati in comuni a basso carico di azoto zootecnico < di 127 kg/ha così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014/SOI aziendale);
2. maggior SOI in aree colpite dagli eventi catastrofici di maggio 2023;
3. maggior SOI dei terreni ricadenti in collina/SOI aziendale.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume, entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è la Dott.ssa Laura Biolchini dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA04 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno.**

Durante il corso del triennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni successivi a quello di adesione ma, rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante "Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023", come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. "Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari" e 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

L'intervento SRA04 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale

relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA04 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA04 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

## 17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca,  
rapporti con la UE

## “COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

### ALLEGATO I

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 4)  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01/01/\_\_\_\_**

**Sede aziendale di tenuta delle schede:**

<b>Via</b>		<b>n.</b>	
------------	--	-----------	--

<b>Provincia</b>		<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	
------------------	--	---------------	--	------------	--

<b>Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.</b>	
--	--

**ANNO:** \_\_\_\_\_

**AZIENDA:** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**RESP.AZIENDALE:** \_\_\_\_\_ **CUAA: IIIIIIIIIIIIIIIIIII**

**VIA/PIAZZA** \_\_\_\_\_ **N.** \_\_\_\_\_ **località** \_\_\_\_\_

**COMUNE:** \_\_\_\_\_ **CAP: IIIIII** \_\_\_\_\_ **PROV.: III**

**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 04):**

- SCHEDA N. 1. – Individuazione degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.
- SCHEDA N. 2. – Superfici degli appezzamenti e coltura praticata.
- SCHEDA N. 3. – Registrazione delle fertilizzazioni – impegno I01 (Apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica); I02 (limiti quantitativi da rispettare).
- SCHEDA N. 4. – Scheda di autocertificazione per il magazzino dei fertilizzanti – impegno I01 (Apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica) e I02 (limiti quantitativi da rispettare).

**SCHEDA 1** - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

<i>Progressivo</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Sezione</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Sub.</i>	<i>Superficie (1)</i>	<i>Appezzamento (2)</i>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...								
...								
n								
<i>Superficie totale</i>								

1. Indicare la superficie in ettari della particella inclusa nell'appezzamento
2. Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

**SCHEDA 2 - Superficie degli appezzamenti e coltura praticata**

<i>Apprezzoamento (1)</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Zona (ZVN/ZO)(2)</i>	<i>Coltura</i>

- 1) Riportare il codice identificativo indicato nella scheda 1
- 2) Indicare “ZVN” se l'appezzamento è in zona vulnerabile ai nitrati o “ZO” se in zona ordinaria. Nel caso l'appezzamento intersechi le due zone, utilizzare il criterio della prevalenza.

**SCHEDA 3 – Registrazione delle fertilizzazioni – anno di impegno: \_\_\_\_\_**

<i>Appezamento (1)</i>	<i>Data</i>	<i>Fertilizzante</i>	<i>Tipo (2)</i>	<i>Titolo (3)</i>				<i>Quantità distribuita</i>	<i>Note</i>
	<i>gg/mm/aa</i>	<i>denominazione</i>		<i>N</i>	<i>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></i>	<i>K<sub>2</sub>O</i>	<i>s.s.</i>	<i>kg/t</i>	

- 1) Riportare il codice identificativo dell'appezzamento indicato nella scheda 1.
- 2) Specificare se ammendante o concime.
- 3) Obbligatorio il campo N ed anche la sostanza secca (s.s.) per gli ammendanti.
- 4) Come unità di misura, utilizzare i kg per i concimi e le tonnellate per gli ammendanti.

**SCHEDA 4 – Scheda di autocertificazione per il magazzino dei fertilizzanti - anno di impegno: \_\_\_\_\_**

Nome del formulato commerciale/letami/materiale palabili	Ditta produttrice	Titolo			Giacenza iniziale (kg o t)	Quantità acquistata (kg o t)*	Data (gg/mm)	Giacenza finale (kg o t)
		N	P	K				

**Istruzioni per la compilazione delle schede**

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le informazioni delle quali è richiesta la registrazione.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

La corretta compilazione delle schede di campo e di magazzino e la conservazione per tutto il periodo d'impegno della documentazione (fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti; le note di consegna dei materiali palabili; i certificati d'analisi del terreno o in sostituzione i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli; il piano di fertilizzazione) sono la condizione necessaria per l'adempimento degli impegni I04 e I05.

La scheda n°1 (Particelle/Appezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi appezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli appezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Appezzamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi appezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Fertilizzazioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle fertilizzazioni effettuate negli appezzamenti. Unitamente alla scheda di magazzino e alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni I01 e I02.

La scheda n° 4 (Magazzino) deve essere compilata ogni anno con i movimenti di carico e scarico dei fertilizzanti. Unitamente alla scheda delle fertilizzazioni effettuate e alle fatture di acquisto dei fertilizzanti, serve per la verifica degli impegni I01 e I02. NOTA: In caso di imprese di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

Inventario iniziale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 1° novembre. Per ciascun fertilizzante dovrà essere compilata una riga. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro-elementi, espressi come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

Registrazione degli acquisti - Gli acquisti dei prodotti commerciali e la consegna in azienda dei letami o altri materiali palabili devono essere registrati entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

Inventario finale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 30 ottobre. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro-elementi, espressi come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. La registrazione di ciascun prodotto commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## ALLEGATO II

### SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

Il piano di fertilizzazione per ogni singola coltura deve essere redatto annualmente secondo uno dei metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata (metodo del bilancio e metodo delle schede a dose standard). I Disciplinari ed il software per la predisposizione del piano di fertilizzazione sono consultabili alla pagina internet: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/suolo-fertilizzazione>

Il Piano, unitamente alla scheda delle fertilizzazioni, consente di verificare il rispetto dell'impegno I04.

Di seguito si riporta un esempio di piano di fertilizzazione composto da due schede:

#### Scheda a - Calcolo dei quantitativi di elementi nutritivi da apportare

**Piano di fertilizzazione**  
Quantitativi di elementi nutritivi da apportare calcolati col metodo del bilancio

Azienda **XXXXXXXXXX**

Appezz. **n° 15**

Coltura **Mais trinciato classe 600/700**

Fase/ciclo **Primaverile-estiva >130 gg**

Zona ZVN **0**

Area **A1**

Anno **2015**

Resa media prevista t/ha **70**

		kg/ha		
		N	P2O5	K2O
NECESSITA'				
A)	Fabbisogno della coltura	273	105	231
C)	Perdite per lisciviazione	44		20
D)	Immobilizzazioni e dispersioni (*)	19		
B1)	Arricchimenti		0	0
A2)	Anticipazioni anni futuri		0	0
<b>Totale necessità</b>		<b>337</b>	<b>105</b>	<b>251</b>
DISPONIBILITA'				
B)	Fertilità del suolo	77	0	0
E)	Precessione	30		
F)	Fertilità organica residua	15		
G)	Apporti naturali	11		
<b>Totale disponibilità</b>		<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bisogno calcolato</b>		<b>203</b>	<b>105</b>	<b>251</b>
<b>Apporto ammesso col bilancio</b>		<b>203</b>	<b>105</b>	<b>251</b>

\*) comprensive di eventuali immobilizzazioni della precessione

#### Scheda b - Piano di distribuzione per la verifica del rispetto dei vincoli

**Piano di distribuzione dei Fertilizzanti** Metodo **Bilancio**

Rag. Sociale **XXXXXXXXXX**

Area omogenea **A1** Appezz. **n° 15**

Coltura **Mais trinciato classe 600/700**

Fase **Primaverile-estiva >130 gg**

Resa (t/ha) **70**

Condizioni e dotazioni del terreno

Quantità massime che è possibile apportare (kg/ha)

n°	Quantità ed epoca di distribuzione dei fertilizzanti	Azoto N	Fosforo P2O5	Potassio K2O	S.O. ss
1	25 t/ha di letame bovino Alla preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	41	14	23	5,3
2	25 t/ha di liquame bovini da carne In copertura con fertirrigazione	56	18	31	
3					
4					
5					
6	1,5 q/ha di Urea 46% maggio alla 5 foglia con sarchiatura	69			
7	0,75 q/ha di Urea 46% luglio con fertirrigazione in pre fioritura	35			
8					
9					
10					
11					
<b>Apporti totali</b>		<b>201</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>5,3</b>

Note

Anno **2015**

Zona ZVN **FALSO**

Classe suolo **Franco Limoso**

Precessione **Pomodoro e altre orticole**

Azoto N	Fosforo P2O5	Potassio K2O	S.O. ss
Media	elevata	media	Scarsa
kg/ha	kg/ha	kg/ha	t/ha
203	105	251	13

Copertura del fabbisogno con unità fornite dai concimi minerali o di sintesi (%)

51	0	0
----	---	---

**Apporti massimi di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in sostanza organica**

Dotazione terreno in S.O.	Apporti massimi annuali (t s.s. /ha)
Scarsa	15
Normale	13
Elevata	9

Fonte: DPI – Norme Generali – Fertilizzazione organica

**Dotazione di Sostanza Organica**

Giudizio	Terreni sabbiosi (S-SF-FS)	Terreni impasto (F-FL-FA-FSA)	Terreni argillosi e limosi (A-AL-FLA-AS-L)	Classe di dotazione per schede standard
molto basso	< 0,8	< 1,0	< 1,2	Scarsa
basso	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2	
medio	1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0	Normale
elevato	> 2,0	> 2,5	> 3,0	Elevata

Fonte: DPI – Norme generali - Allegato 4 – Sostanza organica

**Classe di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna**



CARTA DELLA DOTAZIONE IN SOSTANZA ORGANICA DEI SUOLI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA STRATO 0-30 cm.  
SCALA 1:50.000. TERZA EDIZIONE




Figura 1. Carta della dotazione in sostanza organica secondo classi da D.P.I - Norme Generali, 2023

Fonte: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/> o in alternativa <https://mappe.regione.emilia-romagna.it/>



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
2023-27

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

### **INTERVENTO SRA10 – ACA10**

Gestione attiva infrastrutture ecologiche

#### **Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive**

Infrastruttura ecologica 10.1.2: Siepi o Filari

Infrastruttura ecologica 10.1.3: Piantate

Infrastruttura ecologica 10.1.4: Alberi isolati

#### **Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura**

Infrastruttura ecologica 10.3.1: Boschetti naturalistici

#### **Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua**

Infrastruttura ecologica 10.8.1: Stagni e Laghetti

Infrastruttura ecologica 10.8.2: Maceri

Infrastruttura ecologica 10.8.3: Risorgive e fontanili

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA10 – ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche (di seguito indicato come SRA10) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In generale, gli impegni di gestione delle infrastrutture ecologiche previsti dall'intervento SRA10 contribuiscono:

- all'Obiettivo specifico 5, mediante il mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, salvaguardia delle risorse idriche e riduzione delle perdite di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee svolte dalle diverse infrastrutture ecologiche;
- all'Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica;
- all'Obiettivo specifico 4, in termini sia di mitigazione, mediante la preservazione delle funzioni di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica e accumulo di sostanza organica nel suolo svolte dalle infrastrutture ecologiche, sia di adattamento, aumentando attraverso la loro manutenzione costante la resilienza delle risorse naturali a esse associate (acqua, suolo, biodiversità) alle minacce indotte dai cambiamenti climatici.

Nell'Azione 10.1 il mantenimento di Siepi o Filari (10.1.2) concorre all'Obiettivo specifico 5 perché funzionale alla riduzione della lisciviazione di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee. Allo stesso Obiettivo concorrono i divieti posti per tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) all'impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, perché preservano la qualità delle risorse naturali (acqua, suolo, aria) da fenomeni di contaminazione. La gestione di tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) contribuisce inoltre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, perché salvaguarda il paesaggio e ne migliora le funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica. Il contributo a questo obiettivo viene inoltre rafforzato dall'associazione del divieto di impiego di prodotti fitosanitari in tutte le formazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Gli impegni dell'azione 10.1 “Formazioni arboreo/arbustive” concorrono anche all'Obiettivo specifico 4, con effetti sia di mitigazione dei cambiamenti climatici, per la capacità di tutte le formazioni arboreo/arbustive di fissare l'anidride carbonica atmosferica, sia di adattamento ai cambiamenti climatici, per le loro funzioni di protezione del suolo dall'erosione, perché lo consolidano con gli apparati radicali, ostacolano lo scorrimento delle acque piovane sulla superficie dei terreni in pendio o riducono la velocità della corrente d'acqua lungo le sponde, aumentando in tal modo la resilienza del suolo alle minacce indotte dai cambiamenti climatici.

Nell'Azione 10.3 la gestione dei boschetti, associata al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, concorre principalmente all'Obiettivo specifico 6 perché assicura la conservazione di ambienti del paesaggio rurale ottimali per la sosta, il rifugio, la riproduzione e l'alimentazione della fauna selvatica nelle zone agricole. I divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, contribuiscono anche a preservare le risorse naturali da fenomeni di contaminazione concorrendo in

tal modo all'Obiettivo specifico 5. La conservazione e reintegrazione della vegetazione aumenta anche la capacità di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica nelle aree agricole con effetti di mitigazione dei cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4).

Nell'azione 10.8 la gestione delle superfici occupate da bacini e sorgenti naturali concorre all'Obiettivo specifico 6 perché finalizzata a salvaguardare il paesaggio e ad assicurare la disponibilità di acqua con funzioni edafiche e riproduttive per la fauna selvatica e la vegetazione acquatica. La fascia di rispetto consente la stabilizzazione del suolo prospiciente gli specchi d'acqua e, associata ai divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati e di prodotti fitosanitari, assicura la preservazione delle risorse naturali da fenomeni di contaminazione, concorrendo in tal modo anche all'Obiettivo specifico 5.

L'intervento nel complesso concorre agli obiettivi di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari, riduzione delle perdite di nutrienti e riduzione dell'uso di fertilizzanti del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381 final) e nella "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" (COM(2020) 380 final).

L'intervento risponde anche alla "Strategia nazionale per la biodiversità 2030" che prevede la presenza di interventi atti al mantenimento delle infrastrutture verdi e degli elementi caratteristici del paesaggio e concorre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

I richiedenti possono aderire a una o più Azioni/infrastrutture ecologiche previste dall'intervento SRA10:

- **Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive** (infrastrutture ecologiche: 10.1.2 Siepi o Filari, 10.1.3 Piantate, 10.1.4 Alberi isolati);
- **Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura** (infrastruttura ecologica: 10.3.1 Boschetti naturalistici);
- **Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua** (infrastrutture ecologiche: 10.8.1 Stagni e Laghetti, 10.8.2 Maceri, 10.8.3 Risorgive e fontanili).

Il richiedente può aderire all'intervento SRA10 che prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Sono ammissibili esclusivamente le superfici che hanno già aderito alle analoghe misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale per le medesime infrastrutture ecologiche a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.

Le superfici interessate da tali infrastrutture ecologiche possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi, qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA10, i seguenti beneficiari, come definiti al paragrafo 1.1. "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026", di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- Imprenditore agricolo (Agricoltore singolo o associato);
- Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati), anche associati.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

### 3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA10 prevede le seguenti Azioni/Infrastrutture ecologiche:

- Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive, infrastrutture ecologiche:
  - 10.1.2. Siepi o Filari - formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate;
  - 10.1.3 Piantate - alberi in filare "tutori" delle piante di vite, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
  - 10.1.4 Alberi isolati - elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura, infrastrutture ecologiche:
  - 10.3.1 Boschetti naturalistici - formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua, infrastrutture ecologiche:
  - 10.8.1 Stagni e Laghetti - superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante;
  - 10.8.2 Maceri - superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;
  - 10.8.3 Risorgive e fontanili - superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante.

#### *Altri criteri di ammissibilità*

Come disposto dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 per gli "Altri Criteri di ammissibilità" devono essere rispettati i seguenti requisiti:

**C05** Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SAT (Superficie Agricola Totale) aziendale.

Sono ammissibili esclusivamente le superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.

Nella tabella A) si riportano ulteriori criteri di ammissibilità legati alle caratteristiche delle diverse tipologie di infrastrutture ecologiche.

Tabella A) Criteri di ammissibilità per Azione/Infrastruttura ecologica

<b>10.1. Formazioni arboreo/ arbustive</b>	
<b>10.1.2 Siepi o Filari</b>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p><b>Caratteristiche strutturali ammesse:</b>  <u>Fasce di rispetto:</u>                      - Erbacea: Min 2 - Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne.                      - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area siepi:</u>                      - Elementi lineari anche plurifila costituiti da specie arboree/arbustive appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi/ nella Tabella B) del presente bando                      - Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*).                      - Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*).                      - Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*).</p> <p>Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui sopra. I requisiti contrassegnati con (*) non si applicano alle superfici oggetto del presente bando.</p> <p><u>Requisiti area filari:</u>                      - Elementi lineari: alberi in filare no frutticole</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
<b>10.1.3 Piantate</b>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p><b>Caratteristiche strutturali ammesse:</b>  <u>Fasce di rispetto:</u>                      - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne.                      - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u>                      - Elementi lineari: filari di alberi maritati (tutori) con la vite. Gli alberi tutori ammessi sono esclusivamente quelli appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi / nella Tabella B) del presente bando.                      - Plurifila: no</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
<b>10.1.4 Alberi isolati</b>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p><b>Caratteristiche strutturali ammesse:</b>  <u>Fasce di rispetto:</u>                      - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne.                      - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u>                      - Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi / nella Tabella B) del presente bando</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
<b>10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura</b>	

<p><b>10.3.1 Boschetti Naturalistici</b></p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p><b>Caratteristiche strutturali ammesse:</b>  <u>Fasce di rispetto:</u>  - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne.  - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.</p> <p><u>Requisiti area:</u>  - Superficie boscata con piante arboree e arbustive, costituita da specie appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi / nella Tabella B) del presente bando, separata da altre superfici a bosco.  - Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*)  - Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*).  - Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*).</p> <p>Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui sopra. I requisiti contrassegnati con (*) non si applicano alle superfici oggetto del presente bando.</p> <p>Inoltre, non sono ammessi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto).</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u>  - Inerbita artificialmente o spontaneamente  - Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti).  Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.</p>
<p><b>10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua</b></p>	
<p><b>10.8.1 Stagni e Laghetti</b></p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p><b>Caratteristiche strutturali ammesse:</b>  <u>Requisiti fasce di rispetto:</u>  - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda.  - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u>  - Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 ha.  - Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto.  - Profondità livelli idrici:  - profondità minima: pari o superiore a 50 cm.  - profondità massima: pari o inferiore a 2 mt.  - profondità media: pari o inferiore a 1 mt.  - Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi)  - Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.</p> <p><u>Requisiti fasce di separazione:</u>  - Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda</p>

<p><b>10.8.2 Maceri</b></p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p><b>Caratteristiche strutturali ammesse:</b>  <u>Requisiti fasce di rispetto:</u>  - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda.  - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)  <u>Requisiti area:</u>  - Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto.  - Profondità livello idrico: almeno 50 cm  <u>Requisiti fascia di separazione: No</u></p>
<p><b>10.8.3 Risorgive e fontanili</b></p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p><b>Caratteristiche strutturali ammesse:</b>  <u>Requisiti fasce di rispetto:</u>  - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda  - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)  <u>Requisiti area:</u>  - Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali.  <u>Requisiti fascia di separazione: No</u></p>

### 3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le superfici investite a piante arboree/arbustive che rientrano nella definizione di bosco ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti (D.lgs. n. 34/2018); le superfici oggetto del presente bando sono escluse da tale definizione in base alle soprarichiamate normative.

Come disposto dal PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 sono ammesse le specie arboree e arbustive, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale. Nello specifico, nelle superfici oggetto dell'intervento SRA10, le specie arboree e arbustive devono corrispondere a quelle elencate nella tabella B) per i territori interessati.

Si specifica che è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione delle eventuali altre specie presenti non corrispondenti a quelle ammesse ed elencate nella tabella B), per non incorrere nella perdita dei requisiti di ammissibilità limitatamente alla superficie individuata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno.

*Tabella B) "Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse in Regione Emilia-Romagna" per le infrastrutture ecologiche 10.1.2: Siepi o Filari; 10.1.3: Piantate; 10.1.4: Alberi isolati; 10.3.1: Boschetti naturalistici; 10.8.1: Stagni e Laghetti; 10.8.2: Maceri; 10.8.3: Risorgive e fontanili*

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X

8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico (**)	X	X	X
16) Melo selvatico (**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico (**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori (**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

**LEGENDA:** L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

**NOTA** Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino “*” ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europeaus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo “*” ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo “*” ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X

25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino “*” ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa “*” ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	
LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina			
“*” Solo se già presenti.			
<b>NOTA</b> Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:			
- per l’ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai ( <i>Cytisus scoparius</i> );			
- per l’ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai ( <i>Cytisus scoparius</i> ).			

Limitatamente alle Siepi dell’infrastruttura ecologica 10.1.2. è ammessa la presenza di cultivar/varietà fruttifere locali minacciati di estinzione, individuate in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2008.

Le specie arboree di noce e ciliegio, dell’elenco in Tabella B), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Può essere ammessa all’intervento SRA10 anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più delle azioni/infrastrutture ecologiche di intervento.

Non sono ammesse all’intervento SRA10 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;
- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 147385 del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni per l’impegno b), così come recepito a livello regionale.

Per le siepi (infrastruttura ecologica 10.1.2) e per i boschetti (infrastruttura ecologica 10.3.1.), i requisiti di cui alla Tabella A) possono non corrispondere ai requisiti dell’area con riferimento alla distanza tra le piante sulla fila e tra le file e/o al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti naturalistici (10.3.1) che, con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore all’80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto).

In particolare, per le fasce di rispetto si specifica che:

- qualora queste ricadano nella superficie già oggetto di impegno dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, sono comunque ammissibili anche se eccedenti i 5 metri, fermo restando la conservazione della caratteristica di fasce erbacee; sono fatte salve le fasce di rispetto già oggetto di impegno occupate da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbite dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia;
- per l’infrastruttura 10.1.4 Alberi isolati le larghezze devono essere computate a partire dal fusto.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale dell’azione/infrastruttura ecologica (1° gennaio 2026).

Si precisa, inoltre, che le superfici sono ammissibili a condizione che siano richieste in domanda di sostegno per le medesime infrastrutture ecologiche, che hanno concluso un periodo decennale di impegno analogo.

#### **4. Impegni**

L'intervento SRA10 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

Per tutte le Azioni dell'intervento SRA10, durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse.

I pagamenti relativi all'intervento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

#### **Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive**

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1 del presente bando (tabelle A) e B):

- **10.1.2. Siepi o Filari** - formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate;
- **10.1.03 Piantate** - alberi in filare "tutori" delle piante di vite, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- **10.1.04 Alberi isolati** - elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale.

Gli impegni previsti per l'azione 10.1, validi per tutte le infrastrutture, sono di seguito elencati.

**I01.1** Mantenere la formazione arboreo-arbustiva.

**I01.2** Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:

- a) Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2;
- b) Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4;
- c) Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, come riportato negli "Altri impegni" per I01.9 e I01.10 e nel paragrafo 4.1 "Specifiche agli impegni".

Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate al paragrafo 3.1. del presente bando (Tabella B), utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta.

**I01.3** Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4.

**I01.4** Per tutte le formazioni arboreo/arbustive, divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

**I01.5** Per tutte le formazioni arboreo/arbustive divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive.

### ***Altri impegni***

**I01.6** Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne.

**I01.7** Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.

**I01.8** Per le siepi, mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così come definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono essere tra quelle elencate nel paragrafo 3.1 tabella B).

**I01.9** Per le siepi, esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

**I01.10** Nelle “siepi” già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio.

**I01.11** La fascia di rispetto è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee.

**I01.12** Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

Sono incluse nelle fasce di rispetto di “Alberi isolati o in filare”, di cui alle infrastrutture ecologiche 10.1.4 e 10.1.2, le carreggiate di servizio sulle quali lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche al di fuori dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

**I01.13** Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

**I01.14** Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, ... non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

**I01.15** Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.

**I01.16** Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate (10.1.3) in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.

**I01.17** Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.

**I01.18** Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

### **Azione 10.3 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura**

L'azione prevede la gestione della seguente infrastruttura ecologica con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1 del presente bando (tabelle A) e B)): **10.3.1 Boschetti naturalistici** - formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale e corrispondenti a quelle elencate nel paragrafo 3.1 nella tabella B) per i territori interessati.

Gli impegni previsti per l'azione 10.3 sono di seguito elencati.

**I03.1** I criteri che garantiscono densità vegetazionale dell'impianto oggetto di impegno, sono quelli definiti nei criteri di ammissibilità (caratteristiche strutturali ammesse – Tabella A) di cui al paragrafo 3 del presente bando). Pertanto, qualora la proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzi nel corso del periodo di impegno per un grado di copertura inferiore all' 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto), la densità viene adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento.

**I03.2** Nel caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1 del presente bando, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta.

**I03.3** Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive.

**I03.4** Controllare le specie erbacee e arboreo-arbustive invadenti. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno, la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

**I03.5** Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali.

**I03.6** Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

#### ***Altri impegni***

**I03.7** Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne.

**I03.8** Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.

**I03.9** Mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così come definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono essere tra quelle elencate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1. del presente bando.

**I03.10** La fascia di rispetto e la fascia di separazione dei boschetti naturalistici è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee.

**I03.11** Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

**I03.12** Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili

(pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, ... non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

- I03.13** Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
- I03.14** Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
- I03.15** Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.
- I03.16** Mantenimento di una fascia di separazione da altre superfici a bosco (inclusi altri boschetti) con terreno inerbito, larga almeno 10 m, sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
- I03.17** Può essere mantenuto uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche per ogni boschetto. Nel caso di presenza di uno stagno, la superficie non può superare complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo; inoltre, nel caso in cui si intenda mantenere uno stagno (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui al paragrafo 3 del presente bando.
- I03.18** Esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo.

Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Nelle infrastrutture ecologiche già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio.

### **Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua**

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1. del presente bando (tabelle A) e B)):

- **10.8.1 Stagni e Laghetti** - superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante;
- **10.8.2 Maceri** - superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;
- **10.8.3 Risorgive e fontanili** - superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante.

Gli impegni previsti per l'azione 10.8, validi per tutte le infrastrutture, sono di seguito elencati.

- I08.1** Mantenimento di una fascia di rispetto, con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri, circostante le sponde non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative con prevalenza di graminacee.
- I08.2** Nelle fasce di rispetto circostanti, controllo della vegetazione manuale e/o meccanico con sfalcio o trinciatura, che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta

all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

**I08.3** Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno (ad eccezione dei "fontanili e risorgive" dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda).

**I08.4** Controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone.

- a) Deve essere effettuato il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) mediante trappole, secondo le normative nazionali e regionali vigenti. Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di superficie impegnata. Le catture devono essere registrate giornalmente.
- b) Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
- c) Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica di sorveglianza della presenza delle tane.
- d) Deve essere effettuato nel periodo agosto/settembre, ogni tre anni a partire dalla data iniziale di decorrenza dell'impegno e dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali appartenenti a specie aliene e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
- e) Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche, qualora presenti.

**I08.5** Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici.

**I08.6** Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca sportiva.

**I08.7** Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali.

**I08.8** Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

### ***Altri impegni***

**I08.9** Per laghetti e stagni deve essere mantenuta almeno 1 isola semisommersa con sponde dolcemente digradanti con pendenza media inferiore a 25°.

**I08.10** Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, ... non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

**I08.11** Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.

**I08.12** Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

#### **4.1. Specifiche agli impegni**

**Con riferimento agli impegni relativi alla manutenzione della fascia di rispetto e/o di separazione (I01.6, I01.11, I03.7, I03.10, I03.16 e I08.1)** si specifica che deve essere mantenuta la caratteristica erbacea delle fasce di rispetto e/o di separazione; pertanto:

- non è ammessa assenza di cotico erboso sulle superfici oggetto dei suindicati impegni;
- è ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato;
- è ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate alla Struttura competente per l'istruttoria.

In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

**Con riferimento all'impegno I03.16** si specifica che deve essere eseguito, almeno una volta all'anno esclusivamente nel periodo 1° agosto – 31 gennaio, il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione.

**Con riferimento agli impegni relativi al controllo della vegetazione delle fasce di rispetto (I01.12, I03.11 e I08.2)** si specifica che, lo sfalcio deve essere eseguito anche al fine di mantenere la caratteristica erbacea delle fasce di rispetto; l'eventuale presenza di piante elencate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1 non deve compromettere la presenza del cotico erboso. Sulla fascia di rispetto di ogni infrastruttura ecologica deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) esclusivamente nel periodo 1° agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo – luglio.

**Con riferimento agli impegni I01.7 e I03.8,** si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta alla Struttura competente per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

**Con riferimento agli impegni I01.2 b) e I03.4** si specifica che nel caso di presenza di esemplari non ammessi (ovvero non elencati nella Tabella B) di cui al paragrafo 3.1. del presente bando) sulle superfici impegnate, qualora la rimozione di tali piante comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi alla Struttura competente per l'istruttoria, al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

**Con riferimento all'impegno I01.2 – lettera a)** si specifica che, qualora nel corso del periodo di impegno sulla fila e/o tra le file si rilevino superfici non coperte dalle proiezioni ortogonali delle chiome, tali superfici devono essere oggetto di reintegrazione, rispettando le seguenti distanze: sulla fila pari o inferiore a 1,5 metri e tra le file pari o inferiore a 3 metri.

**Con riferimento agli impegni I01.14, I03.12 e I08.10** si specifica che per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), possono essere esclusivamente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine piantumate per la reintegrazione delle fallanze.

**Con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura (I01.2 c) e I03.18):**

- nelle formazioni arboree/arbustive delle infrastrutture ecologiche 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 e 10.3.1 sono sempre consentite per motivi fitosanitari, di sicurezza e di viabilità, previa comunicazione alla Struttura competente per l'istruttoria;
- specificatamente per le infrastrutture ecologiche Piantate (10.1.03) sono, inoltre, consentite le ordinarie operazioni di potatura.

In ogni caso, l'esecuzione di potature non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

**Con riferimento all'impegno relativo al mantenimento della polispecificità delle siepi e dei boschetti (I01.8 e I03.9)** si specifica che la lista delle diverse specie arboree e arbustive presenti al 1° gennaio del primo anno di impegno deve essere riportata, per ogni superficie impegnata, nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno e nel registro delle operazioni nella scheda n. 1. e deve riportare almeno 5 specie diverse, qualora presenti.

Le specie presenti nella suddetta lista al primo anno di impegno devono essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Nel caso in cui la polispecificità del primo anno di impegno definita dalle liste, diminuisca per cause naturali:

- le relative superfici interessate devono essere soggette alle operazioni di infoltimento/reintegrazione delle fallanze così come stabilito dagli impegni **I01.2.** e **I03.2.**;
- al fine di ripristinare la polispecificità potranno essere piantumate le specie arboree e/o arbustive ammesse, anche diverse da quelli presenti al primo anno di impegno;
- l'eventuale cambiamento nella composizione delle specie deve essere riportato nel registro delle operazioni nella scheda n. 1.

Per non incorrere in sanzione, la diminuzione della polispecificità deve essere comunicata alla Struttura competente per l'istruttoria.

**Con riferimento agli impegni relativi alla tenuta del registro delle operazioni (I01.18, I03.15 e I08.12),** si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA10, allegate al bando (Allegato I). Le operazioni tecniche eseguite devono essere registrate entro 48 ore dalla loro esecuzione.

I beneficiari dell'intervento SRA10 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 19 e n. 20, che vanno datate e compilate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. In azienda deve essere presente un registro per ogni anno di impegno.

Il registro delle operazioni deve essere integrato, inoltre, con una relazione tecnica, allegata alla domanda di sostegno e sottoscritta dal beneficiario. Tale relazione deve:

- illustrare le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno;
- contenere una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente per ogni superficie impegnata distinta da uno specifico codice numerico:
  - la tipologia dell'infrastruttura ecologica;

- la localizzazione;
- la superficie;
- le larghezze delle rispettive fasce di rispetto su ogni lato dell'infrastruttura stessa;
- la composizione delle specie presenti al 1° gennaio del primo anno di impegno esclusivamente per Siepi (10.1.2.) e Boschetti naturalistici (10.3.1.).

Si specifica, che nel caso di medesime infrastrutture ecologiche non contigue (per es. più siepi non contigue: più maceri non contigui, più stagni/laghetti non contigui ecc.) anche se ricadenti nella stessa particella, deve essere attribuito uno specifico codice numerico ad ognuna di esse.

Qualora siano effettuate le eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per l'infrastruttura ecologica **10.8.1. Stagni e laghetti** e **10.8.2 Maceri** dovrà essere compilata anche la relativa scheda n. 24 solo nell'anno di effettuazione delle stesse.

**Con riferimento all'impegno relativo al controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone (I08.4)** si specifica che, l'impegno dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e al D. Lgs. n. 230/2017. Pertanto, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di modificare/integrare gli impegni già esistenti, senza modificare gli obiettivi perseguiti e/o le infrastrutture ecologiche dell'intervento, qualora si verifichi la presenza di nuove specie esotiche invasive, per le quali le Autorità competenti per la tutela della biodiversità stabiliscano protocolli per il controllo e/o eradicazione di tali specie.

**Con riferimento all'impegno I08.4 – lettera a)**, si specifica che le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni. Tali normative disciplinano anche i periodi di sospensione del trappolaggio. La sospensione del trappolaggio è ammissibile esclusivamente durante il periodo di riproduzione dell'avifauna e a condizione che tali periodi risultino consentiti dalle Autorità competenti per l'attuazione della soprarichiamata Delibera, con specifico riferimento ad obiettivi di tutela della fauna protetta di interesse comunitario. Le trappole, correttamente posizionate, devono risultare innescate, cioè, con gli sportelli aperti, ad eccezione di eventuali periodi di sospensione del trappolaggio consentiti per la tutela della fauna protetta di interesse comunitario.

**Con riferimento all'impegno I08.4 e)**, si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento, riportante la data di inizio prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere inviata alla Struttura competente al controllo istruttorio delle domande.

**Con riferimento all'impegno I08.9** si specifica che i lavori per il mantenimento dell'isolotto/i (anche qualora assumono carattere di urgenza) devono essere eseguiti durante i periodi di asciutta, conformemente con quanto disposto

- in applicazione dell'impegno **I08.4 - lettera e)** e/o
- dalle disposizioni per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (vedi "Ulteriori specifiche di impegno per le infrastrutture ecologiche 10.8.1 Stagni e Laghetti e 10.8.2 Maceri").

In ogni caso il prosciugamento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguito sempre dopo la comunicazione preventiva alla Struttura competente per l'istruttoria.

### **Ulteriori specifiche di impegno per le infrastrutture ecologiche 10.8.1 Stagni e Laghetti e 10.8.2 Maceri**

Negli stagni, laghetti e maceri, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, del/gli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo dal 1° agosto al 31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel periodo di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti;
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
- all'arieggiamento dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie, inoltre, è necessaria la messa in asciutta a partire dal 1° agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre.

Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa alla Struttura preposta all'istruttoria nonché agli Uffici regionali competenti per la gestione faunistica entro il 30 giugno; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

## 5. Aree di applicazione prioritaria

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA10 sono indicate nella tabella seguente:

<b>Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</b>		
<b>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>		
	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
<b>Aree caratterizzate da criticità ambientali</b>		

Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
	19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
	20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
	21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria
Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

## 6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente è pari a:

- 800 euro/ettaro/anno per l'azione 10.1. Formazioni arboree/arbustive (infrastrutture ecologiche 10.1.2., 10.1.3 e 10.1.4) e per l'azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radure (infrastruttura ecologica 10.3.1. Boschetti naturalistici);
- 1000 euro/ettaro/anno per l'azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua (infrastrutture ecologiche 10.8.1, 10.8.2 e 10.8.3).

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la

presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA10 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Ecoschemi del PSP 2023-2027 di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2015.

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 915.746 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 305.249 euro.

## **9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

### Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

Le domande di sostegno verranno valutate utilizzando i seguenti principi di selezione, come definiti nella scheda di intervento SRA10 "ACA10 gestione attiva infrastrutture ecologiche" del PSP 2023-2027:

1. **P01** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
2. **P02** - Aree caratterizzate da criticità ambientali
3. **P03** - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)

### Criteri di selezione e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come segue:

in tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi P01 e P02 sopra riportati.

Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio		Punteggio
<b>P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>		
<b>P01.a</b>	superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	<b>48</b>
<b>P01.b</b>	superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica: Zone di tutela naturalistica; Parchi e riserve naturali; Aree riequilibrio ecologico; Paesaggi naturali e seminaturali protetti; Reti ecologiche; Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale; Oasi di protezione fauna; Aziende faunistico-venatorie	<b>22</b>
<b>P01.c</b>	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica: Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale	<b>12</b>
<b>P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali</b>		
<b>P02.a</b>	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica: Comuni a basso carico azoto; Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di collina e montano; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	<b>8</b>
<b>P02.b</b>	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria: Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	<b>4</b>
<b>P02.c</b>	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo: Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	<b>6</b>
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01 e P02, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con infrastrutture ecologiche di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. A)	Punteggio (da Tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c = b x a
P01.a	<b>48</b>	ha SOI P01.a/ha SOI aziendale	A
P01.b	<b>22</b>	ha SOI P01.b/ha SOI aziendale	B
P01.c	<b>12</b>	ha SOI P01.c/ha SOI aziendale	C
P02.a	<b>8</b>	ha SOI P02.a/ha SOI aziendale	D
P02.b	<b>4</b>	ha SOI P02.b/ha SOI aziendale	E
P02.c	<b>6</b>	ha SOI P02.c/ha SOI aziendale	F

Totale punteggio domanda = A+B+C+D+E+F

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

### Differenziazione delle posizioni ex aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è P03 "entità della superficie oggetto di impegno", inteso come maggior superficie aziendale impegnata.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni ex aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri di selezione nella seguente sequenza:

- P01.a superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000;
- P01.b superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica;
- P01.c superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica;
- P02.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica;
- P02.c superfici agricole ricadenti in aree superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo;
- P02.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREAA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREAA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De

Geronimo dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA10 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno**

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammissibili incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto

2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;

- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, N. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla delibera regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

L’intervento SRA 10 rientra tra gli interventi indicati all’art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell’individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell’art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA 10 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impegno applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV, Capo V del Reg. (UE) 2121/2116, secondo il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 "Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari", 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" e 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno." delle "Disposizioni comuni".

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei paragrafi precedenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA10 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7 "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

### **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica

agricola comune;

- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023 (GU Serie Generale n. 238 del 11-10-2023);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca,  
rapporti con la UE

## “COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA10 – ACA10  
– Gestione attiva infrastrutture ecologiche

### ALLEGATO I

SCHEDA DI REGISTRAZIONE  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL \_01\_/01/

**Sede aziendale di tenuta delle schede:**

<b>Via</b>		<b>n.</b>	
------------	--	-----------	--

<b>Provincia</b>		<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	
------------------	--	---------------	--	------------	--

<b>Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.</b>	
--	--

ANNO D'IMPEGNO: \_\_\_\_\_

AZIENDA: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

RESP. AZIENDALE \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

località \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

## ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 24):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CON INDICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE, COMPOSIZIONE E LARGHEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNI **101.6 e 103.7**, - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO **108.1**- MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNI **101.11 e 103.10** - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNI **101.7 e 103.8** - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 4. IMPEGNI **101.12, 103.11 e 108.2** - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO. ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1 STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2 MACERI
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO **103.16** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE CON TERRENO INERBITO; IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO E NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNI **101.13, 103.4 e 108.2** - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO **103.17** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI ECOLOGICI - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO (TALE PRESENZA NON È OBBLIGATORIA, PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNI **101.2 C), 101.09, 101.10 e 103.18** - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9 – IMPEGNI **101.2, 101.8, 103.2 E 103.9** – REINTEGRAZIONE DELLE FALLANZE/INFOLTIMENTO NELLE FORMAZIONI ARBOREO/ARBUSTIVE 10.1.2 (SIEPI) E 10.3.1 (BOSCHETTI NATURALISTICI) E/O MANTENIMENTO DELLA POLISPECIFICITÀ
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO **108.3** - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11. IMPEGNO **108.9** – PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. (STAGNI E LAGHETTI) DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA CON SPONDE DOLCEMENTE DEGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO **108.4 a)** - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER AZIONE 10.8).
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO **108.4 b)** - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO **108.4 c)** – ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA (RIPORTATA NELLA SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13) LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. -IMPEGNO **108.4 d)** – RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARAOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LATENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO **108.4 e)** - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO **108.4 e)** – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO **108.4 f)** - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO **101.3, 101.16, 103.5, 108.7** - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO **101.4, 103.6 E 108.8** - DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI, DEI FERTILIZZANTI, NONCHÉ DEI FANGHI E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO **101.17, 103.14, 108.5** - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME O ANIMALI DOMESTICI
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO **101.15, 103.13, 108.11** - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO **101.14, 103.12, 108.10** - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2. MACERI.

SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CON INDICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE, COMPOSIZIONE E LARGHEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO.

N. (codice numerico progressivo) <sup>1</sup>	Tipo di infrastruttura ecologica <sup>2</sup>	COMPOSIZIONE (lista delle spp. presenti) <sup>3</sup>	Larghezza della fascia di rispetto <sup>4</sup>	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno
<b>TOTALE</b>									

<sup>1</sup> Nel caso di medesime infrastrutture ecologiche non contigue (per es. più siepi non contigue: più maceri non contigui, più stagni/lagheti non contigui ecc.) anche se ricadenti nella stessa particella, devono essere compilate più righe e deve essere attribuito uno specifico **codice numerico progressivo** ad ognuno di esse. Stagni o lagheti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico. Tale codice deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno.

<sup>2</sup> Riportare per ogni riga, per tipo di infrastruttura ecologica, uno solo tra i seguenti codici: **10.1.2. A)** Siepe, **10.1.2. B)** Filari, **10.1.03** Piantate, **10.1.04** Alberi isolati, **10.3.1** Boschetti naturalistici, **10.8.1** Stagni e Lagheti, **10.8.2** Maceri, **10.8.3** Risorgive e fontanili.

<sup>3</sup> Riportare esclusivamente per le infrastrutture ecologiche **10.1.2. A)** Siepe e **10.3.1** Boschetti naturalistici la lista delle specie presenti sulla superficie impegnata (almeno 5 specie diverse, qualora presenti).

<sup>4</sup> Riportare le larghezze di ogni lato della infrastruttura.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.

- IMPEGNI I01.6 e I03.7, - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO;
- IMPEGNO I08.1- MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE;
- IMPEGNI I01.11 e I03.10 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.

LA FASCIA DI RISPETTO DI OGNI INFRASTRUTTURA ECOLOGICA E LA FASCIA DI SEPARAZIONE DEI BOSCHETTI NATURALISTICI È MANTENUTA NON COLTIVATA E A REGIME SODIVO MEDIANTE L'INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO CON MISCUGLI DI SPECIE PRATIVE CON PREVALENZA DI GRAMINACEE. LA SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA VEGETALE ERBACEA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Foglio	Particella	PER I BOSCHETTI SÌ/NO <sup>2</sup>		DATA DI RILEVAZIONE DELL'ASSENZA DI COTICO ERBOSO	DATA DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO TRAMITE SEMINA	DATA DELLA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO ISTRUTTORE della assenza permanente del cotico erboso <sup>3</sup>
			FASCIA DI SEPARAZIONE	FASCIA DI RISPETTO			

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

<sup>2</sup> Compilare indicando la tipologia della fascia interessata dal ripristino esclusivamente per l'infrastruttura 10.3.1. Boschetti naturalistici. Per tutte le altre infrastrutture ecologiche è sufficiente compilare tutte le altre colonne.

<sup>3</sup> Da compilare esclusivamente in caso in cui l'assenza del cotico erboso sopraggiunga per cause naturali (ad es. calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, etc.)

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.  
IMPEGNI **101.7** e **103.8** - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.

È AMMESSA LA SOLA RIMOZIONE DI PIANTE MORTE PER CAUSE NATURALI PREVIA RICHIESTA ALL'UFFICIO COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA. LA RIMOZIONE INTENDE AUTORIZZATA DECORSI 30 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA IN ASSENZA DI SPECIFICHE COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO ISTRUTTORE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Foglio	Particella	Data della comunicazione all'Ufficio istruttore della richiesta di rimozione	Data di effettuazione della rimozione	Superficie occupata dalla pianta/piante rimossa/rimosse in mq

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 4.

- IMPEGNI **I01.12**, **I03.11** e **I08.2** - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO.
- ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1 STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2 MACERI

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE È CONSENTITO SOLO DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO AD ECCEZIONE DELLA FASCIADI RISPETTO DELLE PIANTATE (10.1.03) IN CUI LO SFALCIO E/O LA TRINCIATURA DELLA VEGETAZIONE PUÒ ESSERE ESEGUITO ANCHE NEL PERIODO MARZO-LUGLIO.

NEGLI STAGNI, LAGHETTI E MACERI, LO SFALCIO/GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ACQUATICA, DEGLI ISOLOTTIO/I E DELLE SPONDE PUÒ ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO 1° AGOSTO - 31 GENNAIO.

SALVO IL MANTENIMENTO DELLA CARATTERISTICA ERBACEA, NELLA FASCIA DI RISPETTO È AMMESSA LA CRESCITA SPONTANEA DI ALBERI E/O ARBUSTI DI CUI ALLA TABELLA B) DEL PRESENTE BANDO, QUALORA NON FACCIA PARTE DELLA FASCIA DI SEPARAZIONE DEI BOSCHETTI DA ALTRE SUPERFICI A BOSCO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Data di effettuazione del controllo	Modalità di esecuzione del controllo manuale o meccanico (sfalcio e/o trinciatura)	Superficie interessata dall'effettuazione dello sfalcio e/o trinciatura

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI. N 5.

IMPEGNO **103.16** – INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1 BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE CON TERRENO INERBITO; IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.

NELLA FASCIA DI SEPARAZIONE NON È AMMESSA LA CRESCITA SPONTANEA DI ALBERI E/O ARBUSTI.

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE MANUALE E/O MECCANICO (SFALCIO O TRINCIATURA) DELLE FASCE DI SEPARAZIONE TRA BOSCHETTO E ALTRE SUPERFICI A BOSCO DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO ED ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Data di effettuazione del controllo	Modalità di esecuzione del controllo manuale o meccanico (sfalcio e/o trinciatura)

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1. La scheda deve essere compilata limitatamente per le infrastrutture ecologiche 10.3.1. Boschetti naturalistici

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 6.

•IMPEGNI **101.13**, **103.4** E **108.2** - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

SULLE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI/ARBUSTI (INCLUSE FASCSE DI RISPETTO, QUALORA PRESENTI ALBERI/ARBUSTI) DEVE ESSERE EFFETTUATA, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO LA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLAVITALBA (*CLEMATIS VITALBA*) E LA RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

CODICE NUMERICO PROGRESSVIVO <sup>1</sup>	Data di effettuazione della verifica	Data della rimozione qualora presente

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7.

- IMPEGNO **I03.17** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO (TALE PRESENZA NON È OBBLIGATORIA, PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).

QUALORA NON DANNEGGI LE PIANTE ARBOREE E/O ARBUSTIVE ESISTENTI, PUÒ ESSERE MANTENUTO ALMENO UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE. LA SUPERFICIE NON PUO' SUPERARE COMPLESSIVAMENTE IL 5% DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO DEL BOSCHETTO MEDESIMO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Foglio	Particella	Data di realizzazione dello stagno	Numero stagni per boschetto	Superficie stagno/i in mq

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1. La scheda deve essere compilata limitatamente per le infrastrutture ecologiche 10.3.1. Boschetti naturalistici

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8.

- **IMPEGNI 101.2 C), 101.09, 101.10 E 103.18** - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).

NELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.1.2 (SIEPI) E 10.3.1 (BOSCHETTI NATURALISTICI) POSSONO ESSERE ESEGUITE POTATURE ESCLUSIVAMENTE DELLE SPECIE ARBOREE QUERCIA, FRASSINO, PIOPPO BIANCO, PIOPPO NERO, NOCE, CILIEGIO, PINI E LECCIO. TALI POTATURE SONO CONSENTITE SOLO NEI MESI DA OTTOBRE A MARZO E DEVONO ESSERE ESEGUITE RASENTI IL TRONCO DEI RAMI BASSI CIOÈ CON INSERZIONE DEL RAMO/BRANCA INDICATIVAMENTE ENTRO I TRE METRI DAL SUOLO E LE RAMAGLIE TAGLIATE DI MAGGIORI DIMENSIONI DEVONO ESSERE RIMOSSE ENTRO IL 31 MAGGIO SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

SPECIFICAMENTE PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE PIANTATE (10.1.03) SONO INOLTRE, CONSENTITE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI POTATURA DEGLI ALBERI TUTORI.

NELLE FORMAZIONI ARBORE/ARBUSTIVE DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 E 10.3.1 LE POTATURE SONO SEMPRE CONSENTITE PER MOTIVI FITOSANITARI, DI SICUREZZA E DI VIABILITÀ, PREVIA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA;

IN OGNI CASO, L'ESECUZIONE DI POTATURE NON DEVE DETERMINARE MORTE E/O DEPERIMENTO DELLE SPECIE OGGETTO DI POTATURA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Specie arboree oggetto di potatura	Date iniziali e finali della potatura		Distanza dal suolo dell'inserzione del ramo/branca oggetto di potatura <sup>2</sup>	Data di rimozione delle ramaglie	Data di comunicazione agli uffici <sup>3</sup>
		inizio	fine			

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

<sup>2</sup> Da compilare esclusivamente per le infrastrutture 10.1.2 (Siepi) e 10.3.1 (Boschetti naturalistici) ad eccezione dei casi riportati alla nota n. 3 della presente scheda.

<sup>3</sup> Da compilare esclusivamente nel caso delle potature per motivi fitosanitari, di sicurezza e di viabilità.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_





SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11.

- IMPEGNO **108.9** – PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. (STAGNI E LAGHETTI) DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA CON SPONDE DOLCEMENTE DEGRADANTI.

NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. LE SPONDE DI STAGNI E LAGHETTI E DELLE ISOLE DEVONO ESSERE DOLCEMENTE DIGRADANTI, CON PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. LA RISAGOMATURA DELLE SPONDE NON È OBBLIGATORIA A CONDIZIONE CHE LE SPONDE PERMANGANO CON PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. PERTANTO, LA SCHEDA È DACOMPILARE SOLO IN CASO DI RISAGOMATURADELLE SPONDE E/O DI CONSOLIDAMENTO DELL'ISOLOTTO/I.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	N. di isole semisommerse	Data della comunicazione preventiva per l'effettuazione del prosciugamento finalizzato alla risagomatura delle sponde e/o al consolidamento dell'isolotto/i	Data di prosciugamento	Data di effettuazione della risagomatura delle sponde e/o di consolidamento dell'isolotto/i	Data di risommersione della superficie

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12.

- IMPEGNO **108.4 a)** - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER AZIONE 10.8).

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPUS*) MEDIANTE TRAPPOLE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI). LE TRAPPOLE DA APPORRE LUNGO I PERCORSI DELLE NUTRIE, ALMENO UNA PER OGNI SPECCHIO D'ACQUA, DEVONO CORRISPONDERE AD UN RAPPORTO DI ALMENO UNA TRAPPOLA PER ETTARO E/O FRAZIONE DI ETTARO. LE CATTURE DEVONO ESSERE REGISTRATE GIORNALMENTE.

LA SCHEDA È DA COMPILARE ALMENO UNA VOLTA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO PER TUTTI GLI SPECCHI D'ACQUA DI TUTTE LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE AL FINE DI DEFINIRE IL NUMERO DI TRAPPOLE PRESENTI PER SPECCHIO D'ACQUA. SUCCESSIVAMENTE LA SCHEDA VA COMPILATA IN CASO DI CATTURE E/O IN CASO DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI TRAPPOLE PER SPECCHIO D'ACQUA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	N. di trappole	Data di registrazione delle catture e del relativo numero di esemplari catturati	
		Data di cattura	N. di esemplari catturati

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13.

- IMPEGNO **108.4 b)** - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.

DEVE ESSERE ESEGUITA ALMENO UNA VOLTA OGNI 15 GIORNI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA REGISTRANDONE DATA DI EFFETTUAZIONE ED ESITO. LA SCHEDA VA COMPILATA RIPORTANDO OBBLIGATORIAMENTE LE DATE. LE ALTRE CASELLESONO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PRESENZA DI TANE IPOGEE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Data di registrazione delle attività di sorveglianza e del relativo numero di tane ipogee verificate (la data deve essere sempre registrata anche in caso di nessuna presenza di tane ipogee)	
	Data di esecuzione delle attività di sorveglianza	N. di tane ipogee verificate

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO **108.4 c)** – ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA (RIPORTATA NELLA SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13) LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.

ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE ANCHE CON MEZZI MECCANICI, RIPORTANDO LA TERRA DI SCAVO NELLE TANE E RICOMPATTANDO LE AREE INTERESSATE DAGLI SCAVI. LA SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ELIMINAZIONE DI TANE IPOGEE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Data di registrazione delle attività di eliminazione delle tane ipogee visibili e del relativo loro numero	
	Data di esecuzione delle attività svolte per l'eliminazione delle tante ipogee visibili	N. di tane ipogee eliminate

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15.

- IMPEGNO **108.4 d)** – RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LATENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA.

DOVE LA TENUTA DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DELL'ACQUA RISULTA COMPROMESSA, NE DEVE ESSERE EFFETTUATO IL RIPRISTINO ENTRO 48 ORE DALLA DATA (RIPORTATA NELLA SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13) DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA/SORVEGLIANZA DELLA PRESENZA DELLE TANE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ VOLTE AL RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DELL'ACQUA COMPROMESSI

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Data di effettuazione del ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua compromessi <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

<sup>2</sup> Oltre alla data, riportare solo una delle seguenti operazioni: ripristino di tratti arginali; ripristino di paratoie; ripristino di tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16.

- IMPEGNO I08.4 e) - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVAREGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE OGNI TRE ANNI A PARTIRE DALLA DATA INIZIALE DI DECORRENZA DELL'IMPEGNO, DANDONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI UFFICI COMPETENTI AL CONTROLLO, IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORDAMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZAE NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI PROSCIUGAMENTO DOVRÀ ESSERE RICOSTITUITO LO SPECCHIO D'ACQUA.

CODICE NUMERICO PROGRESSVIVO <sup>1</sup>	Data di trasmissione della comunicazione riportante la data dell'inizio del prosciugamento, inviata agli Uffici competenti all'istruttoria	Data di effettuazione del prosciugamento (per la registrazione delle specie animali ed il loro relativo numero, compilare la scheda registrazione operazioni n. 17)	Data di ricostituzione dello specchio d'acqua

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17.

- IMPEGNO **108.4 e)** – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVAREGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 16).

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	SPECIE ANIMALI RILEVATE	NUMERO
	CARPE	
	PESCE SILURO	
	CARASSIO	
	TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
	GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
	RANATTORE	
	PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18.

- IMPEGNO **108.4 f)** - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	SPECIE ANIMALI RILEVATE	N.	DATA DI RIMOZIONE
	ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
	OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19.  
 IMPEGNO **101.3, 101.16, 103.5, 108.7** - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.

NON UTILIZZARE FITOFARMACI E DISERBANTI, AD ECCEZIONE DELLE PIANTATE IN CUI SONO AMMESSI TRATTAMENTI ANTIPERONOSPORICI A BASE DI RAME E ZOLFO INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO DELLA VITE.

**SCHEDA MAGAZZINI DEI PRODOTTI FITOSANITARI - ANNO DI IMPEGNO \_\_\_\_**

- SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE (in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 “Produzione integrata” o a SRA 01 o SRA 19 e di adesione alla Misura 11 “Agricoltura biologica” o a SRA 29, la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o di Agricoltura biologica. In caso di assenza di trattamenti fitosanitari su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna.

NOME PRODOTTO FITOSANITARIO	GIACENZA INIZIALE (KG O LT)	QUANTITA' ACQUISTATA (KG O LT)	DATA		GIACENZA FINALE (KG O LT)
			GG	MM	

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_





SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO **101.15, 103.13, 108.11** - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DIRIMOZIONE.

SULLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO È FATTO DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PLASTICHE VETRO, METALLI E SCARTI DI OPERE EDILI ECC.) E OBBLIGO DI RIMOZIONE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Tipo di rifiuto/materiale rilevato	Data di rilevamento	Data di rimozione	Modalità di smaltimento

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 23.

- IMPEGNO **101.14, 103.12, 108.10** - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO.

PER LE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PACCIAMATURE CON FILM PLASTICI E/O SHELTER ECC.), POSSONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI PER FAVORIRE L'ATTECCHIMENTO E LO SVILUPPO DELLE PIANTINE PIANTUMATE PER LA REINTEGRAZIONE DELLE FALLANZE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Tipo di materiale non biodegradabile utilizzato	Data di rimozione

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24.

- ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2. MACERI.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE SONO AMMESSE AL MASSIMO 1 VOLTA NEL PERIODO DI IMPEGNO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO <sup>1</sup>	Data di invio della comunicazione preventiva (da effettuarsi entro il 30 giugno) per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione contenente in particolare la data di messa in asciutta	Data della messa in asciutta (da effettuarsi a partire dal 1° agosto)	Data inizio lavori	Data fine lavori (entro il mese di settembre dell'anno di esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre)

<sup>1</sup> Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## Note alla compilazione delle schede

### DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione).

### SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

### INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

### REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

### INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

### INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

### REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

### INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto)



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
2023-27

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

### **INTERVENTO SRA14 – ACA14** **– allevatori custodi dell’agrobiodiversità**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA14 - ACA14 – “Allevatori custodi dell'agrobiodiversità” (di seguito indicato come SRA14) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento ha la finalità di tutelare la biodiversità animale, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

La Regione Emilia-Romagna è dotata anche di un proprio Repertorio Regionale, in attuazione della Legge Regionale n. 1/2008, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale.

Inoltre, l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con Legge n. 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”, indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica al fine di limitare in particolare i fenomeni di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

Il perseguimento di tali finalità è possibile attraverso un sostegno agli allevatori di razze animali elencate nel successivo paragrafo 3.1.

Per quanto attiene gli adempimenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori e degli allevamenti, si fa riferimento al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429” e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori degli stabilimenti di animali (di seguito, sistema I&R)” e successive modifiche.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA14 che prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA14 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026", di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- agricoltori allevatori singoli o associati;
- altri soggetti pubblici o privati.

I beneficiari devono essere registrati come "operatori" di allevamenti, relativamente alle razze animali indicate nel successivo paragrafo 3, secondo il Sistema di Identificazione e Registrazione (sistema I&R), nella Banca Dati Nazionale Zootecnica, <https://www.vetinfo.it> (in seguito: BDN).

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2026). La registrazione dei capi nella BDN deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

## 3. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- **C03** iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015 oppure presenza nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008;
- **C04** capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d'intervento e precisamente: BOVINI: Garfagnina, Modenese, Pontremolese, Reggiana, Romagnola, Varzese Tortonese-Otonese. OVINI: Cornella Bianca, Cornigliese, Razza Appenninica. EQUINI: Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Cavallo Bardigiano, Cavallo del Ventasso, Cavallo appenninico, Cavallo del Delta. SUINI: Mora Romagnola, Suino Nero di Parma. ASINI: Asino Romagnolo. VOLATILI: Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza;
- **Cx1** Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità degli Enti selezionatori che li detengono, in conformità al Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52 "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154".

### 3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno gli allevatori che detengono gli animali elencati nel criterio di ammissibilità C04 e così come riportati nella Tabelle 1 e 2 sotto riportate.

Nella **Tabella 1** “Razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” e, per i volatili, al D. lgs.30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.”, sono elencate le razze iscritte al Repertorio Volontario Regionale della L.R. n. 1/2008.

Nella **Tabella 2** “Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, sono elencate le razze ammissibili ai sensi del criterio di ammissibilità Cx1.

Possono essere ammissibili in domanda esclusivamente gli animali allevati nel territorio regionale.

Con riferimento al criterio di ammissibilità C04 si specifica che non sono previsti per il presente intervento SRA14 pagamenti per il mantenimento di api a rischio di erosione genetica.

**Tabella 1** – *Razze locali minacciate di abbandono, iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” e, per i volatili, al D. lgs.30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.”.*

<b>RAZZE</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
<b>BOVINI</b>		
Garfagnina	Reggio Emilia, Modena	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Modenese	Modena, Bologna	ANABoRaRe (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Pontremolese	Reggio Emilia, Parma	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Reggiana	Reggio Emilia, Parma	ANABoRaRe (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Romagnola	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne)
Varzese Ottonese Tortonese	Piacenza	ANABoRaRe (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
<b>OVINI</b>		

<b>RAZZE</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
Cornella Bianca	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. (Associazione Nazionale della Pastorizia)
Cornigliese	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. (Associazione Nazionale della Pastorizia)
Razza Appenninica	Forli-Cesena, Ravenna	ASSO.NA.PA. (Associazione Nazionale della Pastorizia)
<b>EQUINI</b>		
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAITPR (Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da TPR (tiro pesante rapido))
Cavallo Bardigiano	Parma, Piacenza	ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane)
Cavallo del Ventasso	Reggio Emilia	ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane)
<b>SUINI</b>		
Mora Romagnola	Bologna, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	ANAS (Associazione nazionale allevatori suini)
<b>ASINI</b>		
Asino Romagnolo	Forli-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane)
<b>VOLATILI</b>		
Pollo Romagnolo	Forli-Cesena, Rimini, Ravenna	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Tacchino di Parma e Piacenza	Parma, Piacenza	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Pollo Modenese	Parma, Modena	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Tacchino romagnolo	Forli-Cesena, Bologna	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Oca Romagnola	Ravenna, Modena	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)

**Tabella 2** – Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018

*“Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”*

RAZZE	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
<b>SUINI</b>		
Suino Nero di Parma	Parma	ANAS (Associazione nazionale allevatori suini)
<b>EQUINI</b>		
Cavallo appenninico	Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
Cavallo del Delta	Ferrara	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane

L'eleggibilità delle razze locali minacciate di abbandono è garantita in base alla loro iscrizione ai Libri genealogici a livello nazionale e dagli Organismi di tenuta dei libri genealogici, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” e, per i volatili, al D. lgs.30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza”, fermo restando che la zona di origine/zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori dei Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari dei Programmi Genetici dei rispettivi Libri genealogici.

Il numero di UBA da riportare in domanda deve corrispondere ai coefficienti di conversione della tabella riportata al paragrafo 4.4 “Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA” delle “Disposizioni comuni” e al paragrafo 6 del presente bando.

Infine, si specifica che i beneficiari devono:

- possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno;
- allegare alla domanda di sostegno l’attestazione degli Organismi di tutela della razza e detentori dei Libri genealogici, che certifichi l’iscrizione, al 1° gennaio del primo anno di impegno, dei capi detenuti per ogni specifica razza richiesta, **ad esclusione di quelle bovine già oggetto di impegno e in scadenza al 31 dicembre 2025.**

#### **4. Impegni**

L'intervento SRA14ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 3 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

**I01** allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

**I02** dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

#### 4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno **I02** si specifica che all'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento triennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno. Si specifica inoltre che i periodi in cui si è verificata l'assenza delle UBA oggetto di impegno devono essere sempre attestabili attraverso il supporto di banche dati (vedi per i bovini la BDN) o in alternativa attraverso la comunicazione di variazione della consistenza zootecnica effettuata dai beneficiari agli Organismi di tutela della razza, detentori dei Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. In assenza di tali supporti o di tale comunicazione, il periodo di assenza è sempre determinato pari ad un anno di impegno.

#### 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA14 sono indicate nella tabella seguente:

<b>Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</b>		
<b>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>		
	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
<b>Aree caratterizzate da criticità ambientali</b>		
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)

	<b>14</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
	<b>15</b>	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	<b>16</b>	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
	<b>17</b>	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
	<b>18</b>	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
	<b>19</b>	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
	<b>20</b>	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
	<b>21</b>	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
<b>Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province</b>		
Fasce altimetriche	<b>25</b>	Montagna

## 6. Entità degli aiuti

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" del paragrafo 4.4. delle "Disposizioni comuni" e riportata di seguito:

### *Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA*

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per superfici/UBA aderenti ai seguenti interventi:

- SRA29 - ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2022;
- SRA30 - ACA30 – pagamento per il miglioramento del benessere degli animali.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per UBA che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Eco-schemi:

- ES1 - Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA14 possono essere accolte solo per UBA che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere (tipo di operazione 10.1.05), anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni".

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 631.420 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 210.473 euro.

## **9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell'intervento SRA14 saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000;
2. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in altre aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica;
3. P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica;
4. P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.);
5. Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
6. Px2 Allevamento nelle zone di origine;
7. Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n. 1;
8. Px4 Bassa consistenza degli allevamenti.

La bassa consistenza degli allevamenti è assegnata qualora le UBA risultino inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini,
- 6 per gli equini,
- 3 per gli ovini,
- 8 per i suini,
- 1 per i volatili.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

*Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione*

<b>Principi/criteri di selezione</b>		<b>Punteggio</b>
1.	P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000	10
2.	P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in Aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica	6
3.	P05 Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica	6
4.	P06 Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.)	2

<b>Principi/criteri di selezione</b>		<b>Punteggio</b>
5.	Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	30
6.	Px2 Allevamento nelle zone di origine	16
7.	Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1	24
8.	Px4 Bassa consistenza degli allevamenti	6
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in tabella determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

#### Differenziazione delle posizioni ex aequo

In caso di punteggi ex equo, le domande saranno ordinate considerando nella caratteristica “Bassa consistenza degli allevamenti” il numero più alto di UBA presenti nell'azienda fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile. Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile si provvederà ad un ulteriore ordinamento in relazione alla maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero di AGREa le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREa.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda di sostegno, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 14 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

### **12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno**

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la domanda di sostegno; rispetto alle UBA ammesse a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali diminuzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni sono ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2

dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante “Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, N. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

L'intervento SRA14 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA14 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE)n.2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno” delle “Disposizioni comuni”.

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA14 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

### **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e

finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023 (GU Serie Generale n. 238 del 11-10-2023);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70****

**INTERVENTO SRA26 – ACA26 – ritiro dei seminativi dalla produzione**

**Azione 1 “Ambienti per la flora e la fauna selvatica”**

**Azione 2 “Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico”**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA 26 – ACA 26 “Ritiro seminativi dalla produzione” (di seguito indicato come SRA26) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a tre anni, l'applicazione è attuabile limitatamente alle superfici che hanno già concluso un precedente periodo ventennale di impegno indipendentemente dalle fasce altimetriche ed è prioritariamente applicato nelle aree della Rete Natura 2000, anche a supporto delle misure previste dal Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-2027 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29 novembre 2021 e nelle altre aree protette.

La natura fortemente ambientale dell'intervento fa sì che questo agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF), della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), della Direttiva NEC, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, infine dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive a tutela della biodiversità.

La finalità dell'intervento, correlata principalmente alla tutela della fauna e flora selvatiche, fa sì che esso contribuisca al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6. Nonostante la sua caratterizzazione principale volta a preservare la biodiversità, il divieto al ricorso della chimica (in particolare prodotti fitosanitari e diserbanti) previsto dall'intervento fa sì che contribuisca inoltre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali (con riguardo alla tutela della qualità delle acque). Infine, poiché prevede modalità di gestione del suolo specifiche (come, ad esempio la gestione di prati umidi), concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, in riguardo all'immagazzinamento del carbonio. Le superfici a seminativo ritirate possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000.

L'intervento “Ritiro seminativi dalla produzione” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente al mantenimento ed alla gestione sostenibile delle superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione per l'intero periodo triennale di impegno, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA26 che prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti,

compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA26 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026", di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate "Disposizioni comuni"):

- agricoltori singoli o associati;
- altri gestori del territorio singoli o associati.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## **3. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale.

L'intervento SRA 26 prevede le seguenti due Azioni a cui le superfici devono risultare conformi, per poter usufruire dell'aiuto:

Azione 1 – Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, articolata nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi – superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare;
- Complessi macchia radura – superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti con essenze arboree e arbustive;

Azione 2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico costituita da un'unica tipologia ambientale: superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti.

### ***Altri Criteri di ammissibilità***

Come disposto dal PSP e dal CoPSR 2023-2027 per gli "Altri Criteri di ammissibilità" devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base a un diritto di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d'uso. Il periodo di vigenza del diritto di godimento relativo alle superfici può essere inferiore al periodo di impegno a condizione che tale diritto sussista senza soluzione di continuità per tutto il periodo di impegno;
- possono usufruire dell'aiuto per l'intervento le superfici agricole allo stato di seminativo in tutte le fasce altimetriche, limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo ventennale di impegno da non oltre cinque anni e che non siano state

rimesse in coltivazione dopo la scadenza di impegno;

- sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive autoctone oggetto di conservazione corrispondenti a quelle individuate nella tabella B);
- le superfici sono ammissibili a condizione che la domanda di sostegno sia corredata dal nulla osta all'attuazione dell'intervento del consorzio di bonifica competente per territorio e da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento. In tale elaborato deve essere riportato il "*piano pluriennale di gestione e di conservazione degli ambienti*" con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità. L'elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato, qualora le domande di sostegno siano richieste, alla scadenza dell'impegno ventennale, per superfici che siano state già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni per interventi analoghi relativi alle medesime tipologie ambientali;
- sono ammesse le superfici che corrispondono alle caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali di cui alla tabella A).

*Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"*

Azione	Caratteristiche Area		
Tutte le tipologie ambientali delle Azioni 1) e 2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; l'estensione minima può essere raggiunta anche con parcelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
1) Prati umidi	<p><u>Superficie in sommersione:</u> presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua. Il periodo è prolungabile fino al mese di novembre, sulla base delle specificità regionali. In Regione Emilia-Romagna la disponibilità idrica per le sommersioni delle tipologie ambientali è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.</p>	<p><u>Isolotti/dossi</u> isolotti/dossi di almeno 50 mq e non superiori a 500 mq semi affioranti, cioè, circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità)</p> <p><u>Sponde</u> sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti, pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>	<p><u>Piante arboree/arbustive autoctone</u> presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate nelle specificità regionali di cui alla tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>

Azione	Caratteristiche Area		
1) Complessi macchia-radura	<p><u>Macchia:</u> formazioni vegetali arboree/arbustive polispecifiche, cioè, composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive delle specie elencate nelle specificità regionali di cui di cui alla tabella B), su almeno il 30% (*) della superficie interessata dalla tipologia ambientale, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. È consentita la presenza di piante isolate. Dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 (*) piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. Le Regioni con territori interessati dalla presenza di orso bruno, individuano le specie arboree ed arbustive che ne favoriscono l'alimentazione; tali specie devono essere presenti numericamente almeno per il 50% del numero minimo previsto. In Regione Emilia-Romagna l'orso bruno non è presente.</p>	<p><u>Radura:</u> prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale. Su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatorio) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>	<p><u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della superficie interessata dalla tipologia ambientale (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>
2) Ambienti variamente strutturati	<p><u>Prato permanente:</u> estensione minima: 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale</p>	<p><u>Altri elementi:</u> in pianura, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; In collina e montagna, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate nelle specificità regionali di cui alla tabella B)</p>	<p>L'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. Di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. Di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli tutelati dalle Leggi nazionali e/o regionali, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla superficie interessata dalla tipologia ambientale.</p>

(\*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999, Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse per l'intervento"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico (**)	X	X	X
16) Melo selvatico (**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico (**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori (**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tass	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;

- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino ( <i>Crataegus monogina</i> ) "**	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europeaus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo ( <i>Crataegus azarolus</i> ) "**			X
13) Nespolo ( <i>Mespilus germanica</i> ) "**			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) "**		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino "**" ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa "**" ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

"\*\*" Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per l'ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*);

- per l'ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*).

Tali superfici, qualora prevedano l'adesione alle tipologie ambientali Prati umidi con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

### **3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità**

Si precisa che possono aderire al presente intervento SRA26 le superfici a “seminativo” secondo le definizioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e secondo le definizioni del Piano Strategico Nazionale (PSP) e le ulteriori normative nazionali vigenti di recepimento.

Fermo restando il rispetto del requisito dell’estensione minima pari ad un ettaro, per le superfici eccedenti tale estensione, le domande di sostegno possono riguardare anche parcelle non contigue di estensione inferiore all’ettaro.

Le domande di sostegno devono riguardare esclusivamente superfici già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni alla scadenza di impegno. Qualora la tipologia ambientale oggetto della domanda di sostegno corrisponda alla medesima tipologia dell’impegno ventennale scaduto così come rilevabile dall’elaborato tecnico correlato al precedente periodo di impegno, l’elaborato tecnico allegato alla domanda di sostegno può non essere predisposto da un tecnico abilitato.

Qualora, invece, la tipologia ambientale oggetto della domanda di sostegno non corrisponda alla medesima tipologia ambientale rilevabile dall’elaborato tecnico correlato al precedente periodo di impegno ventennale scaduto:

- a) l’elaborato tecnico deve essere predisposto da un tecnico abilitato;
- b) per le superfici ricadenti in aree della Rete Natura 2000, le trasformazioni delle tipologie ambientali preesistenti sono subordinate all’esito della valutazione di incidenza; tuttavia, qualora le superfici ricadano in territori di competenza della Regione Emilia-Romagna quale Ente di gestione, tale valutazione non è dovuta in caso delle seguenti trasformazioni:
  - da tipologia ambientale “zone umide” di cui all’Azione F1 già oggetto di misure agroambientali con il Reg. (CEE) n. 2078/1992 o con il Reg. (CE) 1257/1999, all’Azione 1 “prati umidi” del presente bando;
  - da tipologia ambientale di cui all’Azione F2 già oggetto di misure agroambientali con il Reg. (CEE) n. 2078/1992 o con il Reg. (CE) 1257/1999, alle tipologie ambientali dell’Azione 1 del presente bando, fatto salvo le trasformazioni che interessino eventuali stagni/lagheti e/o alberi e/o arbusti preesistenti;
  - da tipologia ambientale di cui all’Azione F3 già oggetto di misure agroambientali con il Reg. (CEE) n. 2078/1992 o con il Reg. (CE) 1257/1999, alle tipologie ambientali dell’Azione 1 del presente bando.

Per le superfici ricadenti in aree della Rete Natura 2000 di competenza di Enti di gestione diversi dalla Regione Emilia-Romagna, in caso di trasformazioni delle tipologie ambientali preesistenti, la valutazione di incidenza è sempre dovuta.

L’attestazione dell’avvio delle procedure connesse alla valutazione di incidenza dovrà essere allegata alla domanda di sostegno e la concessione dei sostegni finanziari sarà condizionata all’esito di tale valutazione.

Resta fermo che la presentazione dell’elaborato congiuntamente alla domanda di sostegno è condizione di ammissibilità per tutte le domande sostegno.

L’elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici

interessate all'intervento (di seguito S.I.I.). Per Superficie Interessata all'Intervento si intende una superficie a seminativo contigua, interessata da una specifica tipologia ambientale (macchia radura o prato umido o ambiente variamente strutturato). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico e per ognuna delle quali devono essere rispettati i requisiti di ammissibilità. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del “piano pluriennale di gestione e di conservazione degli ambienti” che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le “schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite” che dovranno essere compilate durante il periodo triennale di impegno, inclusa la scheda di registrazione di eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale “Prati umidi” di cui al paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni”, da allegarsi solo nell'anno/negli anni di effettuazione delle stesse;
- esclusivamente per l’Azione 1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario; le “caratteristiche dell'area” di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella B) presenti nella specifica tipologia ambientale. Le specie da riportare saranno pertanto quelle presenti al momento della redazione dell'elaborato tecnico. Tali specie devono comunque corrispondere alle specie indicate nella Tabella B).

In particolare, nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:

1. per ogni “prato umido” dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 “Mantenimento isolotti dossi”.
2. per i “complessi macchia radura”:
  - 2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;
  - 2.2 per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, delle superfici già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, si specifica che per i “Complessi macchia-radura” provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni che stabilivano una copertura minima variabile tra il 20 e il 30% della S.I.I. e l'estensione da riportare è la proiezione ortogonale della chioma degli alberi/arbusti sul terreno. L'estensione della proiezione ortogonale della chioma ricadente sulla superficie a radura può essere inclusa nel computo della percentuale minima di superficie a radura. Dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un

codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali;

3. per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni (nel caso di più stagni/lagetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” con riferimento all’Azione 2, il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A) dove si riportano invece le distanze da attribuire nel caso di nuove piantumazioni per il computo della relativa percentuale; di contro, per le piante già presenti nel periodo precedente di impegno, il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente intervento SRA26 (01/01/2026).

#### **4. Impegni**

L’intervento SRA26 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell’impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell’Unione, del Piano Strategico Nazionale, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni.

#### **Impegni Azione 1– Prati umidi**

- I01.** Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'azione per almeno 6 mesi da ottobre a marzo; la percentuale di sommersione può essere ridotta al 30% e il periodo a 5 mesi, da novembre a marzo, in relazione all’andamento climatico. La disponibilità idrica, correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all’attuazione dell’intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I02.** Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della superficie interessata all'azione; in tale periodo la percentuale di sommersione può essere ridotta al 20%, in relazione all’andamento climatico. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all’attuazione dell’intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I03.** Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro e/o per frazione di ettaro di superficie interessata all'azione. Qualora la superficie interessata dalla tipologia ambientale sia inferiore all’ettaro, deve comunque essere garantita la presenza di un isolotto/dosso.

- I04.** Mantenimento delle arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti con pendenza media inferiore a 25°; inoltre nel periodo 11 agosto - 30 settembre, devono essere eseguite le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua. Qualora siano da eseguire le operazioni straordinarie di manutenzione di cui all'impegno I07, le manutenzioni ordinarie rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua, possono essere eseguite nel periodo stabilito dall'impegno I07. Il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione può essere anticipato dal 1° agosto e posticipato al 15 ottobre sulla base dell'attestazione dei consorzi di bonifica, che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento, di disponibilità idrica in correlazione agli impatti connessi ai cambiamenti climatici. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I05.** Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli.
- I06.** Controllo vegetazione erbacea. Sulla superficie interessata all'azione, il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della superficie interessata all'azione senza alberi/arbusti. I dossi e gli isolotti non possono far parte della superficie di non intervento; i dossi e gli isolotti devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito e comunque entro il 30 settembre, per garantire la disponibilità della superficie alla fase riproduttiva dell'avifauna. Allo scopo di creare zone rifugio e di alimentazione è ammesso (non obbligatorio) conservare alberi e/o arbusti autoctoni elencati nelle specificità regionali in tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata, attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature.
- I07.** È obbligatoria l'effettuazione di operazioni straordinarie di manutenzione da eseguirsi al massimo 2 volte nel periodo di impegno, qualora risulti necessaria l'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni:
- il rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso la loro ricollocazione;
  - l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;
  - la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
  - l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti e/o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è obbligatorio:

- la preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'Autorità di gestione;
- la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre. Il termine ultimo per l'effettuazione dei lavori può essere posticipato non oltre il 31 ottobre e il riallagamento entro il 30 novembre, in relazione alla disponibilità idrica connessa ai cambiamenti climatici. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica

che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

### **Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura**

- I08.** Mantenimento copertura vegetale. Sulla superficie interessata all'azione è da mantenere una copertura vegetale costituita:
- da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio affermato è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais;
  - da formazioni vegetali arboree/arbustive poli-specifiche, cioè, composte da almeno 5 specie autoctone di cui almeno 3 arbustive.

Le specie autoctone arboree arbustive sono quelle elencate in tabella B).

- I09.** Ricostituzione cotico erboso. Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative autoctone, anche mellifere (ad esempio con esclusione della *Phacelia tanacetifolia*) composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose;
- I10.** Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.
- I11.** Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della superficie interessata all'azione.

### **Impegni Azione 2**

- I12.** Mantenimento:
- in pianura, di almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) previste in collina e montagna di cui alla Tabella A) del paragrafo 3 del presente bando;
  - in collina e montagna di:
    - a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;
    - b) alberi isolati/in gruppi o in filare.
- I13.** Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno.

### **Impegni comuni alle Azioni 1 e 2**

- I14.** Divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti.
- I15.** Divieti di spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale.
- I16.** Divieto di pascolo o stazzo di bestiame; è consentito per la sola Azione 1 – Prati umidi e nel caso l'intervento sia applicato da beneficiari detentori di animali, la possibilità di effettuare il pascolamento e lo stazzo sulle superfici in proprietà, unicamente di specie bufaline o bovine,

ovine ed equine qualora appartenenti a razze autoctone e unicamente per gli animali con regolare titolo di detenzione, alle seguenti condizioni:

- densità massima pari a quella prevista per le attività minime sui seminativi pari a 0,2 UBA/ettaro/anno; qualora sia rispettato il carico minimo previsto dalle attività minime, l'attività di pascolamento sostituisce gli interventi di gestione afferenti al controllo della vegetazione tramite sfalcio e/o trinciatura;
- effettuazione del pascolamento nel rispetto dei periodi di divieto previsti per la riproduzione della fauna selvatica, pertanto, il pascolamento è vietato nel periodo 20 febbraio – 10 agosto.

- I17.** Non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva.
- I18.** Non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superficie interessata all'azione.
- I19.** Controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Azione 2 dove può essere sempre effettuato).
- I20.** Il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) deve essere effettuato mediante trappole. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

Le normative vigenti in Regione Emilia-Romagna per il controllo della nutria, incluse quelle relative al trappolaggio, si applicano in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le trappole, da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate.

- I21.** Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
- I22.** Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.
- I23.** Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane.
- I24.** Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie aliene animali (quali ad es. carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nordamericana) e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie.
- I25.** Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.
- I26.** Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di specie autoctone elencate nelle specificità regionali; sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

Le specie autoctone di alberi e arbusti sono quelle elencate in tabella B).

- I27.** Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (per esempio plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
- I28.** Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine,...Nel caso di superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni, la rimozione deve essere eseguita a partire dal primo anno di impegno.
- I29.** Tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda di sostegno, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il periodo di impegno inclusi gli eventuali periodi e carichi di pascolamento. È obbligatorio l'utilizzo di tecnologie elettroniche, qualora siano rese disponibili e riconosciute dall'Organismo di controllo.
- I30.** Comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano pluriennale di gestione e conservazione.

### **Altri obblighi**

I pagamenti sono accordati, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

O02 - Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

O03 - L. n. 157/1992 "Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - art. 1, comma 5.

O04 - Provvedimenti UE e Nazionali sul controllo delle specie aliene: Regolamento (UE) n. 1143/2014 e D.Lgs. 230/2017.

### **4.1. Specifiche agli impegni**

**Con riferimento all'impegno I01 e I02**, si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi, occorre dare comunicazione alla Struttura competente, entro 48 ore dalla data di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno **I21** "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria" da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica attestata da parte del consorzio di bonifica e comunicata dalla Struttura

competente.

Per quanto riguarda la possibilità di riduzione delle percentuali e dei periodi di sommersione di disposta agli impegni I01 e I02, si specifica che tali riduzioni sono ammissibili:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento.
- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione alla Struttura competente, e comunque entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

La Struttura competente comunica ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01 e I02.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I.

**Con riferimento all'impegno I03** si specifica che almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno;
- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

**Con riferimento all'impegno I04** si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°. Pertanto, per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano.

Per quanto riguarda la possibilità di anticipare il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione al 1° agosto e di posticipare la fine dell'esecuzione al 15 ottobre, si specifica che tale possibilità è ammissibile:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento;
- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari alla Struttura competente e comunque non oltre il 25 luglio.

La Struttura competente comunica ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01.

**Con riferimento all'impegno I06** si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti stabiliti dall'impegno I19, nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presente vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della S.I.I.). Pertanto, si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo

sviluppo di una tale vegetazione porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

Si precisa che della superficie di non intervento in ogni caso:

- non possono far parte i dossi e gli isolotti, che devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito. Per favorire una maggiore presenza e l'alimentazione dell'avifauna acquatica è altresì necessario che lo sfalcio/trinciatura dei dossi e degli isolotti sia effettuato nel periodo 10 agosto-30 settembre;
- possono far parte sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte soggetta a sommersione sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte non soggetta a sommersione della SII;
- non possono far parte le aree oggetto di pascolamento.

Il mantenimento di una superficie di non intervento fissa nel periodo di impegno triennale, implicherà l'obbligo di rotazione nel primo anno di impegno di una eventuale successiva adesione ai medesimi impegni.

**Con riferimento all'impegno I07** si specifica che la possibile posticipazione del termine ultimo per l'effettuazione dei lavori non oltre il 31 ottobre e con l'obbligo di riallagamento entro il 30 novembre, è ammissibile esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento). In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari alla Struttura competente e comunque non oltre il 25 luglio. La Struttura competente comunica ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dall'impegno I01.

Il numero di operazioni straordinarie di manutenzione eseguite nel periodo di impegno triennale, sarà considerato nell'ambito di eventuali successive adesioni ai medesimi impegni.

**Con riferimento all'impegno I08** si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè, composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella B) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I.

**Con riferimento all'impegno I08 e all'impegno I12** si specifica che durante il corso del periodo di impegno è consentita la nuova piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi nel rispetto delle caratteristiche strutturali previste dalla Tabella A) di cui alle condizioni di ammissibilità del paragrafo 3). Tali piantumazioni devono essere effettuate anche a copertura delle eventuali fallanze al fine di garantire le percentuali minime di copertura previste dalla soprarichiamata tabella A) registrando le operazioni effettuate nelle relative schede registrazioni operazioni n. 7 e n. 11. Per favorire la biodiversità, è consentito l'eventuale mantenimento di esemplari arborei morti o deperienti a condizione che tali esemplari non siano computati nella superficie minima di copertura arboreo/arbustiva.

**Con riferimento all'impegno I11** si specifica che il mantenimento, di almeno uno stagno (per ogni SII con complessi macchia-radura), come indicato in Tabella A) "caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali", è obbligatorio esclusivamente per le superfici di pianura e non costituisce un requisito di ammissibilità. Tale mantenimento è da attuarsi già con il primo anno di impegno non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano, per non incorrere nelle sanzioni/riduzioni previste per la corretta applicazione degli impegni.

**Con riferimento all'impegno I09 e agli impegni dell'Azione 2** si precisa che il mantenimento del cotico erboso delle aree del prato è sempre obbligatorio. Qualora il cotico risulti assente e/o

compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici istruttori competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. In caso di ricostituzione del cotico erboso è sempre da compilare la scheda di registrazione operazioni n. 8.

**Con riferimento all'impegno I19** "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentito durante tutto il periodo di impegno il pirodiserbo/bruciatura per il controllo della vegetazione.

**Con riferimento all'impegno I20** "Controllo della Nutria" si specifica quanto segue:

- per la tipologia ambientale "prati umidi" dell'Azione 1 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII);
- per la tipologia ambientale macchia radura dell'Azione 1 e/o per la tipologia ambientale ambienti variamente strutturati dell'Azione 2 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro;
- le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, anche con particolare riferimento ai periodi di sospensione del trappolaggio. Si specifica che la sospensione del trappolaggio è ammissibile esclusivamente durante il periodo di riproduzione dell'avifauna e a condizione che tali periodi risultino consentiti, con specifico riferimento ad obiettivi di tutela della fauna protetta di interesse comunitario, dalle Autorità competenti per l'attuazione della soprarichiamata Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021. Si specifica inoltre che la sospensione del trappolaggio, è ammissibile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità;
- le trappole, correttamente posizionate, devono risultare innescate, cioè, con gli sportelli aperti, ad eccezione di eventuali periodi di sospensione del trappolaggio consentiti per la tutela della fauna protetta di interesse comunitario.

**Con riferimento all'impegno I26**, si specifica che, durante l'effettuazione della rimozione della vitalba, è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle Tabelle B) del bando. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

**Con riferimento all'impegno I28**, si specifica che per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), possono essere esclusivamente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine piantumate per la reintegrazione delle fallanze.

**Con riferimento all'impegno I29**, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato I. Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione

n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto, il registro da tenere in applicazione dell'impegno I29, costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato I, dovrà essere presente in azienda per ogni anno di impegno.

In Allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA26. I beneficiari dell'intervento SRA 26 sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

**Con riferimento agli impegni I03, I04 e I07** si specifica che per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa alla Struttura preposta all'istruttoria nonché agli Uffici regionali competenti per la gestione faunistica entro il 15 gennaio; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

Gli impegni dell'intervento SRA26 danno attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e al D. Lgs. 230/2017. Pertanto, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di modificare/integrare gli impegni già esistenti, senza modificare gli obiettivi perseguiti e/o le infrastrutture ecologiche dell'intervento, qualora si verifichi la presenza di nuove specie esotiche invasive, per le quali le Autorità competenti per la tutela della biodiversità stabiliscano protocolli per il controllo e/o eradicazione di tali specie.

## 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA26 sono indicate nella tabella seguente.

<b><i>Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</i></b>		
<b>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>		
	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)

Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
--	----	--

## 6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per tre anni, per superficie oggetto di impegno, è pari a:

- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di prati umidi: 1.500 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura: 1.000 €/ettaro/anno;
- Azione 2 - superfici di pianura per la gestione di ambienti variamente strutturati: 1.000 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di collina e montagna per la gestione di complessi macchia-radura: 500 €/ettaro/anno;
- Azione 2 - superfici di collina e montagna per la gestione di ambienti variamente strutturati: 500 €/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande”.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA26 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027 di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2015.

## 8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 520.800 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 173.600 euro.

## 9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell'intervento SRA26 saranno applicati qualora i fabbisogni, desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

### Principi concernenti la definizione di criteri di selezione.

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 aziende ubicate in aree Rete Natura 2000;
2. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica;
3. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica;
4. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica;
5. P03 maggiore superficie aziendale impegnata con approcci collettivi;
6. P03 maggiore superficie aziendale impegnata.

### Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione

Principi/criteri di selezione		Punteggio
1.	<b>P01</b> aziende ubicate in aree Rete natura 2000	<b>56</b>
2.	<b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica	<b>22</b>
3.	<b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica	<b>12</b>
4.	<b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica	<b>6</b>
5.	<b>P03</b> maggiore superficie aziendale con approcci collettivi	<b>4</b>
	<b>Totale</b>	<b>100</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01, P02 e P03, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c= b x a
Principio di selezione 1.	<b>56</b>	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2.	<b>22</b>	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Principio di selezione 3.	<b>12</b>	ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale	C
Principio di selezione 4.	<b>6</b>	ha SOI priorità 4/ ha SOI aziendale	D
Principio di selezione 5.	<b>4</b>	ha SOI priorità 5/ ha SOI aziendale	E
Totale punteggio =A+B+C+D+E			

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

#### Differenziazione delle posizioni ex aequo.

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 6.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in

materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume, entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA26 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno.**

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici oggetto di impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

### 13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante “Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025, recante “Approvazione del quadro sanzionatorio per gli interventi SRA22 e SRA26 del CoPSR 2023-2027 e modifiche alle deliberazioni n. 830/2024 e n. 2383/2024”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

## **14. Condizionalità**

L'intervento SRA26 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA26 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

## **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA26 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa

comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023 (GU Serie Generale n. 238 del 11-10-2023);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, rapporti con la UE

## “COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA26 – ACA26  
Ritiro dei seminativi dalla produzione

### ALLEGATO I

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 26)  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
E DEGLI EVENTUALI TURNI DI PASCOLAMENTO EFFETTUATI  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01/01/\_\_\_**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provincia		Comune		CAP	
-----------	--	--------	--	-----	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.		
---	--	--

ANNO D'IMPEGNO: \_\_\_\_\_

AZIENDA: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

RESP. AZIENDALE \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

località \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

## ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 26):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DELL'INTERVENTO SRA 26
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO I01 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO I02 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO I03 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO I04 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO I05 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO I06 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO I08 – MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. – IMPEGNO I09 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO I10 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIÒ AFFERMATO; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO I11 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I..
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11 Azione 2 - IMPEGNO I12 - MANTENIMENTO IN PIANURA DI ALMENO UNO STAGNO O LAGHETTO PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE E DI ELEMENTI APPARTENENTI AD ALMENO UNA DELLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b). - MANTENIMENTO IN COLLINA E MONTAGNA DI ELEMENTI APPARTENENTI ALLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b)
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO I13. - Azione 2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. – IMPEGNO I14 - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO I15 - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO I16 - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO I20 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO I21 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO I22 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO I23 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. – IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO I25 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO I26 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO I27 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO I28 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26. IMPEGNO I07 PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.

SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DELL'INTERVENTO SRA 26

TIPOLOGIA AMBIENTALE*	CODICE NUMERICO**	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie interessata all'intervento (S.I.I.) della particella
SUP. TOTALE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI / S.I.I.							

\* Riportare una tra le seguenti tipologie ambientali: Azione 1/PRATI UMIDI; Azione 1/COMPLESSI MACCHIA-RADURA; Azione 2 AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI.

\*\* Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_



SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

- IMPEGNO I03 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.

NELLE AREE CHE RIMANGONO SOMMERSE DA APRILE A LUGLIO, ALMENO A PARTIRE DALLA FINE DEL SECONDO ANNO DI IMPEGNO, È DA MANTENERE UN NUMERO MINIMO DI ISOLOTTI/DOSSI SEMI AFFIORANTI DALL'ACQUA, DI ESTENSIONE NON INFERIORE A 50 MQ E NON SUPERIORE A 500 MQ. DEVE ESSERE MANTENUTO UN NUMERO DI ISOLOTTI CORRISPONDENTE AD UNA DENSITÀ MEDIA PARI AD ALMENO UNO PER ETTARO E/O FRAZIONE DI ETTARO DI SUPERIFICIE INTERESSATA ALL'INTERVENTO. LA SCHEDA È DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UNA VOLTA **A PARTIRE DALL'INIZIO DEL TERZO ANNO DI IMPEGNO** AL FINE DI IDENTIFICARE IL NUMERO E LA COLLOCAZIONE DEGLI ISOLOTTI/DOSSI REALIZZATI E SUCCESSIVAMENTE QUALORA SI RENDANO NECESSARIE LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO.

CODICE NUMERICO PRATO UMIDO*	Foglio **	Particella **	Data in cui è stata rilevato un numero inferiore al numero di isolotti/dossi prescritto o è stata rilevata una superficie inferiore a quella minima prescritta. ***	Data di effettuazione delle operazioni specificando il tipo operazione eseguita ****	Isolotti/dossi	
					N.	N. TOTALE ISOLOTTI/DOSSI

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare i riferimenti catastali relativi esclusivamente alla collocazione dell'isolotto/dosso. Tali riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella.

\*\*\* La colonna è da compilare con riferimento alla necessità di ripristino del numero minimo prescritto di isolotti/dossi o alla superficie minima prescritta per isolotto/dosso. La data deve corrispondere a quella di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17 relativa all'impegno I21. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria", oppure in alternativa può corrispondere alla data in cui è stata verificata la necessità di ripristino.

\*\*\*\* Specificare il tipo di operazione eseguita riportando la lettera:

- per realizzazione di isolotto/dosso non preesistente;
- per ricostituzione anche parziale di isolotto preesistente;
- per ricollocazione di uno o più isolotti in una parte diversa del prato umido.

Tali operazioni devono essere effettuate solo nel periodo consentito 10 agosto – 20 febbraio fatto salvo il rispetto dell'impegno I01 Tali operazioni possono anche essere effettuate con l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione fatto salvo il rispetto dell'impegno I07.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_









SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8<sup>(1)</sup>.

- IMPEGNO I09 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.

PER IL COTICO ERBOSO DELLE AREE DEL PRATO, CHE RISULTI ASSENTE E/O COMPROMESSO, È DA GARANTIRNE LA RICOSTITUZIONE ATTRAVERSO INERBIMENTO SPONTANEO O DA EFFETTUARSI CON LA SEMINA E/O TRASEMINA, ANCHE PREVIA LAVORAZIONI SUPERFICIALI DI PREPARAZIONE DEL TERRENO (DANDONE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI), DI UN MISCUGLIO DI SPECIE PRATIVE COMPOSTO PREVALENTEMENTE DA GRAMINACEE OLTRE CHE DA LEGUMINOSE. LA SCHEDA È DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SIA DA RICOSTITUIRE IL COTICO ERBOSO.

CODICE NUMERICO MACCHIA RADURA/ Azione 2*	Estensione della Superficie investita a prato/medicaio affermato o a fine ciclo	Estensione della Superficie investita a prato/medicaio assente o compromessa	Data della comunicazione preventiva agli Uffici competenti di lavorazioni preparatori del terreno	Modalità utilizzata per la ricostituzione del cotico erboso**	Data di effettuazione delle operazioni di preparazione del terreno in caso di semina	Data di effettuazione della semina e/o trasemina

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\*La superficie investita a prato/medicaio risultante con cotico erbaceo assente o compromesso, deve essere oggetto di semina/trasemina o in alternativa di inerimento spontaneo. Non è consentito il ricorso contemporaneo all'inerimento spontaneo e alla semina e/o trasemina della stessa superficie; pertanto, nella riga deve essere riportato esclusivamente “semina e/o trasemina” o in alternativa “inerimento spontaneo”. Il cotico erbaceo deve essere sempre presente.

<sup>(1)</sup> La presente scheda deve essere utilizzata anche nel caso di ricostituzione della superficie a prato permanente di cui all’Azione 2.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9.

- IMPEGNO I10 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIO AFFERMATO.
- IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TR AMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.

È OBBLIGATORIO IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIO AFFERMATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO. IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARSI TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA, SOLO NEL PERIODO 10 AGOSTO - 20 FEBBRAIO (AD ESCLUSIONE DELLE CARREGGiate DI SERVIZIO E DELL' Azione 2 DOVE PUÒ ESSERE SEMPRE EFFETTUATO).

CODICE NUMERICO MACCHIA RADURA*	Superficie investita a prato/medicaio affermato o a fine ciclo	Superficie investita a prato/medicaio affermato o a fine ciclo oggetto del controllo**	Data di effettuazione del controllo **

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Le operazioni di controllo sono da effettuare nell'anno di impegno sulla intera superficie oggetto dell'obbligo di controllo della vegetazione, riportando nella scheda la data dell'effettuazione del controllo e l'estensione della superficie sfalciata e/o trinciata. È consentita l'esecuzione dello sfalcio/trinciatura in tempi diversi su parti della superficie oggetto dell'obbligo di controllo, purché nell'anno di impegno l'intera superficie oggetto dell'obbligo risulti sfalciata e/o trinciata. Nel rispetto dei periodi consentiti (10 agosto - febbraio), gli sfalci/trinciature potranno pertanto essere eseguiti dal 1° gennaio al 20 febbraio e dal 10 agosto al 31 dicembre. In tali casi devono essere riportate le percentuali relative alle estensioni delle parti di prato oggetto di sfalcio e/o trinciatura e le corrispondenti diverse date dell'effettuazione del controllo.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_









SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO I15 - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.

NON SPANDERE CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.

**SCHEDA MAGAZZINI DEI FERTILIZZANTI - ANNO DI IMPEGNO \_\_\_\_\_**

- SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE (in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 “Produzione integrata” o a SRA 01 o SRA19 e di adesione alla Misura 11 “Agricoltura biologica” o a SRA 29, la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o in Agricoltura biologica. In caso di assenza di fertilizzazioni su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna o su altri registri conservati in azienda.

NOME FORMULATO COMMERCIALE LETAMI/ MATERIALI PALABILI	DITTA PROD.	TITOLO			GIACENZA INIZIALE (Kg, t)	QUANTITA' ACQUISTATA (Kg, t)*	DATA		GIACENZA FINALE (Kg, t)
		N	P	K			GG	MM	

\* in caso di refluco zootecnico indicare le quantità stoccate in azienda

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_













SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

- IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORDAMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 20). – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Azione****	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

\* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO I25 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Azione****	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
				OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_







SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26.

- IMPEGNO I07 - PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE SONO AMMESSE AL MASSIMO 2 VOLTE NEL PERIODO DI IMPEGNO.

CODICE NUMERICO PRATO UMIDO*	Data di invio della comunicazione preventiva per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (da effettuarsi entro il 15 gennaio) riportante contenente la data di messa in asciutta e la planimetria catastale con l'evidenziazione delle superfici messe in asciutta	Data della messa in asciutta del prato umido (da effettuarsi entro il 28 febbraio)	Data inizio lavori	Data fine lavori (entro il mese di settembre dell'anno di esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre)

Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

DATA \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## **Note alla compilazione delle schede**

### **DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

### **SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

### **INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

### **REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

### **INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## **SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

### **INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

### **REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

### **INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

**INTERVENTO SRA29 - ACA 29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**

**Azione SRA29.1 - “Conversione all’agricoltura biologica”**

**Azione SRA29.2 - “Mantenimento dell’agricoltura biologica”**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA29 – agricoltura biologica (di seguito indicato come SRA29) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'agricoltura biologica contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

SRA29.1 Azione “Conversione all'agricoltura biologica”,

SRA29.2 Azione “Mantenimento dell'agricoltura biologica”.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a tre anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di norma di due anni nel caso dei seminativi, e di tre anni in quello delle colture permanenti, fatta salva, per entrambe le tipologie di colture, la concessione di riduzioni del periodo di conversione; segue il

periodo di mantenimento fino a conclusione del periodo di impegno. Allo scopo di individuare lo status di conversione o mantenimento delle superfici oggetto di impegno viene quindi utilizzata la data effettiva di fine periodo di conversione dall'agricoltura convenzionale e disponibile sul sistema regionale di gestione delle notifiche (Agribio), tenendo in considerazione anche gli esiti della valutazione effettuata dagli Organismi di Controllo.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

La corretta adesione all'intervento SRA29 determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata triennale dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA29 gli imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati, compresi enti pubblici gestori di aziende agricole), come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026", di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni").

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Annualmente può essere richiesto il pagamento maggiorato delle superfici collegato ai capi allevati; in tal caso i beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, in base a quanto riportato al punto 6.1 "Premio con maggiorazione zootecnica" del presente bando.

## **3. Condizioni di ammissibilità**

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta entro il 30 gennaio dell'anno di avvio del periodo di impegno, salvo proroghe definite a livello nazionale, e il periodo di conversione deve terminare in data successiva al 30/06/2026;
- le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere notificate precedentemente all'avvio del periodo di impegno, in ogni caso, per potere procedere ai pagamenti la notifica dovrà essere stata validata dall'Organismo di Controllo entro i tempi previsti dalla normativa nazionale vigente;

- le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2.

### **3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità**

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale limitatamente alle colture per le quali è stata eseguita la analisi di giustificazione degli aiuti o per colture assimilabili.

Nelle annualità di impegno successive all'anno di adesione, le superfici sono considerate eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" se il periodo di conversione dall'agricoltura convenzionale termina in data successiva al 30 giugno dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda di pagamento.

## **4. Impegni**

L'intervento SRA29 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

**011** Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

**102** Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

**104** Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno: il beneficiario deve risultare inserito nel sistema di controllo del biologico per tutto il periodo di impegno tramite il sistema regionale Agribio.

### **4.1. Specifiche agli impegni**

Gli impegni tecnici e di registrazione relativi alla agricoltura biologica devono essere applicati sulle superfici oggetto di impegno individuate nella domanda di sostegno.

È ammessa la possibilità di escludere annualmente dall'aiuto le superfici finanziate con interventi settoriali di Agricoltura biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate) come definito al paragrafo 7.1 del presente bando.

In considerazione del tipo di impegni da rispettare con Ecoschema 5, è ammessa la possibilità di escludere annualmente dall'impegno specifico e dall'aiuto per l'intervento SRA29 le superfici di colture annuali oggetto dell'Ecoschema 5.1 e 5.2, che saranno considerate SOI (superficie oggetto di impegno) non soggetta ad aiuto e dovranno attenersi agli impegni specificamente previsti da tale ecoschema. Al termine del periodo di impegno per Ecoschema 5 le superfici dovranno essere assoggettate nuovamente agli impegni SRA29.

## **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA29 sono indicate nella tabella seguente:

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

<b>Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</b>		
<b>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>		
	<b>N.</b>	<b>TEMATISMO</b>
Aree a prevalente tutela naturalistica	<b>1</b>	Zone di tutela naturalistica
	<b>2</b>	Parchi e riserve naturali
	<b>3</b>	Aree riequilibrio ecologico
	<b>4</b>	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	<b>5</b>	Reti ecologiche
	<b>6</b>	Rete Natura 2000
	<b>7</b>	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	<b>8</b>	Oasi di protezione fauna
	<b>9</b>	Aziende faunistico-venatorie
	<b>10</b>	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	<b>11</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
<b>Aree caratterizzate da criticità ambientali</b>		
	<b>N.</b>	<b>TEMATISMO</b>
Aree a prevalente tutela idrologica	<b>12</b>	Comuni a basso carico azoto
	<b>13</b>	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
	<b>14</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
	<b>15</b>	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	<b>16</b>	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
	<b>17</b>	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
	<b>18</b>	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
	<b>19</b>	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
	<b>20</b>	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
	<b>21</b>	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
	<b>22</b>	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF
Aree a prevalente tutela del suolo	<b>24</b>	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

## 6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è riportata in tabella 2.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali e sono differenziati per azione SRA29.1 “Conversione” e azione SRA29.2 “Mantenimento”.

Tabella 2 - Sostegni previsti per gruppi colturali e Azione

Gruppo Colturale	Sostegno annuo/ha per Azione	
	SRA29.1 Conversione	SRA29.2 Mantenimento
Foraggiere *	165	100
Seminativi	280	220
Barbabetola da zucchero,riso e proteolaggnose	480	400
Orticole e altre annuali	690	580
Olivo e castagno**	650	540
Vite e fruttiferi minori	850	670
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	870	740
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	395	333
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	453	383

\* I “Pascoli con tara” oggetto di "attività agricola" di cui all'art. 4 par. 2 del Reg. (UE) n. 2115/2021, e di "attività minima" come definite al capitolo 4 “Elementi comuni a più interventi” del PSP, sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche.

\*\* Sono considerati “castagneti da mensa”, computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili “colture permanenti” in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell’annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 000309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell’uso del suolo presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l’attività agricola eseguita).

### 6.1. Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per l’intervento SRA29 è concesso, in sostituzione del sostegno ordinario, un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) come riportato in Tabella 3.

Tabella 3 -Colture destinate alla alimentazione animale

Gruppo Colturale	Descrizione Colture Ammesse
Foraggiere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino

L'allevamento deve essere assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'annualità per la quale si richiede la maggiorazione zootecnica, salvo proroghe definite a livello nazionale.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo gli allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici riportati nel paragrafo 4.4 "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" delle "Disposizioni comuni".

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiere e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggiere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche ove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel caso di nuovo allevamento assoggettato al regime di agricoltura biologica nel corso dell'ultimo mese dell'anno precedente, per il quale è disponibile una consistenza media ridotta dell'allevamento, per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità, il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

## 6.2 Degressività

L'importo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento annuali viene sottoposto a ricalcolo per degressività sull'importo richiesto relativo all'Azione SRA29.02 "Mantenimento" in domanda, in base al seguente criterio:

- fino 50.000 euro/anno: importo pagato al 100%;
- per la quota eccedente i primi 50.000 e fino a 75.000 euro/anno: importo ridotto all'80%;
- per la quota eccedente i 75.000 euro/anno: importo ridotto al 60%.

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA29 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA13 - ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci (solo Az.1);
- SRA22 - impegni specifici risaie (solo Az. 1 e 2.1);
- SRA25 - tutela delle colture arboree valenza ambientale o paesaggistica (solo Az. 3);
- SRA 30 - ACA 30 - benessere animale: gli interventi sono tra loro parzialmente cumulabili perché solo per alcune categorie di animali si verifica la completa sovrapposizione degli impegni. Pertanto, la cumulabilità di impegni sulle stesse UBA è ammessa nei seguenti casi:
  - se in SRA 30 si attiva il PACCHETTO di impegni n.1 «Sostenibilità ambientale», poiché presenta impegni non sovrapponibili con SRA 29, per qualunque tipologia di animali allevata;
  - se in SRA30 si attiva il PACCHETTO di impegni n.2 «Benessere animale», limitatamente agli allevamenti bovini da latte, bovini da carne, suini ingrasso e scrofe, poiché gli impegni principali del pacchetto sono sovrapponibili solo per alcune

categorie di animali allevati e non per l'intera mandria che è interamente sotto impegno; mentre non è cumulabile per ovaiole e polli da carne perché presenta impegni completamente sovrapponibili con SRA29;

in caso di richiesta sulle stesse UBA degli interventi non cumulabili di SRA29 e SRA30 la priorità verrà data a SRA29.

È ammissibile il cumulo per le medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto a superficie foraggera o di colture destinate alla alimentazione animale in caso di allevamenti biologici anche con SRA14.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA29 possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Ecoschemi:

- ECO 01 – Riduzione dell'antimicrobico resistenza - livello 1;
- ECO 01 – Adesione al sistema SQNBA e Pascolamento - livello 2;
- ECO 02 – Inerbimento delle colture arboree;
- ECO 03 – Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;
- ECO 04 – Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ECO 05.2 – Misure specifiche per gli impollinatori (solo sulle colture arboree).

Inoltre, SRA29 non è cumulabile con ECO 05.1, nonché con ECO 05.2 su colture non arboree, ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI non soggetta ad aiuto e quindi possono essere presenti sulla stessa superficie in Domanda unica e Domanda SRA29.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA29 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni". Fanno altresì eccezione le superfici che al 1° gennaio 2026 risultano impegnate in SRA01, le quali possono essere soggette a trasformazione dell'impegno in SRA29, a condizione che sia coinvolta l'intera superficie concessa in SRA01. La possibilità di trasformazione è subordinata alla concessione del sostegno per gli impegni dell'intervento SRA29 e determina la rinuncia all'impegno SRA01 in corso senza recupero degli importi già erogati nelle precedenti annualità.

## **7.1 Demarcazione con interventi settoriali**

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Agricoltura biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Agricoltura biologica finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Agricoltura biologica a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l'intervento SRA29 dello sviluppo rurale.

## 8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 14.000.000 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 4.666.667 euro.

## 9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

### Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
2. Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
3. Aree naturali protette;
4. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile;
5. Aree individuate nelle programmazioni regionali quali quelle: prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
6. Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque;
7. Maggiore % di SAU impegnata;
8. Aziende in conversione;
9. Distretti biologici, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali.

Le 9 zonizzazioni qui elencate sono state riclassificate all'interno della tabella A di seguito riportata in coerenza con quanto riportato al paragrafo 5 "Aree di applicazione prioritaria".

### Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

### ***Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici***

Principi/criteri di selezione		Punteggio
1.	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; Aree individuate nelle programmazioni regionali quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; aree naturali protette; a prevalente tutela aree paesaggistica	20
2.	Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE); Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; aree a prevalente tutela idrologica; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque (tutte le aree appartenenti al gruppo delle aree a prevalente tutela idrologica)	20
3.	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22 o per SRA29, SRA10 e SRA26 del PSR 2023-27	10

4.	Aziende in conversione: definita sulla base della prevalenza (>50%) di superficie in conversione (data fine conversione oltre il 30/06) su superfici in mantenimento all'interno della SOI della domanda di sostegno	<b>40</b>
5.	Distretti biologici, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali: azienda aderente a distretti biologici riconosciuti ai sensi della DGR n. 1861/2019 o in applicazione dell'art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23 (iscrizione al 31/12/2025)	<b>10</b>
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

**Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale e tecnici**

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per Tipologia di Principio di selezione $c = b \times a$
	<b>a</b>	<b>b</b>	
Priorità 1.	20	ha SOI priorità 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità 2.	20	ha SOI priorità 2 / ha SOI aziendale	B
Priorità 3.	10	ha SOI priorità 3 / ha SAU complessiva aziendale	C

**Totale punteggio = A+B+C**

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio delle priorità 4 e 5, indicate in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

#### Differenziazione delle posizioni ex aequo

In caso di posizioni ex aequo la differenziazione si baserà sulla maggiore SOI in domanda.

Si agisce operativamente ordinando in modo decrescente in base alla SOI le domande che risultano a pari merito. Si procederà poi alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della

normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è la Dott.ssa Claudia Casetti dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA29 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno.**

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";

- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle “Disposizioni comuni”.

### 13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante “Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni”, nonché al paragrafo 16 del

presente bando, per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

L'intervento SRA 29 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV - Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA29 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale (O02) definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) n. 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

#### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

#### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo

dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Si precisa che il recesso volontario dal regime di controllo dell'attività biologica comporta la decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA29 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giampaolo Sarno, Responsabile di AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/2107

IN FEDE

Giampaolo Sarno

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Silvia Lorenzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/2107

IN FEDE

Silvia Lorenzini

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 2193 del 22/12/2025

Seduta Num. 54

OMISSIS

---

Il Segretario

Fabi Massimo

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi